## 215.

# SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

IND

#### DEI VICEPRESIDENTI ROSSI E RESTIVO

INDICE	PAG.
PAG. Congedi	ZUGNO, Relatore 10579, 10581, 10583 ANGELINO 10580, 10582 MAZZONI 10582, 10583
(Approvazione in Commissione) 10558	Proposte di legge:
(Deterimento a Commissioni) 10566	(Annunzio)
(Trasmissione dal Senato) 10542	(Approvazione in Commissione) 10584
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Commemorazione dell'ex deputato Ma- rio Marina:
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di as- sicurazioni sociali obbligatorie (1672);	CRUCIANI
Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (1673);	Elezione contestata per il collegio XXX (Cagliari) Deputato Luigi Marras (Doc. IX, n. 3) (Discussione):
Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito (1674);	PRESIDENTE
Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso (1675). 10566  PRESIDENTE	LACONI
LEOPARDI DITTAIUTI	D'ALESSIO
ZANIBELLI, Relatore	PRESIDENTE

	PAG.			
Scalfaro, Presidente della Giunta delle	105.00			
elezioni 10560,				
MICELI ,	10561			
FERRI MAURO	10563			
D'ALESS10	10564			
${\bf Interrogazioni~e~interpellanze} (Annunzio)$	10587			
Sui lavori della Camera:				
Zanibelli	10584			
MICELI	10584			
Principe	10584			
Presidente	10584			
Votazione segreta sulla proposta di con- valida della elezione del deputato Marras	10555			
Votazione segreta sulla proposta di an- nullamento dell'elezione del de- putato Corrao				
Votazione segreta dei disegni di legge nn. 1672, 1673, 1674, 1675 e della proposta di legge:				
Leone Raffaele ed altri: Trasforma- zione e riordinamento della Libera associazione nazionale mutilati e in- validi civili (19)	10584			
Ordine del giorno della seduta di domani	10587			

#### La seduta comincia alle 16.

VESPIGNANI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Berloffa e Spadola.

(I congedi sono concessi).

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

Castellucci ed altri: « Modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990, e 9 febbraio 1963, n. 152 » (1735);

CASTELLUCCI ed altri: « Ordinamento delle attribuzioni, dei ruoli e della carriera degli assistenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici » (1731);

FERRI MAURO ed altri: « Modifiche all'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze politiche e in economia e commercio » (1734).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge, approvati da quel consesso:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963 » (1732);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 » (1733).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti.

#### Commemorazione dell'ex deputato Mario Marina.

CRUCIANI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. È morto in questi giorni a Milano Mario Marina che fu deputato alla Costituente e senatore della Repubblica e che attualmente ricopriva la carica di consigliere provinciale di Milano. Egli fu combattente per le proprie idee, come fu combattente nella prima e nella seconda guerra mondiale, dove, ufficiale valoroso, si guadagnò numerose decorazioni. Industriale del vetro e presidente della federazione della sua categoria, impegnato nella difesa degli interessi di cui era responsabile, non aveva mai partecipato prima del 1945 all'attività politica. Chi ricorda però la vita politica nel 1945 a Milano, chi ricorda le migliaia di morti, le discriminazioni, le situazioni che certamente oggi nessuno più avallerebbe, può capire perché il combattente decise di partecipare alla vita politica. Fu guindi uno dei responsabili del

Fronte dell'uomo qualunque e in quella veste venne in questa Camera.

Gli fui particolarmente vicino quando, nato il Movimento sociale italiano ed essendo io segretario provinciale di Milano, aderì per primo alla corrente politica di cui mi onoro far parte e per primo rappresentò il M.S.I. alla Camera dei deputati. Eletto nella seconda legislatura senatore, fece parte della Commissione lavoro e previdenza sociale. I nostri atti, che ho voluto tornare a consultare in questi giorni, testimoniano con quale spirito, con quale competenza, con quale impegno egli contribuì, per la sua esperienza e conoscenza dei problemi del lavoro, allo studio ed all'approfondimento di questioni che interessavano le categorie lavoratrici. Come imprenditore avanzato ed aperto socialmente era convinto che fosse necessario istituzionalizzare la presenza dei lavoratori nelle fabbriche, affinché potessero partecipare alla direzione e all'attività dell'azienda.

Ho voluto ricordarlo ai colleghi che lo conobbero ed ai giovani, perché fu esempio di laboriosità, di attaccamento al dovere, di dedizione a Dio, alla patria e alla famiglia.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. A nome dei deputati monarchici, mi associo con profonda commozione alla commemorazione dell'onorevole Mario Marina.

PRESIDENTE. Mi associo alla commemorazione dell'onorevole Mario Marina, che fu deputato all'Assemblea Costituente.

L'onorevole Marina intervenne più volte con impegno nei dibattiti per la elaborazione della Carta costituzionale, specie in relazione al titolo III, che definisce i rapporti economici, dando prova di particolare competenza.

A nome dell'Assemblea e mio personale esprimo alla famiglia dello scomparso il più vivo cordoglio insieme con i sentimenti del più sincero rimpianto. (Segni di generale consentimento).

# Elezione contestata per il collegio XXX (Cagliari) (Deputato Luigi Marras) (Doc. IX n. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato Luigi Marias, per la circoscrizione di Cagliari, nella lista del partito comunista italiano.

La Giunta delle elezioni ha concluso per la convalida della elezione.

Dichiaro aperta la discussione. JACOMETTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. JACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò insieme dei due casi all'ordine del giorno: del caso Marras e di quello Corrao.

PRESIDENTE. Le ricordo che la discussione delle due elezioni contestate va fatta separatamente.

JACOMETTI. Comunque, le ragioni che sosterrò per il primo valgono anche per il secondo, così che non interverrò una seconda volta per ripetere le stesse osservazioni.

I due casi, infatti, sono molto simili. Le dimissioni dell'onorevole Marras da consigliere regionale, e da deputato regionale da parte dell'onorevole Corrao, sono state date rispettivamente il 2 febbraio e il 23 febbraio 1963. L'onorevole Corrao era anche sindaco di Alcamo, carica dalla quale si è dimesso il 7 febbraio 1963.

Ci si potrebbe domandare perché davanti alla Camera vi sono due relazioni su casi estremamente simili se non identici, una che conclude per la convalida, l'altra per l'annullamento della elezione.

La spiegazione è abbastanza facile. La Giunta delle elezioni, come qualsiasi altro nostro consesso, difficilmente raggiunge il plenum, per cui in questioni controverse si possono formare maggioranze diverse da seduta a seduta, da settimana a settimana, da mese a mese.

Premetto che non conosco personalmente l'onorevole Corrao né l'onorevole Marras; preciso anzi che conosco l'onorevole Corrao di vista, mentre non saprei riconoscere – e questo, forse, è una colpa – l'onorevole Marras. Perciò non sono mosso da simpatie né da antipatie, né le mie parole vogliono costituire un apprezzamento in un senso né in un altro. C'è una legge che io ritengo debba essere rispettata in primo luogo dal Parlamento. Non farò alcuna disquisizione giuridica: mi appellerò semplicemente alla logica e al buonsenso.

Di che cosa si tratta, in fondo? Della interpretazione dell'articolo 7 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Dopo l'elencazione di coloro che non sono eleggibili – e, fra questi, sono compresi i deputati regionali e i consiglieri provinciali – l'articolo recita al secondo comma: « Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati ». Infine, l'ultimo comma stabilisce: « In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità

anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

Tutta la questione si riduce, dunque, nel constatare se vi sia stato o meno scioglimento delle Camere e nel decidere che cosa si intenda per scioglimento delle Camere.

Chi sostiene la tesi contraria a quella che io mi accingo a svolgere afferma che vi è scioglimento ogni volta che la Camera cessi anche 24 ore prima della data di scadenza. La scadenza normale è fissata a cinque anni precisi dalla data di inizio della legislatura, e cioè il giorno stesso del compimento del quinto anno. Lo stesso sostenitore della tesi contraria alla mia afferma che anche un giorno soltanto di anticipo produce lo scioglimento delle Camere, tanto che, finora, c'è sempre stato un decreto di scioglimento firmato dal Presidente della Repubblica, che non sarebbe stato necessario se non si fosse trattato di scioglimento, se la scadenza fosse stata quella normale.

Onorevoli colleghi, se questo ragionamento fosse esatto, si avrebbero tre aberrazioni, direi tre assurdi. Infatti, non è mai avvenuto, e presumibilmente non avverrà mai, che la Camera finisca i suoi lavori proprio il giorno che coincide con tale scadenza. Perché affermo che si tratta di un'aberrazione, di un assurdo? Perché, se il ragionamento fosse esatto, la prima aberrazione consisterebbe nel vuoto parlamentare che si avrebbe per 85-90 giorni (70 giorni per la convocazione dei comizi e 15-20 giorni per le proclamazioni e l'inaugurazione della Camera). V1 sarebbero, cioè, 85 o 90 giorni in cui il Parlamento non esisterebbe affatto né potrebbe pertanto, in caso di necessità, essere convocato. Ad esempio, in caso di guerra il Parlamento che avesse esaurito il proprio mandato non potrebbe essere più convocato né potrebbe esserlo il nuovo, non esistendo un nuovo Parlamento. Si avrebbe pertanto una vacatio.

La seconda aberrazione è questa. La legislatura attuale dovrebbe scadere, mi pare, il 16 maggio 1968, ultimo giorno dei nostri lavori. Questo implicherebbe che la convocazione dei comizi elettorali non potrebbe avvenire se non 70 giorni dopo, con la conseguenza che le elezioni dovrebbero svolgersi in luglio o agosto.

LACONI. In altri paesi le elezioni si svolgono anche in dicembre, in gennaio, in luglio o in agosto. Soltanto in Italia c'è caldo d'estate e freddo d'inverno.

JACOMETTI. Non è questo il punto. È una prassi seguita costantemente, con l'ap-

poggio di tutti i gruppi, quella di non svolgere le elezioni nei mesi estivi né in quelli invernali. Ho premesso che non avrei svolto alcuna argomentazione giuridica. La verità è che avremmo votato una legge che non è mai stata applicata né mai lo sarà; una legge inutile, assurda e inapplicabile. Nessuno mai se ne è accorto, e con questo mi pare che ci stiamo dando una patente di incapacità.

La terza aberrazione è la seguente. Ferma restando la fine della legislatura il 16 maggio 1968, un sindaco, un consigliere regionale, un presidente di provincia che volessero mettersi in regola con le norme sull'elettorato passivo dovrebbero dare le dimissioni 180 giorni prima di questa data, cioè all'incirca il 16 o il 17 novembre. Se non lo fanno, sono ineleggibili. La legge parla chiaro. Ma se il Parlamento fosse sciolto due giorni prima, cioè il 14 e non il 16 maggio, costoro diventerebbero automaticamente eleggibili.

L'assurdità di questa ipotesi mi pare dimostri a sufficienza l'erroneità di determinate interpretazioni. Tutti noi membri della Giunta delle elezioni siamo d'accordo nel ritenere che nella legge vi è una lacuna. La logica e il buonsenso però ci dicono che siamo in presenza di scioglimento anticipato vero solo quando si è al di là dei 180 giorni che precedono la scadenza normale, perché proprio di 180 giorni parla la legge; mentre quando lo scioglimento avviene entro i 180 giorni è scioglimento in senso puramente tecnico, ma si deve considerare che la legislatura è giunta alla sua fine.

Io domando quindi che i colleghi Corrao e Marras siano sostituiti dagli aventi diritto. È cosa dolorosa – dolorosa per le ragioni umane che tutti comprendono – però mi pare giusta e credo che nella Camera italiana la giustizia debba prevalere su tutto.

CANNIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non ha lo scopo di stabilire se gli onorevoli Corrao e Marras debbano essere considerati decaduti o meno; la Camera trarrà le conseguenze dopo l'esame dei motivi che saranno esposti.

PRESIDENTE. Le faccio presente che ora è in discussione l'elezione contestata del deputato Corrao.

CANNIZZO. Ho ascoltato, signor Presidente, quanto ella ha detto all'onorevole Jacometti; però di fatto vi è una tale identità fra le due questioni che, parlando dell'una, implicitamente si parla dell'altra. Non vorrei

inoltre tornare in seguito sullo stesso argomento.

Parlo a titolo personale: non perché esponga mie idee soltanto, ma perché la prassi parlamentare vuole che in materia di contestazione di elezioni non si parli mai a nome di un gruppo. La stessa composizione della Giunta delle elezioni, pur tenendosi da parte dell'onorevole Presidente in considerazione la rappresentanza dei partiti, prescinde da indicazioni formali dei singoli gruppi. Desidererei ricordarvi, onorevoli colleghi, che la Giunta delle elezioni (istituto che non esiste soltanto in Italia, ma con forme similari presso altri parlamenti) ha i compiti che derivano sia dal regolamento della Camera sia dal suo regolamento interno.

Da parte della dottrina e di non pochi uomini politici si sostiene la necessità che il diritto parlamentare, in Italia, abbia quell'assetto che sembra auspicabile. Prima grande lacuna è proprio quella che riguarda la verifica dei poteri, per la quale sorgono molte questioni: sul costante carattere di giurisdizionalità della Giunta, o sul carattere misto cioè di natura amministrativa nella prima fase di delibazione, e giurisdizionale (carattere che io nego) nella fase della contestazione. Dubbi sorgono sulla legittimità di alcuni atti della Giunta, e sulla possibilità di ricorso incidentale alla Corte costituzionale. Io escludo questa possibilità, data la sovranità del Parlamento, distinta dalle attribuzioni della Corte costituzionale, e per molti altri motivi dei quali sarebbe bene parlare nella sede opportuna.

La verifica dei poteri (termine molto più corretto che « la verifica dei titoli », perché il deputato oggi viene qui munito delle sue patenti come un tempo) ha uno scopo: quello di far sì che ogni membro del Parlamento vi entri legittimamente. La verifica ha un duplice scopo: quello dell'accertamento del pieno e legittimo possesso dei requisiti per l'elettorato passivo da parte dell'eletto, e quello del controllo sulla validità delle elezioni e sul loro regolare svolgimento. Quindi duplice esame: sulla legittima capacità di colui che da candidato diventa parlamentare e sulla validità e regolarità delle operazioni elettorali. Per quanto riguarda la validità o meno delle operazioni elettorali, in molti paesi è stato adottato il sistema di affidare il controllo all'autorità giudiziaria. È un principio logico, in quanto si può ritenere che qui, sotto il profilo di un diritto subiettivo – tesi discutibilissima – o di un interesse legittimo, il diritto alla carica – ius ad officium – debba essere tutelato. Oggi la Camera è chiamata a valutare non la regolarità delle operazioni elettorali, ma la sussistenza dei requisiti di eleggibilità di due parlamentari entrati in questo Parlamento.

In molti paesi, dove pure la verifica delle operazioni elettorali contestate è stata attribuita ai magistrati, per quanto riguarda invece la legittimità ad entrare nel Parlamento questo ha conservato la prerogativa dell'esame. Ad esempio, la legislazione inglese, che fino dal 1770 dava ad una commissione speciale il diritto di esaminare e giudicare la validità dei titoli e delle operazioni elettorali, in quanto tale competenza non era attribuita all'intero parlamento, dopo circa cento anni ha attribuito il potere di giudicare sulla regolarità delle operazioni elettorali alla King's bench division. Lo stesso ma con sistema misto fu stabilito in Germania e in molti altri paesi per quanto riguarda la verifica elettorale.

Oggi, dunque, questo Parlamento deve esaminare i requisiti di capacità per l'ammissione al Parlamento dei deputati di cui si tratta. La distinzione è importante perché se è vero che dichiarando decaduto un deputato per la mancanza dei requisiti di capacità un altro subentra al suo posto, e ha un interesse legittimo al riguardo, nel caso, invece, che si dovesse trattare di valutazione dei risultati elettorali, la Camera non solo, come nel primo caso, non potrebbe prescindere dall'osservare la legge, ma non potrebbe senza ledere gravemente l'interesse legittimo degli altri candidati stabilire, trascurando i risultati delle elezioni, accertati dalla Giunta delle elezioni, che un deputato possa continuare, pur avendo ottenuto meno voti, a restare in Parlamento. È vero che il voto del Parlamento è un voto politico, signor Presidente, ma il Parlamento non è princeps legibus solutus: deve restare soggetto alle norme che esso ha dettato agli altri ma, prima di tutto, a se stesso. Nel caso in cui il Parlamento, valendosi dell'incontrollato potere di deliberare, facesse restare in questa Camera colui che il corpo elettorale non ha voluto, non solo opererebbe in maniera illegittima e lederebbe l'interesse legittimo di altri candidati ma, ancora peggio, mancherebbe di rispetto e lederebbe le prerogative dell'organo massimo che detiene la sovranità popolare, ed è la fonte della legge e del potere, cioè il corpo elettorale.

Noi, qui, non trattiamo questo argomento; dobbiamo vagliare le osservazioni e le proposte qui fatte proprie dalla Giunta delle ele-

zioni e che sono contenute nelle relazioni degli onorevoli relatori.

Si è sostenuto che l'elettorato passivo è un diritto costituzionale che spetta, in condizioni di uguaglianza, a tutti i cittadini, purché essi abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e abbiano gli altri requisiti previsti dall'ordinamento: essere cittadini italiani, e giuridicamente capaci. Si è affermato, quindi, che ogniqualvolta si stabilisce una ineleggibilità, la legge elettorale, che è una legge ordinaria, introduce una limitazione al diritto costituzionale del cittadino, che è di essere eleggibile con le sole limitazioni poste dalla Costituzione.

Questo ragionamento è specioso, onorevoli colleghi, appunto perché l'articolo 65 della Costituzione recita: « La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ».

Qui è il nocciolo della questione. Dato per ammesso che la Camera nelle sue deliberazioni – anche perché deliberare su queste questioni non è legiferare – non può seguire un criterio politico che prescinda dalla legalità, in materia di interpretazione della legge (è questo l'atto politico che oggi la Camera può essere chiamata a fare) può, a mio avviso, prescindere, diversamente dal magistrato, dalla lettera della legge e stabilire quale è stata la mens legis che fece dettare una norma e, in caso di norma controversa, far seguire alla deliberazione una legge di interpretazione autentica per la certezza del diritto in futuro.

In altri termini, la questione è questa (l'ha esposta l'onorevole Jacometti, è stata illustrata nella relazione e la conosciamo tutti): la legge elettorale, quando parla di scioglimento anticipato all'articolo 7, si riferisce allo scioglimento anteriore ai 180 giorni prima della fine della legislatura, stabilito dalla legge come termine entro il quale il cittadino che occupa determinate cariche debba lasciarle per essere eleggibile? Ovvero per scioglimento anticipato deve ritenersi quello che avviene anche entro i 180 giorni che precedono la fine della legislatura? La questione è molto importante e può essere risolta con un criterio politico: ma la decisione di oggi non ha come sola conseguenza la decadenza o meno di due deputati ma anche quella di un accertamento della mens legis che guidò il legislatore quando dettò queste disposizioni della legge elettorale, e una conferma della mens legis che in un immediato futuro il legislatore si propone per riformare la legge elettorale, o per interpretarla con una norma

che sia chiara e la cui interpretazione non si presti all'equivoco.

È questo il vero problema; un problema che trascende (perché non siamo in sede giurisdizionale) l'interpretazione delle singole norme di legge. Può essere risolto in sede politica, ma nel senso che l'interpretazione che oggi si dà deliberando sulle proposte della Giunta in questa Assemblea legislativa (dato che il Parlamento non è tenuto a rispettare l'uniformità delle delibere per il futuro) deve, domani, essere tradotta in una norma che assicuri sull'argomento l'auspicata certezza del diritto.

Ritengo quindi, sotto questo profilo, che oggi a chiarimento della legge in questa sede non sia necessaria l'esistenza di una legge modificatrice, necessaria invece se la questione fosse trattata in sede giudiziaria, dove può prendersi in considerazione la lettera della legge e non già voti o proposte de iure condendo: ma in Parlamento (in sede politica di delibera sulle conclusioni della Giunta) si può dare una interpretazione alla volontà del legislatore che, se è nel senso di ammettere che per scioglimento anticipato si debba intendere anche quello che cade negli ultimi 180 giorni, in pratica modifica profondamente la communis opinio sull'istituto della ineleggibilità e le finalità di esso.

Perché il legislatore ha voluto che sia ineleggibile il candidato che occupa determinate cariche e perché ha stabilito le cause di ineleggibilità e di incompatibilità? È fuori dubbio che i criteri sono diversi. Non si può mettere sullo stesso piano la ineleggibilità e la incompatibilità. Il legislatore, in sostanza, limita nell'interesse pubblico la facoltà del cittadino di presentarsi candidato se occupa determinate cariche, ma permette che queste cariche si abbandonino entro un dato termine ritenuto sufficiente per impedirgli di trarre vantaggi elettorali dalla carica occupata: con ciò ammettendo che l'abbandono di determinate cariche possa restituire ad ogni cittadino il diritto alla candidatura ed alla elezione.

Non si nega né si indebolisce il diritto all'elettorato passivo per alcuno, perché ognuno è in condizione di poter recuperare la sua capacità elettorale passiva nei termini stabiliti dalla legge.

Il motivo per cui è stata stabilita in determinati casi l'ineleggibilità non pone i cittadini in condizione di disuguaglianza, perché questo argomento, citato dalla difesa degli onorevoli Marras e Corrao, non sussiste; è, invece, con il principio delle dimissioni da

dare prima dei sei mesi, termine dal legislatore ritenuto sufficiente per rimuovere il sospetto di possibili influenze sugli elettori, che si stabilisce l'uguaglianza tra i cittadini, perché il motivo dell'istituto della ineleggibilità (ché diversamente poteva stabilirsi la incompatibilità) è questo: evitare che durante quel periodo di sei mesi il candidato che abbia leve di potere o « carte » in mano possa manovrare elettoralmente in modo da procacciarsi con la sua influenza e col suo potere maggiori suffragi. Perché questo lavorio elettorale cessi si è stabilito il termine di 180 giorni.

Ove venga sciolto il Parlamento prima dei 180 giorni dalla fine della legislatura, dato che in tal caso tutti sarebbero colti d'improvviso, si è stabilito un termine di sette giorni dal decreto che indice le elezioni per le dimissioni, termine insufficiente ad iniziare una propaganda, laddove questa propaganda si può iniziare con certezza nei sei mesi che precedono lo scioglimento del Parlamento. Voler ritenere che lo scioglimento anticipato, ad esempio, di un mese possa sanare le mancate dimissioni presentate in tempo utile ed annullare il lavorio elettorale già svolto è un assurdo.

Vi è poi un'altra considerazione: motivi di ineleggibilità non solo sono stabiliti per non creare disuguaglianze tra i cittadini ma, molte volte, per una corretta interpretazione del principio della divisione dei poteri. Non possiamo ammettere che chi fa parte della magistratura o dell'esecutivo (tranne i membri del Gabinetto, perché è evidente la necessità di mantenerli) possa presentarsi alle elezioni con quelle leve di potere che ha in mano.

Il termine di 180 giorni (un semestre) ricorre spesso nelle legislazioni straniere che mantengono la ineleggibilità. Molte volte le legislazioni straniere si sono preoccupate anche della futura incompatibilità, e hanno legato l'incompatibilità all'ineleggibilità come accadde in Francia negli antichi « parlamenti », quando si dichiararono « incompatibili » ed ineleggibili gli avvocati perché si supponeva che il parlamento potesse riunirsi come corte di giustizia.

La questione va oggi esaminata anche prendendo come base gli articoli della Costituzione e gli articoli della legge elettorale. Che cosa dice la legge elettorale all'articolo 7? Dice, tra l'altro, che non sono eleggibili i deputati regionali. Poi aggiunge: « Le cause di ineleggibilità... non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di

durata della Camera dei deputati ». Al comma seguente, soggiunge: « L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ».

Da questo comma la difesa ha tratto conseguenze che non possono essere accettate. Si dice cioè che, poiché l'accettazione della candidatura comporta automaticamente la decadenza dalla carica, non è necessario dimettersi, né attendere l'accettazione delle dimissioni perché *ipso iure*, col semplice fatto dell'accettazione della candidatura, si decadrebbe.

E allora si dice: la norma che fissa i 180 giorni sarebbe viziata da illegittimità costituzionale perché, accettando la candidatura quando è possibile, il cittadino è posto in grado di godere effettivamente del suo diritto all'elettorato passivo inserendosi in una delle liste che si presentano nell'agone politico.

Questo concetto è inesatto perché il legislatore volle stabilire che, accettata la candidatura, la carica cessa di diritto, e non possono revocarsi le dimissioni né respingersi, ed anche perché il diritto del cittadino ad essere eletto (ius ad officium) può essere anche non attuale ma solo potenziale e per questo il cittadino deve mettersi in condizione di poter esercitare nel futuro il suo diritto.

Ora, quando la difesa afferma che il cittadino non si poteva dimettere 180 giorni prima perché allora non si poteva avere la certezza di potere ottenere dai firmatari della lista, per quel rapporto di negozio pubblico che impedisce l'autocandidatura, l'offerta di una candidatura, si avvale di un argomento specioso. La candidatura, oggi lo sappianio tutti, non viene offerta dai 500 o dai mille sottoscrittori, ma viene dai partiti, e si può sapere in precedenza se fra sei mesi, alle prossime elezioni politiche, un determinato individuo sarà o meno candidato.

Ma prescindendo da queste considerazioni di fatto, che pure hanno in sede politica il loro peso: che cosa significa che l'obbligo di dimettersi è anticostituzionale se si riferisce ad un periodo in cui ancora non è possibile accettare una candidatura, cioè ad un tempo anteriore a quello in cui è praticamente possibile esercitare il diritto elettorale? È un assurdo, seguito poi dalla assurda interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 7, che si riferisce allo scioglimento anticipato delle Camere.

L'onorevole Jacometti e il relatore hanno sollevato la questione e si sono chiesti che cosa debba intendersi per scioglimento anticipato delle Camere. La Costituzione dice che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Si tratta quindi non di scioglimento delle Camere, ma di scadenza per la fine della legislatura.

Il pericolo prospettato dall'onorevole Jacometti di una *vacatio* del Parlamento non esiste, perché la Costituzione prevede la *prorogatio* dei poteri delle Camere fino a quando non si riuniscano le nuove.

Ma, in materia parlamentare, quello che conta è la prassi. In tutti i tempi si è stabilito di ricorrere al principio di dichiarare sciolte le Camere qualche mese prima della loro scadenza e di far cadere le riunioni delle nuove Camere all'incirca negli stessi mesi. Si obietta però che la legge considera scioglimento anticipato anche quello di un solo giorno anteriore alla fine della legislatura.

Questi argomenti potrebbero indurci a ritenere che la legge è lacunosa. Se però si considera la norma in relazione ai fini che il legislatore si è proposto introducendo l'istituto della ineleggibilità, l'interpretazione non può essere che nel senso che egli ha fissato il termine certo che risulta dalla norma costituzionale che fissa la durata della legislatura, sì che ogni cittadino che voglia godere del diritto di elettorato passivo non può fare in ogni caso scadere questo termine senza dimettersi da determinate cariche.

Lo scioglimento anticipato delle Camere concede al candidato il diritto di dimettersi entro sette giorni, ma questo non esclude che nella previsione di uno scioglimento anticipato entro il semestre il cittadino debba mettersi in regola, perché egli in tal caso si avvantaggerebbe (nei riguardi degli altri) della sua posizione per iniziare e portare molto avanti la sua campagna elettorale. Lo scopo del legislatore è quello di concedere un congruo periodo (sei mesi) a colui che intende presentarsi candidato per cessare dalle attività che potrebbero procurargli voti. Il termine dei sette giorni in caso di imprevedibile scioglimento delle Camere può benissimo bastare se riferito ad uno scioglimento decretato prima dei sei mesi dalla normale scadenza delle Camere: infatti non si può mettere in moto la macchina clientelistica ed elettoralistica in così breve tempo, ed un periodo ancora non sospetto, nel quale si sa che la legislatura durerà ancora uno o più

La candidatura, dice la difesa, deve essere giuridicamente possibile al momento delle dimissioni, intendendosi che il cittadino debba essere in condizione di poterla accettare e che non può esservi invece candidatura certa prima del momento in cui effettivamente si sottoscriva l'atto di accettazione della candidatura. Qual è esattamente il momento in cui il cittadino, dice la difesa, può concretamente esercitare il suo diritto elettorale se non quello nel quale un numero sufficiente di elettori gli offre la candidatura? Ora, ciò non può avvenire sei mesi prima della fine della legislatura.

In base a questi interrogativi i sostenitori della convalida delle elezioni oggi contestate ritengono di poter affermare che la legge elettorale è lacunosa e viziata da illigittimità costituzionale. Ora, se noi dovessimo valutare la legge soltanto in base alla sua lettera, potremmo anche essere d'accordo sulla insufficiente chiarezza del testo. La Camera però, chiamata a pronunziarsi sulla questione, deve decidere se sia sua intenzione conservare integri gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, se essa intenda cioè rispettare non soltanto i termini fissati dalla legge in 180 giorni ma l'istituto stesso della ineleggibilità che ha uno scopo ben preciso. Non vi è alcun dubbio che sia prerogativa costituzionale della Giunta e della Camera verificare i poteri dei deputati, né vi è dubbio che oggi si verificano i poteri dei due parlamentari: si può discutere, ed io non lo ammetto, se Giunta e Camera esercitino una funzione giurisdizionale, si può discutere - ed io lo nego - se tale giurisdizione possa comportare il dovere (della Giunta o della Camera) di rimettersi alla Corte costituzionale, ma non si può mettere in dubbio che da una delibera di convalida viene la conseguenza che praticamente l'istituto della ineleggibilità viene soppresso.

Non ci possiamo spingere in discussioni dottrinarie perché oggi la Camera deve decidere se intenda mantenere la vecchia mens legis, salvaguardare cioè il principio che sei mesi prima della prevedibile scadenza della Camera il cittadino sia tenuto a dimettersi da determinate cariche che occupa per non porre in condizioni di disuguaglianza altri cittadini egualmente candidati e che non potrebbero come lui avvalersi di determinate leve di potere.

Ma, si obietta, i deputati, i senatori, i ministri non hanno forse altre e non meno potenti leve del potere in mano? Siamo d'accordo, ma la situazione è diversa. Il deputato, il senatore, il ministro sollecitano i voti soprattutto in nome della loro opera passata. Ma anche se questa loro permanenza nella

carica durante la campagna elettorale fosse un male, si tratta di un male inevitabile perché nessuno può mai pretendere che sei mesi prima della scadenza della Camera tutti i parlamentari si dimettano, anche perché in questo caso si determinerebbe un'assurda vacatio provocata da una legge che svuoterebbe la Camera prima di riempirla; né si potrebbe invocare la prorogatio perché non vi sarebbe da prorogare il mandato elettorale di alcuno.

Questi sono i veri punti della questione. I sostenitori della tesi della convalida dei parlamentari la cui elezione è contestata, hanno rilevato che le dimissioni da membro dell'assemblea regionale siciliana date dall'onorevole Corrao ai sensi della legge regionale, cioè 90 giorni prima, erano state date in vista di procurarsi una candidatura per le prossime elezioni politiche. Ora, se è costituzionale la norma della legge regionale che fissa in tre mesi il termine per dimettersi da tali cariche, e si ammette che tre mesi prima si può solo cercare di ottenere una candidatura, non è forse facile obiettare che non si comprende perché debba essere viziata da illegittimità costituzionale la norma dell'articolo 7 che fa obbligo di presentare le dimissioni sei mesi prima proprio al candidato che vuole farlo « in vista di procurarsi una candidatura »?

Ouesto vuol dire che vi è una contraddizione con la tesi che le dimissioni, se non si vuole che la legge ordinaria invece di dare attuazione alle norme costituzionali sull'elettorato passivo le modifichi, possono essere ammissibili quando vi è un'offerta di candidatura che il candidato può già accettare, se si rifletta non solo che 90 giorni prima delle elezioni un candidato non sa se gli è possibile ottenere una candidatura regionale, ma che gli è impossibile ottenere una candidatura nelle liste per le elezioni nazionali sette giorni dopo il decreto di scioglimento delle Camere. E questo è facile dedurlo da un esame dei termini fissati dalle leggi elettorali. Per lo meno, vi è una contraddizione in termini tra la prima e la seconda tesi.

Si è fatto presente poi che vi sono stati alla Camera dei precedenti, quale quello della convalida dell'onorevole Marino, che, però, si riferiscono ad una elezione avvenuta con una legge elettorale diversa, poiché era previsto per le dimissioni un termine diverso con modalità diverse. Indipendentemente da ciò, le deliberazioni della Camera non possono costiture un ius receptum né una giurisprudenza. La Camera non giudica attraverso l'equità

costituendo una common law di tipo inglese, né giudica per formulas, così consolidando un diritto onorario. Qui si giudica caso per caso. La Camera, entro l'ambito del sistema giuridico e dei precetti costituzionali, ha piena libertà e non è vincolata a precedenti delibere, la Camera non giudica né legifera ma esercita una sua prerogativa sovrana e costituzionale.

La difesa dei due parlamentari ha affermato che l'obbligo di dimettersi da alcune cariche per essere eleggibili viola il principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma la Corte costituzionale ha stabilito che ogni limitazione può essere giustificata da motivi di interesse e di ordine pubblico. La difesa non ha voluto esaminare questo profilo della questione.

Qual è, in subiecta materia, l'interesse pubblico? È duplice. Il primo è che ogni Camera valuti e fissi i titoli di ammissione dei suoi componenti; l'altro è costituito dalla necessità di mettere in posizione di sostanziale uguaglianza tutti i cittadini che concorrono alle cariche elettive parlamentari.

In pratica, cosa è avvenuto? I più ossequienti alla legge, che volevano presentare la loro candidatura e ricoprivano cariche, hanno presentato le loro dimissioni 180 giorni prima della scadenza delle Camere; gli altri, invece, sette giorni dopo il decreto di scioglimento. Non posso dire chi abbia fatto bene e chi male, o meglio chi abbia indovinato e chi abbia sbagliato: questo lo dirà la Camera con il suo voto. Posso però affermare fin da ora che se con il vostro voto, onorevoli colleghi, sanzionerete il principio che, in caso di scioglimento della Camera entro i 180 giorni precedenti la fine della legislatura, sia possibile dimettersi sette giorni dopo l'indizione delle elezioni, ammetterete che è praticamente inutile mantenere in piedi l'istituto dell'ineleggibilità perché non avrebbe alcuno scopo allorché si sa che sarà possibile attendere l'inevitabile decreto di scioglimento e dimettersi solo sette giorni dopo e profittare di questo periodo per accaparrarsi voti usando la influenza che proviene dalla carica.

È proprio una prassi quella che ha reso possibile falsare il concetto della legge. Se oggi il Capo dello Stato interpella i Presidenti delle Camere per fissare le elezioni prima della normale scadenza della legislatura e segue la procedura prevista dall'articolo 88 della Costituzione non lo fa per sciogliere anticipatamente le Camere, ma perché è necessario adottare questa prassi per fare cadere l'inizio

della nuova legislatura all'incirca nella stessa epoca della precedente.

Questa prassi è conforme alle corrette regole democratiche. Nessuno ha mai ritenuto che lo scioglimento anticipato delle Camere ne offenda il prestigio o debba dipendere da gravi motivi politici: nella fattispecie, secondo la tesi della difesa, dalla necessità di interpellare il popolo su modificazioni della Costituzione (riduzione del termine di durata del Senato).

È certo che le elezioni non furono anticipate per interpellare il corpo elettorale su una modificazione della Costituzione, la quale, fra l'altro (e mi auguro che la Giunta in proposito si pronunci in un modo qualsiasi) ha determinato per qualche articolo della legge elettorale situazioni di fondata illegittimità costituzionale che sarebbe bene eliminare.

Dovremmo poi esaminare – e profitto dell'occasione – quali sono oggi i rapporti tra la Giunta delle elezioni e la Camera. Questo, signor Presidente, fa parte di un capitolo ancora da scrivere nel diritto parlamentare italiano.

Sappiamo come è disciplinato l'istituto della verifica dei poteri in tutto il mondo. Il sistema parlamentare da noi vigente trova applicazione anche in Francia e negli Stati Uniti. L'Inghilterra ha un suo particolare sistema di verifica delle elezioni; in Germania la costituzione di Weimar demandò la verifica all'ordine giudiziario (sistema misto dei Wahlprüfungsgericht), ma successivamente la costituzione di Bonn è tornata al sistema parlamentare. In Italia non sono ben definiti i rapporti fra Giunta delle elezioni e Camera. Secondo i sostenitori della tesi giurisdizionale l'attività della Giunta si configurerebbe, appunto, come giurisdizionale: una giurisdizione divisa, si dice da alcuni, che paragonano la Giunta ad una specie di sezione di accusa.

Ma non voglio addentrarmi in siffatte questioni, sebbene a mio avviso sarebbe bene procedere fin d'ora alla distinzione fra l'attività di controllo sulle condizioni di eleggibilità e quella di controllo sulle elezioni. Altra distinzione da fare è tra la fase delibativa e quella di contestazione, tenendo presente che la Camera non delibera oggi in grado di appello ma sulle proposte (che per altro il regolamento chiama « decisioni ») della Giunta. Nella Costituzione la verifica viene chiamata « giudizio », e tutto questo ha dato adito a una serie di ipotesi sulla natura dei due organi. Sa-

rebbe bene che si facesse luce ed ordine sulla questione.

In effetti, la Giunta è investita di responsabilità enormi e di una dignità che in questa sede non può essere trascurata. Non vorrei che le mie parole e quelle dei colleghi della Giunta cadessero nel vuoto dinanzi a una Camera disattenta. Al di sopra della permanenza o meno di alcuni colleghi tra noi vi sono dei principì da salvaguardare, e da stabilire con certezza.

Dopo l'introduzione della proporzionale, gli effetti delle decisioni della Giunta non hanno le ripercussioni politiche che potevano avere col collegio uninominale. In realtà prima si potevano rendere vuoti interi collegi; oggi si tratta di sostituire, nell'ambito dello stesso partito, un deputato con un altro. La questione quindi ha un carattere personale, anche umano, ma non investe certo interessi politici o partitici.

In questa occasione la Giunta delle elezioni ha fatto proposte differenti, poiché, come ha ricordato l'onorevole Jacometti, non essendosi raggiunto il plenum, si è verificato il caso che la maggioranza in sede di camera di consiglio si è spostata. (Interruzione del deputato Cacciatore). La Camera può essere sovrana, ma non può disattendere l'applicazione delle leggi: sopra di noi, oltre che la legge, vi è anche l'organo che ci conferisce il potere, cioè il popolo. E non so come il popolo possa interpretare il fatto che un eletto con maggiore numero di voti non venga poi ammesso dalla Camera, che convalida chi ne ha avuti meno. È una questione che va affrontata e risolta.

Oggi, dicevo, la Giunta delle elezioni presenta due proposte diametralmente opposte, su casi analoghi: non vi è alcuna sostanziale differenza. Una sola differenza è stata prospettata per il caso dell'onorevole Marras, sull'osservazione che nello statuto regionale sardo si prevede l'incompatibilità e non l'ineleggibilità per il deputato regionale.

Mi chiedo se sia possibile ammettere che uno statuto regionale possa regolare l'ineleggibilità in sede nazionale. Lo statuto sardo è una legge speciale che riguarda esclusivamente la Sardegna, né è valida la osservazione che, trattandosi di una legge costituzionale, essa può modificare la legge ordinaria elettorale. Ciò che stabilisce il legislatore sardo non può essere valido per tutta l'Italia, né si può ammettere che soltanto ai sardi spetti un diritto singolare in materia di eleggibilità, mentre sarebbe negato ai siciliani, ai consiglieri della Val d'Aosta e a quelli delle altre

regioni a statuto speciale. Così come non è ammissibile uno statuto personale diverso contrastante con il principio dell'eguaglianza dei cittadini. Queste le conclusioni cui mi pare di poter coerentemente pervenire e che presento alla Camera a titolo personale in ragione della particolare correttezza che impone una così delicata materia. È comunque certo che vi è un preciso interesse politico a che sia mantenuta la norma che impone le dimissioni nel termine dei 180 giorni precedenti la fine della legislatura.

La Camera può benissimo dire, oggi, che la legge non è chiara, che la legge contiene un vuoto, una lacuna; attraverso questo vuoto e questa lacuna la Camera può benissimo deliberare come vuole. Però, che questo vuoto debba essere riempito è evidente; che questa lacuna debba essere colmata è necessario, perché dobbiamo ripristinare la certezza del diritto. Non possiamo ammettere che, attraverso una decisione della Camera, la quale per altro non costituisce ius receptum, altri domani possano invocare il diritto di restare nel Parlamento essendosi dimessi entro i sette giorni dal decreto di scioglimento emesso una settimana prima della fine della legislatura!

Ora, dobbiamo deciderci: se una mens legis esiste, chiariamo quello che vogliamo e quello che il legislatore volle; se non esiste, la Camera abbia il coraggio di dire che non vuole più mantenere l'istituto della ineleggibilità. Ammettere, nel caso di scioglimento anticipato del Parlamento, la possibilità di dimettersi dalle cariche incompatibili entro sette giorni dal decreto quando già si sa che la Camera si avvia alla fine della legislatura, significa cancellare ciò che il legislatore di tutti i tempi ha voluto in materia di ineleggibilità.

Non chiedo, nel concludere, il rigetto o l'accoglimento delle proposte della Giunta: è un affare (indubbiamente importante) che riguarda la Camera; chiedo, però, che la Camera sia ben cosciente di questo: convalidando i due parlamentari, la legge che disciplina l'ineleggibilità viene svuotata di contenuto. La Camera esprima il suo concetto e se, sanando questa situazione, vuole effettivamente mettere tutti i cittadini, anche quelli della « stanza dei bottoni » in condizione di presentarsi alle elezioni investiti di quelle cariche che procurano glorie e onori e, più che gloria e onori, voti e voti in quantità, lo faccia e dia questa interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge elettorale.

Concludo pregando gli onorevoli colleghi Marras e Corrao di non credere che io abbia sollevato una questione personale. Dalle questioni personali io rifuggo. È la questione generale che ho voluto affrontare, e rivolgo preghiera alla Camera perché si proceda sollecitamente ad un coordinamento del lavoro e ad un regolamento dei rapporti tra la Giunta delle elezioni e la Camera. Vi sono proposte di regolamento e sistemi diversi; dalla proposta di Crispi, del 1875, che intendeva dare tutta la competenza alla Giunta e l'appello alla Camera; al Grenville Act britannico del 1770, al sistema giudiziario per le controversie elettorali. Dobbiamo deciderci ad affrontare questo problema, così come dobbiamo dire chiaramente se il nostro voto politico ha efficacia limitata ai casi in esame, oppure se avrà anche efficacia normativa sugli analoghi casi futuri; se l'Assemblea vuol dare una interpretazione autentica della legge ovvero abrogarla. (Congratulazioni).

AMATUCCI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni, esaminati alcuni ricorsi di elettori del collegio di Cagliari, ha concluso con la richiesta di annullamento della elezione dell'onorevole Marras in quanto egli, componente del consiglio regionale sardo, avrebbe rassegnato le dimissioni esattamente in data 25 febbraio 1963, cioè oltre i 180 giorni precedenti la scadenza naturale della Camera, ma comunque entro sette giorni dal decreto di scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, che com'è noto fu emesso in data 18 febbraio 1963

La discussione che si svolse in seno alla Giunta delle elezioni fu quanto mai approfondita e del problema si esaminò non soltanto il profilo giuridico ma anche quello costituzionale. Sotto il profilo costituzionale il problema era stato così prospettato dalla valorosa difesa dell'onorevole Marras: poiché lo statuto sardo è una legge costituzionale successiva alla legge elettorale politica, esso deve prevalere sulla legge ordinaria elettorale e quindi non si dovrebbe parlare di ineleggibilità ma soltanto di incompatibilità.

Non occorre che io ripeta quanto ha detto poco fa l'onorevole Cannizzo sulla reiezione da parte della Giunta di questa tesi, poiché uno statuto regionale non può avere vigore sul restante territorio dello Stato, contrariamente a quanto avviene per una legge ordinaria.

Vorrei preliminarmente dire che non vi nascondo il disagio che provo in questo momento nell'esporre le mie conclusioni. Mi preme però dire che non mi spinge alcun sentimento di acredine personale, dato che non si tratta di far prevalere questa o quella tesi politica. Desidero soltanto richiamare la responsabile attenzione della Camera affinché dopo questa serena e pacata discussione vi sia un solo vincitore: il diritto.

Nell'altro caso che esamineremo di qui a poco, quello dell'onorevole Corrao, la Giunta è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte a quelle adottate sul caso Marras. Si è venuta così a creare una certa confusione a tutto scapito dell'aspirazione suprema di tutti i giuristi: la certezza del diritto. Non si può in una materia così delicata, che attiene ai fondamentali diritti dell'elettorato passivo, applicare una disposizione di legge che può fondatamente offrire il fianco ad interpretazioni diverse.

Il presidente della Giunta delle elezioni onorevole Scalfaro, che. oltre ad essere un valoroso giurista, è anche uno dei più diligenti presidenti, ha scritto una nota conclusiva, allegata alla relazione dell'onorevole Pellegrino, relatore sul caso Marras. L'onorevole Scalfaro ha sottolineato l'esistenza di due tesi: secondo la prima, per scioglimento anticipato delle Camere si deve intendere quello che avviene prima della scadenza naturale, sia pure di un sol giorno; secondo l'altra tesi, è scioglimento anticipato quello che precede i 180 giorni dal termine finale.

L'onorevole Scalfaro alla fine conclude testualmente: « Se la prima tesi effettivamente fa dire alla legge ciò che la legge non dice (almeno espressamente), cioè che esistono due tipi di scioglimento anticipato, la seconda tesi, più esatta nei confronti della parola della legge, presenta la illogicità di rimettere in condizioni di dimettersi chi al momento noto, cioè prima dell'inizio dei 180 giorni, non ha ritenuto di farlo ». Dobbiamo dare atto al Presidente dell'obiettività con cui presenta le conclusioni della Giunta all'Assemblea.

L'articolo 7 in questione contempla due ipotesi: quella esposta dal secondo comma, per cui le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati; e quella di cui all'ultimo capoverso, per cui in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

L'onorevole Marras ed in modo particolare il suo difensore, nella elaborata memoria difensiva e nella discussione orale, hanno fatto un ragionamento semplice: il termine dei 180 giorni previsto dalla legge del 1957 non può applicarsi a questo caso trattandosi di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, scioglimento avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1963, per cui non è applicabile il secondo comma dell'articolo 7 della predetta legge del 1957, bensì l'ultimo comma di tale articolo, in virtù del quale in caso di scioglimento anticipato della Camera il termine per dimettersi dall'ufficio è di sette giorni, decorrenti dalla data di scioglimento.

Impostata in questi termini, la questione può essere risolta rivolgendo a voi tutti, a qualunque settore apparteniate, una domanda: è applicabile o no l'ultimo comma dell'articolo 7 quando lo scioglimento della Camera avvenga prima del suo naturale termine conclusivo, ma dopo l'inizio del semestre di garanzia? In una parola, può essere restituito nei termini, a causa dello scioglimento anticipato della Camera, chi non osservò i termini di legge appunto perché non poteva prevedere lo scioglimento anticipato della Camera stessa?

La questione non è nuova, anche se qualcuno ha potuto prospettare il problema come se esso si presentasse per la prima volta in questa circostanza.

Infatti, come si legge nella relazione dell'onorevole Basile sull'elezione contestata dell'onorevole Corrao (relazione veramente completa, per la quale debbo in verità esprimere all'onorevole Basile la mia ammirazione), la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella riunione del 26 ottobre 1962, emise un parere di massima con il quale ritenne che, ove lo scioglimento della Camera fosse intervenunto prima del 12 giugno 1963, ma dopo l'inizio dei 180 giorni previsti dal secondo comma dell'articolo 7, gli interessati non avrebbero potuto invocare, ai fini della eleggibilità, dimissioni presentate nel termine eccezionale stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo per lo scioglimento anticipato.

Siamo d'accordo che si tratta di un parere privo di efficacia vincolante per il Parlamento; ma la Giunta aveva emesso questo parere, quasi che alla vigilia delle elezioni politiche il parere stesso potesse essere di guida a chi si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge del 1957.

Onorevoli colleghi, la questione non si risolve, come abbiamo detto, richiamandosi allo scioglimento anticipato della Camera, quando si consideri che il decreto del Presidente della Repubblica è intervenuto a breve distanza dallo spirare naturale del quinquennio. È da notare ancora che ogni scioglimento della Camera può considerarsi anticipato, perché, se la Camera giungesse al termine della sua scadenza naturale, non potremmo parlare più di scioglimento: dovremmo semplicemente prendere atto della cessazione della sua attività. Se poi per scioglimento anticipato si vuole considerare anche quello che avvenga a distanza di pochi giorni dalla fine del quinquennio, allora potremmo dire che si versa comunque nel caso dello scioglimento anticipato: se la Camera dovesse funzionare fino all'ultimo giorno, in base all'articolo della Costituzione che stabilisce la durata della legislatura in cinque anni, non dovremmo parlare di cinque anni bensì di cinque anni più settanta giorni, cioè dovremmo aggiungere il termine entro il quale devono avere luogo le elezioni della nuova Camera.

Inoltre, onorevoli colleghi – insisto su questo punto - va tenuto presente che i componenti della Giunta delle elezioni non sono andati affatto in diverso avviso nel senso che hanno ritenuto di agire in una maniera nei confronti dell'onorevole Marras e in un'altra maniera nei confronti dell'onorevole Corrao. Come è stato rilevato, le differenti conclusioni sono dipese dalla assenza di alcuni componenti la Giunta. A mio avviso, l'interpretazione corretta, serena non può essere che una: si può parlare di scioglimento anticipato quando il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica intervenga prima che comincino a decorrere i 180 giorni antecedenti alla data di scadenza della legislatura in corso.

CACCIATORE. Quod lex voluit, dixit.

AMATUCCI. Anche questo è, in fondo, un canone interpretativo. In verità, se tutto fosse chiaro, se la legge dovesse dire tutto quello che vuole dire, la nostra attività, l'avvocatura, non ci troverebbe schierati ogni giorno – è questa appunto la sua gloria – ad interpretare leggi, consuetudini o addirittura usi.

E allora, onorevoli colleghi, io potrei dire che, accettando la tesi difensiva dell'onorevole Marras, si dovrebbe necessariamente concludere per l'impossibilità di applicare, nella generalità dei casi, il secondo comma dell'articolo 7 della legge del 1957.

Ora, in base a queste considerazioni sono convinto – esprimo una opinione personale - che l'ultimo comma dell'articolo 7 sia applicabile quando lo scioglimento intervenga prima dell'inizio dei 180 giorni, cioè quando non sussisteva alcun obbligo di dimettersi dalla carica ricoperta. L'ultimo comma dell'articolo 7 ha carattere eccezionale e non può sanare la situazione di coloro che non hanno pensato di mettersi in regola con la legge e quindi non possono far rivivere un diritto che hanno definitivamente perduto.

Non si tratta di preconcetto malanimo verso questo o quel collega, si tratta di dare al diritto quella certezza e quella chiarezza indispensabili per la retta vita dell'ordinamento civile.

Richiamandomi anche alle argomentazioni egregiamente addotte nella relazione dell'onorevole Basile, chiedo quindi che la Camera voglia pronunciare l'annullamento della elezione dell'onorevole Marras in quanto al momento della consultazione elettorale versava in condizioni di ineleggibilità.

LACONI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con doverosa attenzione le argomentazioni degli onorevoli Jacometti, Cannizzo e Amatucci. Devo dire però che ho avuto la sensazione che nessuno di questi tre colleghi abbia affrontato il punto della questione, che secondo me è uno solo: la legge è chiara? Questa, ripeto, è la questione. Noi siamo davanti ad una legge nella quale vi sono due norme distinte; una stabilisce che, in caso di scioglimento normale delle Assemblee legislative, l'obbligo per il consigliere regionale sia di dimettersi 180 giorni prima; la seconda dice che nel caso di scioglimento anticipato - senza alcuna precisazione – l'obbligo è di dimettersi sette giorni prima. Fra queste due norme rimane un vuoto, cioè rimane scoperto il caso del cosiddetto scioglimento tecnico. A me non importa affatto (consentirete che questo è assolutamente fuori questione, non ha alcuna importanza in questo dibattito) se lo scioglimento tecnico sia normale, non sia normale, sia prevedibile, non sia prevedibile, sia ormai diventato una prassi o non lo sia. Se dovessimo discutere questo argomento, esporrei tesi completamente opposte a quelle sostenute dai colleghi che mi hanno preceduto. Ma qui la questione è un'altra. Il fatto è che nella legge rimane - come dicevo - scoperto il caso dello scioglimento tecnico che avvenga all'interno dei 180 giorni. La legge, quindi, su questo punto lascia incerta la situazione. È una tesi mia questa? Non è una tesi mia. Non

solo l'hanno implicitamente riconosciuta tutti e tre i colleghi che hanno parlato ma l'ha riconfermata, con una lealtà di cui bisogna dargli atto, l'onorevole Scalfaro nella sua nota alla relazione presentata sulla questione dell'onorevole Marras, dicendo testualmente: « Vi sono dei dati oggettivi che consentono qualche perplessità sia per l'una sia per l'altra soluzione, ed è pur vero che in questo caso la legge, ad avviso di tutti i componenti della Giunta, presenta delle lacune considerevoli ».

Siamo quindi davanti ad una legge di incerta interpretazione.

Ma, onorevoli colleghi, non si tratta solo di questo. L'incertezza è tale che voi stessi. onorevoli colleghi della Giunta, ce ne avete dato la prova più clamorosa. Se è vero, come sostenete, che il caso Marras e il caso Corrao sono pressoché identici, voi dovete pur riconoscere che in due momenti diversi la Giunta ha dato due soluzioni diverse e quindi due interpretazioni diverse.

Gli onorevoli Jacometti ed altri hanno detto che queste due interpretazioni diverse sarebbero dovute soltanto ad alcune assenze che hanno determinato il fluttuare delle maggioranze della Giunta. Ma questo fatto non è esatto storicamente ed è smentito anche dallo stesso presidente della Giunta, il quale, nella nota che citavo poco fa, parla non già di un fluttuare dovuto ad assenze, ma di mutamento di pareri da parte di colleghi. E, quand'anche questo mutamento di parere riguardi un'unità soltanto, resta il fatto che il margine di maggioranza è così limitato che anche una sola unità bastava per far pendere la bilancia dall'una o dall'altra parte. Se dunque la stessa Giunta, cioè l'organo più qualificato, l'organo tecnico che abbiamo creato proprio per dirimere casi di questo genere, si trova in un tale stato di incertezza riguardo all'interpretazione della legge, come è possibile che voi pretendiate dal candidato la certezza del diritto che voi stessi non avete potuto avere? Questo è, secondo me, il punto centrale della questione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, poniamo anche che il candidato, il quale si trovava dinanzi a questa incertezza, avesse voluto documentarsi e avesse voluto cercare i precedenti. Bene, di precedenti nella storia di questa Assemblea ne avrebbe trovato uno solo: il precedente Marino.

Sono lieto che proprio in questo momento rientri in aula l'onorevole Basile perché voglio parlare appunto delle sue posizioni. Egli sa che ho una vecchia amicizia e simpatia per lui, e quindi ne parlerò sempre con cordialità. Però questi sono dati di fatto che devono esere portati davanti alla Camera.

L'onorevole Basile, nella sua relazione sul caso Corrao, si è sbrigato molto rapidamente del precedente Marino dicendo che la legge era diversa, che i termini erano diversi. Ed è vero: si parlava di 90 giorni anziché di 180 giorni, ecc. Ma il caso Marino bisogna esaminarlo in tutte le sue dimensioni. Come sono andate le cose nel caso Marino? Vi erano una relazione di minoranza e una di maggioranza. La relazione di minoranza uscì vincente perché proponeva la convalida, mentre la relazione di maggioranza proponeva l'annullamento. Quindi la relazione di minoranza è quella alla quale dobbiamo prestare la maggiore attenzione perché è la relazione che ha motivato il voto della Camera. Ebbene, questa relazione di minoranza, badate bene, non motiva la convalida dell'onorevole Marino con motivi di diritto, con interpretazioni letterali della legge, ma - al contrario - scarta completamente l'interpretazione letterale della legge e afferma che in casi di questo genere bisogna fondarsi, al di là della lettera della legge, su motivi di equità.

Ho qui la relazione e, se avessi tempo e se la Camera avesse pazienza, non esiterei a leggere tutta l'argomentazione che è stata svolta in favore dell'onorevole Marino, e che si pregia di citazioni che non riguardano solo modesti contemporanei, ma il Cavour, il Siotto Pintor (famoso giurista, mio conterraneo, che si è interessato di questi problemi), ecc.

Che cosa sostiene tale relazione? Sostiene che in casi di questo genere non ci si può fondare su elementi di stretto diritto, poiché vi è una questione di equità che si pone al di sopra di ogni altra considerazione. È evidente quindi che l'onorevole Basile non si può liberare facilmente del caso Marino: innanzi tutto per il contenuto stesso dell'argomentazione, e poi perché l'autore di quella relazione fu lui stesso. Come può la stessa persona accampare oggi motivi di stretto diritto, mentre ieri affermava che in casi di questo genere bisogna rifarsi prevalentemente a criteri di equità?

BASILE GIUSEPPE, Relatore. Ho steso la relazione sulla base della decisione della Giunta delle elezioni.

LACONI. Gliene do atto. Per quanto riguarda la sua coerenza personale, le do atto di questa implicita riserva che ella formula

rispetto alla sua seconda relazione. Ma nel caso Marino ella non era relatore della Giunta bensì relatore di minoranza e quindi doveva essere ben convinto dell'opinione che esprimeva. La relazione Basile sul caso Marino fu comunque vincente. E bisogna tenerne conto.

Ma vi è di più, signor Presidente. Se il candidato, incerto davanti a una legge di non facile interpretazione, non si fosse contentato di tutto ciò e fosse andato a vedere come si è comportata, non dico la minoranza e nemmeno la Camera, ma la stessa maggioranza della Giunta delle elezioni, avrebbe scoperto che questa propose, sì, l'annullamento della elezione dell'onorevole Marino, ma la propose nel febbraio 1958, dopo oltre quattro anni e mezzo dalle elezioni, e cioè quando ormai si era alla scadenza della legislatura. E secondo me (e penso secondo chiunque) la Giunta non si comportò in questo modo per negligenza, ma per un proposito bene determinato. e cioè perché voleva risolvere la situazione in fatto in un modo, e in diritto in un altro. E questo ottenne di fatto; anzi, per dir la verità, la decisione della Camera andò al di là delle intenzioni della stessa maggioranza della Giunta, in quanto convalidò addirittura l'elezione.

In una situazione di questo genere, signor Presidente, davanti alla nostra Giunta delle elezioni che vota in modo difforme a distanza di qualche mese sullo stesso caso; davanti a un unico precedente, quello Marino, in cui le cose sono andate come sappiamo, com'è possibile che oggi la Camera rimproveri allo onorevole Marras di non avere interpretato giustamente la legge?

Prescindo da ogni posizione personale o di partito. Qui non si tratta di conoscere o non conoscere Tizio o Caio. Quando si tratta di casi certi, bisogna decidere secondo il diritto. E se la Camera ha sbagliato in casi di questo genere, l'errore non si deve ripetere.

Ma in un caso così incerto, come possiamo noi assumerci la responsabilità di escludere dalla Camera due nostri colleghi che sono stati « convalidati » (questo non è incerto) dal corpo elettorale, al di là di qualunque interpretazione della legge?

Se annullassimo l'elezione dell'onorevole Marras, compiremmo un atto iniquo, e non salvaguarderemmo alcun principio, perché, se la legge non è chiara, i problemi derivanti dalla sua incertezza non possono essere risolti con decisioni contraddittorie come quelle che la Giunta delle elezioni ha invitato la

Camera ad adottare nei due casi di elezioni contestate al nostro esame.

La contraddizione può essere risolta in un solo modo: modificando la legge. Noi non abbiamo nulla in contrario a che questa modifica avvenga, e anche nel modo più rapido. Se vogliamo, una simile modificazione può essere introdotta anche nel giro di una settimana.

Questo è l'unico modo, a nostro avviso, per chiarire la questione per quanto riguarda il futuro. Per il presente un senso di equità e di rispetto verso i nostri colleghi e verso lo stesso corpo elettorale ci impone oggi di convatidare l'elezione dei due colleghi. In caso contrario commetteremmo, torno a ripeterlo, un atto iniquo, che nessuno di noi può consentire e che forse darebbe al paese la sensazione che interessi locali o valutazioni personali possano aver gravemente viziato un atto così solenne della nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta:

PRESIDENTE. Voteremo ora sulle conclusioni della Giunta delle elezioni.

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto. PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

 $(E \ appoggiata).$ 

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta della Giunta delle elezioni di convalidare la elezione del deputato Luigi Marras per il collegio XXX (Cagliari).

(Seque la votazione).

Dichiaro chiusa la volazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto convalidata la elezione del deputato Luigi Marras per il collegio XXX (Cagliari).

Hanno preso part	e alla votazione:	Colombo Vittorino	Finocchiaro
N laurka	Diamoni	Conci Elisabetta	Fiumanò
Abate	Biancani	Corghi	Foa
Abelli .	Bianchi Fortunato	Corona Giacomo	Folchi
Abenante	Biasutti	Crapsi	Forlani
Accreman	Bisaglia	Crocco	Fornale
Alba Albertini	Bisantis	Cucchi	Fortini
	Bo	Curti Aurelio	Fracassi
Alboni	Boinati	Cuttitta	Franceschini
Alesi	Bonea	Dagnino	Franchi
Alessandrini	Borghi	Dal Cantón Maria Pia	Franco Raffaele
Alicata	Borra	D'Alema	Gagliardi
Alini	Borsari	D'Alessio	Galdo
Amadei Giuseppe	Bosisio	Dall'Armellina	Galli
Amadeo	Bottari	D'Amato	Galluzzi
Amasio	Brandi	D'Arezzo	Gambelli Fenili
Amatucci	Breganze	Dárida D	Gasco
Ambrosini	Bressani	De Capua	Gatto
Amendola Giorgio	Brighenti	De Florio	Gelmini
Amendola Pietro	Bronzuto	Degan	Gennai Tonietti Erisia
Angelini	Buffone	Degli Esposti	Gerbino
Angelino	Busetto	Del Castillo	Gessi Nives
Antonini	Buttè	De Leonardis	Gex
Arenella	Buzzetti	Delfino	Ghio
Armani	Buzzi	Demarchi	Giachini
Armaroli	Cacciatore	De Maria	Giglia
Armato	Caiati	De Marzi	Gioia
Averardi	Caiazza	De Marzio	Giorgi
Avolio	Calabrò	De Meo	Girardin
Azzaro	Calasso	De Mita	Gitti
Badini Confalonieri	Calvaresi	De Pascális	Giugni Lattari Jole
Balconi Marcella	Calvetti	De Pasquale	Goehring
Baldani Guerra	Calvi	De Polzer	Golinelli
Baldi	Canestrari	De Ponti	Gombi
Baldini	Cannizzo	Diaz Laura	Gorreri
Barba	Cappugi	Di Benedetto	Granati
Barca	Caprara	Dietl	Graziosi
Bardini	Capua	Di Leo	Greppi
Baroni	Carra	Di Lorenzo	Grezzi
Bártole	Castellucci	Di Mauro Ado Guido	Grimaldi
Basile Giuseppe	Cataldo	Di Mauro Luigi	Guadalupi
Bassi Bastianelli	Catella	Di Nardo	Guariento
Battistella	Cattaneo Petrini	Di Piazza	Guerrieri
Bavetta	Giannina	D'Ippolito	Guerrini Giorgio
Beccastrini	Cavallari	Di Primio	Guerrini Rodolfo Guidi
Belci	Cavallaro Francesco	Donát-Cattín	Gullo
	Cavallaro Nicola	D'Onofrio	
Belotti	Ceccherini	Durand de la Penne	Gullotti
Bemporad	Céngarle	Élkan	Illuminati
Beragnoli	Ceravolo	Ermini	Ingrao Iotti Leonilde
Berlingúer Luigi	Ceruti Carlo	Fabbri Francesco Fabbri Riccardo	
Berlingúer Mario	Chiaromonte		Isgrò
Bernetic Maria	Cianca	Failla Fanfani	Jacazzi
Bersani	Cinciari Rodano	Fanfani Fanali	Jacometti La Bella
Bertè Bertinelli	Maria Lisa	Fasoli	Làconi
Bertinelli	Coccia	Ferri Giancarlo Ferri Mauro	Lacom Lajólo
Biaggi Nullo	Cocco Maria	Fibbi Giulietta	Lajoio Lami
Biagini	Colleselli	PHOL GIUHERIA	-ami

Landi	Napolitano Luigi	Sangalli	Tempia Valenta
La Penna	Natali Luigi	Sanna	Terranova Corrado
Lattanzio	Natoli	Sarti	Tesauro
Lenti	Natta	Savio Emanuela	Titomanlio Vittoria
Leonardi	Negrari	Scaglia	Todros
Leone Raffaele	Nicoletto	Scalfaro	Tognoni
Leopardi Dittaiuti	Nicosia	Scarascia	Toros
Lettieri	Ognibene	Scarpa	Tozzi Condivi
Li Causi	Olmini	Scelba	Tremelloni
Lizzero	Origlia	Scionti	Trentin
Longo	Pacciardi	Scricciolo	Turchi
Longoni	Pagliarani	Sedati	Urso
Loperfido	Pajetta	Semeraro	Usvardi
Loreti	Palazzolo	Serbandini	Valiante
Lucchesi	Pasqualicchio	Sereni	Valori
Lucifredi	Patrini	Seroni	Vecchietti
Lusóli	Pedini	Servadei	Venturoli
Luzzatto	Pellegrino	Sforza	Vespignani
Macaluso	Pennacchini	Silvestri	Vestri
Magno	Pezzino	Simonacci	Vetrone
Magrì	Piccinelli	Soliano	Viale
Malfatti Francesco	Picciotto	Sorgi	Vianello
Malfatti Franco	Pierangeli	Spagnoli	Vicentini
Mancini Antonio	Pietrobono	Spallone	Villani
Manenti	Pirastu	Speciale	Vincelli
Mannironi	Pitzalis	Spinelli	Viviani Luciana
Marchesi	Poerio	Stella	Zaccagnini
Marchiani	Principe	Storchi	Zanibelli
Mariani	Pucci Emilio	Sullo	Zanti Tondi Carmen
Mariconda	Pucci Ernesto	Sulotto	Zincone
Marotta Michele	Quintieri	Tagliaferri	Zóboli
Marotta Vincenzo	Racchetti	Tanassi	Zucalli
Martini Maria Eletta	Radi	Tàntalo	Zugno
Martino Edoardo	Raffaelli		Ç
Martuscelli	Raia		
Maschiella	Rampa	Si sono astenuti:	
Matarrese	Raucci		
Mattarelli	Re Giuseppina	Cossíga	Pala
Maulini	Reale Giuseppe		
Mazzoni	Riecio		
Melloni	Righetti	Sono in congedo	(concesso nelle sedute
Menchinelli	Ripamonti	precedenti):	
Mengozzi	Romanato		
Merenda	Rosati	Alatri	Foderaro
Messe	Rossi Paolo	Barzini	Lombardi Ruggero
Messinetti	Rossi Paolo Mario	Biaggi Francantonio	Malvestiti
Miceli	Rossinovich	Bianchi Gerardo	Marzotto
Micheli	Rubeo	Bova	Napoli
Migliori	Ruffini	Codignola	Pintus
Minasi Rocco	Russo Carlo	Colasanto	Sinesio
Minio	Russo Spena	Di Giannantonio	Vedovato
Miotti Amalia	Russo Vincenzo	Ferrari Virgilio	Villa
Misasi	Sabatini		
Monasterio	Sacchi	/	and and a solice of
Morelli	Salizzoni	(concesso nella s	secuta outerna):
Mussa Ivaldi Vercelli		Dowloff-	Caractama
Nannini Nannini	Sammartino	Berloffa	Carcaterra
Nannuzzi	Sandri	Bima	Spádola

#### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La IV Commisione (Giustizia) nella riunione di stamane in sede legislativa ha approvato il seguente disegno di legge:

« Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (1620).

## Elezione contestata per il collegio XXIX (Palermo) (Deputato Ludovico Corrao) (Doc. IX, n. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato Ludovico Corrao, per il collegio di Palermo, nella lista del partito comunista italiano.

La Giunta delle elezioni ha concluso per l'annullamento della elezione.

Dichiaro aperta la discusione. PALAZZOLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, onorevole colleghi, il mio amico onorevole Cannizzo ha tenuto a precisare che egli non parlava a nome del gruppo liberale, ma a titole personale e come rappresentante della Giunta delle elezioni. Non ho bisogno di questa precisazione, perché in questa Camera ho sempre parlato a nome mio e di quanti la pensano come me.

L'amico Cannizzo – giacché siamo in vena di ironie – ha imitato un po' Paganini. Paganini suonava il violino con una corda, lui l'ha suonato con due. Infatti, vi ha prospettato due soluzioni, anche se, di tanto in tanto, ha introdotto qualche nota stonata in una delle due corde che suonava. Vi ha detto in sostanza che vi sono due soluzioni: quella adottata per l'onorevole Marras e quella adottata per l'onorevole Corrao. La legge purtroppo è fatta male e quindi è possibile che si verifichino casi del genere. È inutile che mi soffermi a dire perché la legge è fatta male: siamo di fronte ad una realtà che lo comprova sufficientemente.

Alcuni sostengono che le dimissioni debbano essere presentate prima dei 180 giorni dalla scadenza normale della legislatura, altri affermano che le dimissioni sono valide anche se presentate entro i sette giorni successivi alla data del decreto presidenziale di scioglimento delle Camere. Qual è l'interpretazione applicabile in questo caso? Evidentemente la seconda.

Secondo l'articolo 12 delle preleggi, nell'applicare la legge « non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ». Qui in effetti non si sa se il legislatore propende per l'una tesi o per l'altra. Lo stesso articolo soggiunge: « Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ». Ora, se l'ordinamento giuridico dello Stato è la Costituzione, questa sancisce la piena uguaglianza dei cittadini nell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 14 delle preleggi stabilisce: « Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali » – e questa sarebbe una legge che fa eccezione alla regola costituzionale – « o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ». Ed allora, quale soluzione dobbiamo adottare? Evidentemente quella più favorevole all'onorevole Corrao, perché si tratta di due soluzioni egualmente rispettabili. La Camera, che è sovrana, non può prescindere da considerazioni particolari, non può disconoscere cioè che il collega interessato ha affrontato una campagna elettorale convinto di essere in una posizione di legalità e quindi di eleggibilità.

E veniamo al caso Marino. L'onorevole Cannizzo ha affermato che la Camera può decidere in un senso o nell'altro, ma da abilissimo avvocato qual è non vi ha spiegato i particolari del caso Marino che ricadeva in effetti sotto l'imperio di una legge che ai fini dell'eleggibilità presupponeva l'osservanza del termine di 90 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali per la validità delle dimissioni. Che cosa invece è avvenuto? È avvenuto che il Marino non si è dimesso nei 90 giorni prima, si è presentato alle elezioni, è stato eletto, la Giunta delle elezioni ha contestato la sua elezione, la Camera invece l'ha convalidata. Pertanto quando il mio amico Basile vuole distinguere mettendo in rilievo che la Giunta aveva proposto l'annullamento, mi è facile rispondergli che la Giunta è un organo istruttorio e che a decidere siamo noi. È accaduto insomma quel che spesso accade nell'ordinamento giudiziario: la sezione istruttoria rinvia un imputato al giudizio della corte d'assise e questa l'assolve, senza alcun vincolo verso l'organo che ha fatto l'istruttoria

Se vi è allora questo precedente, esso ci ammonisce a mantenerlo fermo di fronte al-

l'applicazione di una legge equivoca, che ha dato luogo a tante discussioni in un senso e nell'altro. Anzi a me pare non si renderebbe giustizia ali'onorevole Corrao facendo diversamente da quello che si fece per l'onorevole Marino. Senza contare (e questo naturalmente abbrevia il mio discorso) che un momento fa la Camera per un caso analogo ha convalidato l'elezione dell'onorevole Marras. Quindi si commetterebbe un doppio errore, se non si convalidasse anche l'elezione dell'onorevole Corrao.

Sono favorevole a questa soluzione un po' per tutte le ragioni che ho detto, ma soprattutto perché quando mi dicono che questa legge bisognerebbe modificarla e chiarirla non esito a dire: questa legge bisogna abolirla perché essa è una beffa all'elettorato, questa legge non serve a niente. Non è vero che i deputati regionali possano influire sugli elettori. Io conosco tanti candidati che non influiscono nemmeno sulle proprie mogli. E volete che influiscano sugli elettori?! (Si ride). E questo per non parlare dello stridente contrasto esistente in un sistema in cui ministri e sottosegretari, che sono una legione. si presentano agli elettori nel pieno esercizio delle loro attribuzioni. È assurdo che poi, quando si presenta il sindaco di Alcamo, il sindaco di un comune di 45 mila abitanti, dove vi sono 7 o 8 partiti in lizza si sollevi l'eccezione di ineleggibilità. Cosa volete che possa influire sull'elettore costui? Una persona che ricopra la carica di sindaco di Alcamo, dopo 3 o 4 anni di amministrazione perde voti, non ne guadagna, perché per ogni tassa che impone gli piovono addosso tanti voti contrari.

Infaiti l'onorevole Corrao nelle elezioni regionali del 1959 ebbe 13.250 voti su 27-28 mila: un plebiscito! Quando si presentò candidato nelle elezioni politiche del 1963 in unione ai comunisti, ottenne solo 12 mila voti. Ecco come aveva influito sull'elettorato: perdendo voti.

Dopo di che non ho bisogno di continuare a citare esempi o a parlare di questioni di diritto o di fatto. Dico che se qualcosa deve fare la Camera deve interpretare oggi la legge nel senso favorevole all'onorevole Corrao e poi, quando sarà il momento opportuno, non deve modificarla ma abrogarla.

Insisto perché l'onorevole Corrao resti fra noi perché lo ha meritato. Gli elettori lo hanno mandato qui e noi non possiamo cacciarlo via. AMATUCCI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Con il voto testé espresso la Camera, a maggioranza, ha ritenuto che con il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1963 con il quale si scioglievano le Camere si sia proceduto ad uno scioglimento anticipato e pertanto ha ritenuto che sia applicabile l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 1957. Parlando a titolo personale, mentre affermo il convincimento che si entra in una ipotesi completamente diversa da quella che io ho individuato parlando sull'altro caso, non posso che prendere atio del voto della Camera, e quindi chiedo che, in analogia a quanto si è fatto per il caso dell'onorevole Marras, che è identico nella fattispecie, venga convalidata l'elezione anche dell'onorevole Corrao.

GULLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, volevo dire appunto quello che ha detto testé l'onorevole Amatucci: mi sembrerebbe assurdo che la Camera dopo pochi minuti decidesse diversamente da come ha deciso per l'onorevole Marras.

Vorrei anche fare osservare che il presidente della Giunta, onorevole Scalfaro, nella sua nota conclusiva sul caso Marras, dopo aver ricordato che la decisione per l'onorevole Marras viene dopo quella per l'onorevole Corrao, afferma che, data la diversità di opinioni tutt'e due confortate da motivi seri, si rimette al giudizio della Camera. Poiché la Camera ha giudicato nel modo in cui ha giudicato per l'onorevole Marras, penso non sia nemmeno concepibile che a pochi minuti di distanza essa possa decidere diversamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Giuseppe Basile.

BASILE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei rimettermi alla relazione scritta, dato che la posizione dell'onorevole Corrao e la sua ineleggibilità risultano chiare e inequivocabili nel confronto dell'articolo 7 del testo unico delle leggi elettorali del 1957. Ma tengo a far presente che, qualora la Camera esprimesse un voto contrario alla decisione della Giunta delle elezioni, si ravviserebbe la necessità di procedere alla modifica del predetto articolo.

L'onorevole Corrao, deputato all'assemblea regionale siciliana e sindaco del comune di Alcamo, città con popolazione superiore ai

20 mila abitanti, non si è dimesso da tali cariche entro i termini previsti dall'articolo 7, cioè non oltre il centottantesimo giorno prima dello spirare naturale del quinquennio della legislatura precedente, la quale avrebbe dovuto concludersi il 12 giugno 1963, portando così il termine masimo per l'inizio dei 180 giorni al 14 dicembre 1962. L'onorevole Corrao, invece - e ciò risulta da documenti ufficiali – ha rassegnato le dimissioni il 7 febbraio 1963 dalla carica di sindaco di Alcamo, e il 22 febbraio da quella di deputato regionale. La tesi che per la terza legislatura della Camera vi sia stato uno scioglimento anticipato non ha fondamento, perché invece vi è stato uno scioglimento intervenuto dopo il termine massimo utile per le dimissioni. Tutto ciò risulta pacifico e per questa considerazione la Giunta insiste sulla sua decisione di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Corrao per il collegio di Palermo.

SCALFARO, Presidente della Giunta delle elezioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo scusa, signor Presidente, onorevoli colleghi, se faccio perdere qualche momento all'Assemblea per considerazioni forse un po' ampie.

Non vi è dubbio che il lavoro della Giunta sia un lavoro non simpatico. Non lo è perché tocca problemi che riguardano colleghi; non lo è perché tocca problemi giuridici estremamente delicati; non lo è anche molte volte perché il lavoro della Giunta ha una strana risonanza in aula: tocca prerogative, tocca diritti. Non mi posso però sottrarre ad un piccolo accenno. I colleghi di vari gruppi hanno richiamato quella nota che io per scrupolo di oggettività ho scritto, e che confermo, che cercava di dare una spiegazione oggettiva alla diversità di votazione che la Giunta ha fatto a brevissima distanza in due casi che sono analoghi e toccano lo stesso articolo di legge. Ed in questa occasione devo dire - per l'esattezza della cronaca delle sedute - che è vero che la decisione Marras, che venne dopo, è una decisione che ha visto spostare la maggioranza della Giunta anzitutto per l'assenza di colleghi (cosa che normalmente càpita nelle Commissioni e quindi anche nella Giunta delle elezioni), ma è anche vero che, preso atto di questa diversità di presenza, taluni colleghi che nel primo caso avevano votato per la ineleggibilità hanno deciso di votare invece per la convalida nel caso dell'onorevole Marras. Rimane però (e desidererei che

l'aula ne facesse meditazione prima di votare) questa grave incertezza che oggi si traduce in una situazione delicata, poiché si pongono in votazione a distanza di pochi minuti le due questioni. Questa grossa incertezza nella interpretazione della legge trovò la Giunta in una grande maggioranza, nel caso Corrao favorevole ad alcuni argomenti – che io ho sottolineato trattarsi di argomenti di natura sostanziale – che fanno ritenere tassative le dimissioni prima dei 180 giorni dalla scadenza normale. L'altra decisione si agganciò ad argomenti formali ma oggettivamente esistenti.

Non vi è dubbio che se l'Assemblea in questo momento vota dando torto alla Giunta, pone nel nulla un articolo della norma. Che l'onorevole Palazzolo ritenga indispensabile sopprimerlo, è una sua speranza; può darsi che le prospettive di Alcamo glielo facciano diventare realtà. Sono problemi suoi che possono essere anche condivisi da altri nell'aula. Il giorno in cui se ne discutesse, io stesso mi riterrei libero di votare in un modo o nell'altro. Poiché si tratta de iure condendo, accetto l'argomentazione dell'onorevole Palazzolo: se il giungere in corpo e deputazione, nella qualità di rappresentante del Governo (sono stato anch'io membro di Governo e non ho motivo di nasconderlo), magari con motociclisti davanti che sgombrano il passaggio, non abbia più influenza sugli elettori che non essere presidente di una provincia o avere un'altra carica. Ma vi è una legge, signor Presidente, onorevoli colleghi. È estremamente delicato il momento in cui l'aula vota per questioni che attengono a ciascuno di noi perché, se l'aula è sempre in vetrina, lo è in modo particolare in questi casi, poiché in questi momenti l'aula sta applicando norme che la riguardano direttamente.

Non dico altro, perché, avendo già la Giunta dato due decisioni, ha sottoposto due decisioni all'aula. Vorrei soltanto, signor Presidente, aggiungere che ritengo indispensabile (le chiedo perdono anche sul piano personale se dico parole un po' più calde) non sottoporci ancora ad una scena pubblica che non credo sia di onore per l'applicazione del diritto né per la dignità del Parlamento. Non voglio criticare un voto precedente dell'Assemblea che ha bocciato ciò che la Giunta aveva fatto, ma un giorno intorno ad un tavolo dovremmo dire se questa Giunta delle elezioni deve continuare a fare sedute inutili. Abbiamo una procedura ed un giorno abbiamo contestato la elezione di un collega; e, contestandola, siamo andati in udienza pubblica con tanto di manifesto firmato dal

sottoscritto e affisso fuori, perché è una udienza quasi come un'udienza di una corte, a volte con avvocati che vestono perfino la toga, e discutiamo problemi giuridici. In questa seduta si è deciso una seconda volta; dopodiché si viene in aula, si ridiscute tutto daccapo e si decide una terza volta. Un giorno l'Assemblea, a scrutinio segreto, ha perfino messo in forse le capacità mentali del signor Pitagora, uomo noto un tempo per aver detto che due più due fanno quattro. L'aula ha avuto un sospetto su Pitagora e ha fatto un emendamento sul quale il presidente della Giunta non prende la parola ma fa un commento a distanza, un po' penoso.

Si tratta quindi di vedere se da questi fatti (e raccolgo anche un accenno del collega onorevole Laconi quando ha parlato della necessità di modificare la legge, riferendosi alla legge elettorale) non sia il caso, signor Presidente, di rivedere le cose e che vi sia una Giunta composta di 5-6-7 persone, che esamini le questioni sul piano puramente giuridico, e che quando vi siano dei numeri l'Assemblea non debba votare.

Chiedo scusa, signor Presidente, se sto uscendo un po' dai binari della discussione, ma una volta o l'altra era una cosa che avremmo dovuto pur dirci, e questa cosa a lei, signor Presidente, l'ho già detta. La Giunta ha tutta la buona intenzione di dare la sua collaborazione per rivedere queste cose, ma è indispensabile che poniamo il punto su procedure che non convincono nessuno e che facendo ridiscutere tre volte le stesse questioni portano a soluzioni diverse e danno la sensazione all'opinione pubblica che, quando si toccano temi che riguardano ciascuno di noi in quest'aula, non sempre rispettiamo leggi che pure noi stessi abbiamo fatto.

Io penso che una cosa è importante in ogni occasione: con serietà e con giustizia, soprattutto quando tocchiamo diritti e interessi personali nostri, inchinarsi dinanzi alla maestà della legge. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Onorevole Scalfaro, io prendo atto degli inconvenienti da lei segnalati e non mancherò di interessarne la Giunta del regolamento. D'altra parte, devo osservare che anche la Giunta delle elezioni ha un potere regolamentare e può proporre i rimedi di sua competenza.

Allo stato delle cose non posso comunque non applicare le disposizioni esistenti, che prevedono, nell'ultima fase del procedimento, una discussione e un voto dell'Assemblea; né certamente posso invalidare deliberazioni già avvenute. MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo? La discussione è stata chiusa.

MICELI. Signor Presidente, ritengo che, specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Scalfaro, che hanno investito una questione generale di funzionamento, di poteri e di regolamento della Giunta, per non trovarci eventualmente di fronte ad una votazione difforme che suonerebbe veramente grave contraddizione nei confronti stessi della Camera, sia necessario rinviare la questione alla Giunta.

PRESIDENTE. Non posso accogliere la sua richiesta, onorevole Miceli, di rinviare alla Giunta per un riesame l'elezione contestata dell'onorevole Corrao. Il rinvio potrebbe essere giustificato se dalla discussione fosse emerso che le conclusioni della Giunta furono prese sulla base di documenti incompleti e quindi fosse necessario un riesame delle conclusioni della Giunta sulla base di nuovi elementi di fatto. Non si può chiedere un rinvio solo perché si dà già per scontata una votazione contraddittoria; votazione che invece dobbiamo ancora fare.

Non possiamo quindi che procedere alla votazione sulle conclusioni della Giunta.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei anzitutto sapere se la nota conclusiva del presidente della Giunta delle elezioni allegata alla relazione sul « caso Marras », nota con la quale ci si è rimessi al giudizio della Camera, rifletta il pensiero dell'intera Giunta. Il presidente della Giunta scrive infatti: « I componenti della Giunta delle elezioni che hanno votato la prima o la seconda tesi non hanno escluso la validità di taluni argomenti presentati dai sostenitori della tesi opposta. Tutto ciò spiega l'appello alla Camera perché essa, adottando una delle soluzioni prospettate dalla Giunta, motivi, se lo ritiene, il suo voto ».

Ora, la Camera ha già espresso il suo parere. E noi chiediamo in questo momento che la Giunta, attraverso la parola del suo presidente, chiarisca il suo.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, non possiamo aprire un nuovo dibattito. Noi avevamo all'ordine del giorno due casi di elezioni contestate. Sulla prima contestazione abbiamo discusso e votato. Sulla seconda abbiamo discusso e ora dobbiamo procedere alla votázione. La procedura è questa ed io non intendo derogarvi. Se si desiderava che la Giunta tornasse a riunirsi per un ripensamento e per

dare un orientamento univoco su due casi pressoché identici, si doveva avanzare la richiesta all'inizio della discussione. Ma ora io non posso, dopo la votazione sull'elezione contestata del collega Marras, riviare alla Giunta, per un riesame, il caso Corrao.

GULLO. Vorrei chiedere al presidente della Giunta se sia mantenuta ferma la dichiarazione che ha fatto nella postilla alla relazione

PRESIDENTE. L'onorevole Scalfaro ha già confermato la sua nota conclusiva. Onorevole Gullo, renda la sua dichiarazione di voto.

GULLO. Signor Presidente, mi consenta di aggiungere poche considerazioni a quelle brillantemente ed esaurientemente esposte da coloro che hanno appoggiato la richiesta di convalida dell'elezione dell'onorevole Corrao.

Devo anzitutto rilevare l'assurdità di due decisioni diverse per due casi perfettamente identici. Si afferma che ci si trovi di fronte a disposizioni di incerta interpretazione. L'artcolo 7 stabilisce che « in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto ». Si tratta quindi di vedere se in questo caso siamo di fronte o meno ad uno scioglimento anticipato. Ora, che di scioglimento anticipato si tratti è dimostrato in maniera irrefutabile dal fatto che nel suo decreto il Presidente della Repubblica si richiama, per giustificare il provvedimento, all'articolo 88, che disciplina appunto lo scioglimento.

PRESIDENTE. Ella sta riaprendo la discussione con la Giunta delle elezioni, onorevole Gullo, mentre le sono noti i limiti della dichiarazione di voto.

GULLO. Quello da me dianzi pronunziato non è stato un intervento sul merito della questione. Mi sono infatti limitato a chiedere al presidente della Giunta delle elezioni se ritenga che la precedente votazione sull'elezione contestata dell'onorevole Marras abbia già risolto la questione. Ove non si ritenesse di attenersi a quel precedente, è chiaro che noi abbiamo il diritto di entrare nel merito.

PRESIDENTE. Ogni votazione va considerata a sé stante e ogni elezione contestata deve essere risolta singolarmente. Non si vota su un principio, ma su casi singoli. In sede di discussione sull'elezione contestata dell'onorevole Corrao, le ho dato la parola: in quella sede ella avrebbe avuto il tempo e il modo di svolgere tutti gli argomenti che ritiene utili alla sua tesi.

GULLO. Sono intervenuto chiedendo di conoscere il pensiero del presidente della Giunta delle elezioni. Ma poiché l'onorevole Scalfaro non ha preso la parola, a differenza di quanto ha fatto l'onorevole Amatucci, è evidente che io conservo il diritto di entrare nel merito della questione, cosa che non ho fatto prima perché mi aspettavo una diversa dichiarazione dal presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, come può riaprire la polemica con la Giunta, quando io ho ormai dichiarato chiusa la discussione e ha già avuto luogo la replica del relatore onorevole Basile?

GULLO. Mi limiterò ad illustrare, succintamente, le ragioni del mio voto.

Dicevo che il Presidente della Repubblica, con suo decreto, in base all'articolo 88 della Costituzione, sciolse anticipatamente la Camera dei deputati, per cui si sono avute le elezioni del 28 aprile 1953.

Per questo decreto di scioglimento sono stati sentiti i Presidenti delle Camere, il decreto stesso è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio, quindi non possiamo non rispettare questo decreto che è una legge. Sarebbe strano che non lo fosse per le Camere legislative.

Questo decreto, dunque, ci dà come fatto ineccepibile lo scioglimento anticipato. Possiamo avere opinioni diverse circa la data e la maniera con cui si può pervenire allo scioglimento anticipato delle Camere, ma nel caso concreto ci troviamo di fronte ad una legge che non dà il diritto di dubitarne.

Fatta questa premessa, entriamo sul terreno dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7, secondo il quale il candidato aveva il diritto di dimettersi dalla carica, per la quale sarebbe stato altrimenti ineleggibile, sette giorni dopo l'emissione del decreto di scioglimento. Non so, inoltre, come non si sia fatto capo all'articolo 11 della legge per le elezioni della Camera dei deputati, al fine di pervenire a una giusta decisione.

Si è affermata una cosa curiosa, esservi cicè un vuoto legislativo; per cui si può trarre da questa pretesa constatazione la conseguenza che l'anticipato scioglimento delle Camere si può avere soltanto quando mancano ancora 180 giorni alla fine della legislatura. Ciò darebbe una facoltà veramente straordinaria al Presidente della Repubblica, quella cioè di sciogliere le Camere senza ricorrere al procedimento per lo scioglimento anticipato in quanto, potendole sciogliere in maniera ordinaria 180 giorni prima, toglierebbe alla Camera 5 o 6 mesi di vita cui la stessa avrebbe diritto. Questa è la conseguenza aberrante di una errata premessa.

Ma ritorniamo all'articolo 11 della legge per l'elezione alla Camera dei deputati il quale nel terzo comma recita: « La votazione per la elezione della Camera ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente ». Allora è chiaro che, in dipendenza di questo articolo, la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera e di dichiararne quindi lo scioglimento anticipato può essere esercitata sempre che non si vada oltre il settantesimo giorno prima della fine naturale della Camera. Tutte le volte che questo si verifica, ci si trova di fronte al caso dello scioglimento anticipato, altrimenti questo comma dell'articolo 11 non avrebbe significato.

Poiché, nel caso in esame, lo scioglimento è caduto in una data molto precedente al suddetto termine, è chiaro che, in forza del decreto presidenziale, così inequivocabile, siamo sicuramente di fronte ad uno scioglimento anticipato; per cui il diritto di dimettersi sette giorni dopo il decreto di scioglimento, da parte dei candidati, si uniforma perfettamente a quanto la legge stessa richiede. Era questo ciò che volevo aggiungere alle altre considerazioni che sono state esposte.

SCALFARO, Presidente della Giunta delle elezioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, Presidente della Giunta delle elezioni. Rilevo soltanto che l'appello alla Camera cui facevo cenno nella nota conclusiva presupponeva che la Camera discutesse il problema di principio, come io stesso mi sono permesso di discuterne con lei, signor Presidente, qualche giorno fa, per sapere come si sarebbe condotta la discussione odierna. Ma poiché la discussione di questioni di principio non può mai essere vincolante (dato che la Camera può sempre decidere come crede. anche se dovesse interpretare una norma in un modo piuttosto che in un altro), abbiamo rinunciato a porre il problema di principio. Quindi il nostro appello è rimasto teorico. Ci troviamo di fronte a due casi concreti, o meglio, all'applicazione della norma a due casi. come si trova il magistrato quando l'applica. Questo presuppone che una decisione non vincola necessariamente la decisione successiva. Questo spiega la ragione delle due decisioni della Giunta, e spiega la libertà dell'Assemblea nel decidere anche in questo caso.

FERRI MAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Le dichiarazioni testé rinnovate dall'onorevole Scalfaro, presidente della Giunta delle elezioni, pongono la Camera di fronte al problema di votare un caso concreto che, come tale, investe una persona diversa dall'altro caso su cui la Camera si è pronunciata poco fa, ma che rappresenta una fattispecie completamente identica a quella precedente.

Il gruppo socialista ha espresso prima la sua posizione con l'intervento dell'onorevole Jacometti. Abbiamo detto che, di fronte a una norma - a giudizio dello stesso presidente della Giunta, che ha presentato una nota conclusiva allegata alla relazione sull'elezione contestata dell'onorevole Marras - che presenta lacune e qualche incertezza e consente argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi, ritenevamo non operanti le dimissioni date dopo il termine dei 180 giorni e di conseguenza che fossero da annullare le elezioni degli onorevoli Marras e Corrao, nonostante le diverse conclusioni della Giunta, dovute probabilmente al fatto confingente di una diversa composizione concreta della Giunta stessa nelle due diverse sedute in cui ebbe a pronunciarsi.

Ora, se è vero che la Camera può, con questo voto, pronunciarsi in maniera del tutto indipendente dal voto precedente, è altrettanto vero che, a mio giudizio, questa è un'indipendenza puramente formale e che un voto della Camera, espresso a un'ora o due di distanza su un caso perfettamente analogo, ove fosse difforme, non potrebbe che essere giudicato, dall'esterno, come un voto dominato da un intuitus personae, che in questa materia non sarebbe assolutamente accettabile. Noi non dobbiamo guardare alle posizioni o alle qualità dei deputati di cui si contesta l'elezione, ma dobbiamo guardare esclusivamente alle ragioni giuridiche che militano a favore o contro l'annullamento o la convalida dell'elezione stessa.

Poiché, ripeto – e questo non è stato da alcuno contestato – si tratta di un caso del tutto identico, io ritengo che coloro i quali, nella precedente votazione, si erano pronunciati a favore della tesi dell'annullamento dell'elezione si trovano, ora, in una situazione che pone alla loro coscienza un interrogativo ben preciso: se, cioè, si possa, con un nuovo voto, concorrere a determinare un risultato per avventura diverso, il quale – ripeto – darebbe la sensazione che, trattandosi di ipotesi di ineleggibilità perfettamente identica, sia determinato da una valutazione personale, in questo caso assolutamente inammissibile e da respingere.

Di fronte a questo interrogativo che pongo alla mia coscenza e che ritengo pongano

alla loro coscienza tutti i colleghi che erano e restano, sul piano giuridico, dell'opinione espressa prima dall'onorevole Jacometti, credo che non si possa concorrere, con un voto favorevole, all'annullamento della elezione dell'onorevole Corrao e quindi alle conclusioni della Giunta delle elezioni; concorrere, cioè, con un voto di questo tipo, per avventura, ad una difforme determinazione della Camera, la quale sarebbe certamente giudicata, a ragione, in maniera negativa, come una votazione motivata da ragioni personali.

Dichiaro, pertanto, e ritengo di poter fare questa dichiarazione a nome dei colleghi del mio gruppo che erano dell'avviso precedentemente espresso dall'onorevole Jacometti, che ci asterremo dalla votazione sulle conclusioni della Giunta delle elezioni per l'annullamento della elezione dell'onorevole Corrao.

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto. PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Giunta delle elezioni di annullamento dell'elezione del deputato Corrao, avvertendo che, se tale proposta non sarà approvata, l'elezione s'intenderà convalidata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

#### Comunico il risultato della votazione:

Presenti .						443
Votanti .						416
Astenuti .						
Maggiora	nza					209
Voti fa	vore	vo	li		1	73
Voti co	ntra	ıri			2	43

(La Camera non approva).

Dichiaro pertanto convalidata l'elezione del deputato Corrao per il collegio XXIX (Palermo).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Alini
Abenante	$\Lambda$ lmirante
Accreman	Amadei Giuseppe
Alba	Amasio
Alboni	Amatucci
Alesi Massimo	Ambrosini
Alessandrini	Amendola Giorgio
Alicata	Amendola Pietro

Amodío	${f Breganze}$
Angelini Giuseppe	$\operatorname{Bressani}$
Angelino Paolo	Brighenti
Antonini	Bronzuto
Arenella	Brusasca
$\mathbf{Ariosto}$	Buffone
Armani	Busetto
Armaroli	Buttè
Armato	Buzzetti
Avolio	Buzzi
Azzaro	Cacciatore
Balconi Marcella	Caiati
Baldi Carlo	Caiazza
Baldini Enea	$\operatorname{Calabr}$ ò
Ballardini	Calasso
Barba	Calvaresi
Barbaccia	$\operatorname{Calvetti}$
Barbi Paolo	Calvi
Barca Luciano	Canestrari
Bardini	Cannizzo
Baroni	Cappugi
Bártole	Caprara
Basile Giuseppe	Carra
Bassi Aldo	Cassiani
Bastianelli	Castellucci
Battistella	$\operatorname{Cataldo}$
Bavetta	Catella
Beccastrini	Cattaneo Petrini
Belci	Giannina
Belotti	Cavallari Nerino
Bemporad	Cavallaro France
Bensi	Cavallaro Nicola

erino rancesco Bensi Cavallaro Nicola Beragnoli Ceccherini Berlingúer Luigi Céngarle Bernetic Maria Ceravolo Berretta Ceruti Carlo Bersani Chiaromonte Bertè Cianca Bertinelli Cinciari Rodano

Biaggi Nullo
Biagini
Biagioni
Biancani
Bianchi Fortunato
Colleselli
Colleselli
Colleselli
Colleselli
Colleselli

Biasutti Colombo Vittorino Bisaglia Conci Elisabetta

Bisantis Corghi

 $B_0$ 

Corona Giacomo

Bologna Cossíga
Bonaiti Cottone
Bonea Covelli
Borghi Crapsi
Borra Cuschi

Borra Gucchi Angelo
Borsari Gurti Aurelio
Bosisio Gurti Ivano
Bottari Guttitta
Bova Dagnino

Brandi Dal Cantón Maria Pia

TO 2 A 1	T.	<b>.</b> .	0 1
D'Alema	Fusaro	Lizzero	Origlia
D'Alessio Aldo	Galdo	Lombardi Riccardo	Pagliarani
Dall'Armellina	Galli	Lombardi Ruggero	Pajetta
D'Amato	Galluzzi	Longoni	Pala
D'Arezzo	Gambelli Fenili	Loperfido	Palazzolo
Dárida	Gasco	Lucchesi	Pasqualicchio
De Capua	Gásparı	Lucifredi	Pastore
De Florio	Gatto	Lusóli	Pedini
Degan Costante	Gelmini	Luzzatto	Pellegrino
Degli Esposti	Gennai Tonietti Erisia	Macaluso	Pennacchini
Del Castillo	Gerbino	Magno Michele	Pertini Alessandro
De Leonardis	Gessi Nives	Magrì	Pezzino
Delfino	Gex Corrado	Malfatti Francesco	Piccinelli
Dell'Andro	Ghio	Malfatti Franco	Picciotto
Demarchi	Giachini	Mancini Antonio	Pierangeli
De Maria	Giglia	Manenti	Pietrobono
De Mársanich	Gioia	Mannironi	Pintus
De Marzi Fernando	Giolitti	Marchesi	Pirastu
De Marzio Ernesto	Giorgi	Marchiani	Poerio
De Meo	Girardin	Maziconda	Prearo
De Mita	Gitti	Marotta Michele	Preti
De Pasquale	Giugni Lattari Jole	Marotta Vincenzo	Pucci Emilio
De Polzer	Goehring	Martini Maria Eletta	Quaranta
De Ponti	Golinelli	Martino Edoardo	Quintieri
Diaz Laura	Gombi	Martuscelli	Racchetti
Di Benedetto	Gorreri	Maschiella	Radi
Dietl	Granati	Massari	Raffaelli
Di Leo	Graziosi	Matarrese	Raia
Di Lorenzo Sebastiano	Greggi Agostino	Mattarelli Gino	Rampa
Di Mauro Ado Guido	Grezzi Luigi	Maulini	Raucci
Di Mauro Luigi	Grimaldi	Mazza	Re Giuseppina
D'Ippolito	Guariento	Mazzoni	Reale Giuseppe
Divittorio Berti Bal-	Guerrieri	Melloni	Riccio
dina	Guerrini Rodolfo	Menchinelli	Righetti
Donát-Cattín	Guidi	Mengozzi	Ripamonti
D'Onofrio	Gullo	Merenda	Romanato
Durand de la Penne	Gullotti	Messinetti	Rosati
Élkan	Illuminati	Miceli	Rossi Paolo
Ermini	Imperiale	Micheli	Rossi Paolo Mario
Fabbri Francesco	Ingrao	Migliori	Rossinovich
Fabbri Riccardo	Iotti Leonilde	Minio	Rubeo
Failla	lozzelli	Miotti Carli Amalia	Ruffini
Fasoli	Isgrò	Misasi Riccardo	Russo Carlo
Ferioli	Jacazzi	Monasterio	Russo Spena
Fibbi Giulietta	Làconi	Morelli	Sabatini
Finocchiaro	Laforgia	Mussa Ivaldi Vercelli	Sacchi Giuseppe
Fiumanò	Lajólo	Nannini	Salvi Franco
Foa	Lami	Nannuzzi	Sammartino
Folchi	Landi	Napolitano Luigi	Sandri Renato
Forlani	La Penna	Natali Lorenzo	Sangalli
Fornale	Lattanzio	Natoli Aldo	Sanna
Fortini	Lauricella	Natta	Sarti Adolfo
Fracassi	Lenti	Negrari	Savio Emanuela
Franceschini	Leonardi	Nicoletto	Scaglia Giovanni
Franceschiii Franchi Franco	Leone Raffaele	Nicosia	Scalfaro
Franco Pasquale	Leopardi Dittaiuti	Novella	Scarascia Mugnozza
Franco Raffaele	Lettieri	Ognibene	Scarpa Scarpa
Franco Ranaele Franzo Renzo	Li Causi	Olmini	Scionti
I IUIIZU ILUIIZU	DI Causi	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COLOTIO

Sedati Tognoni Semeraro Toros Mario Tozzi Condivi Serbandini Sereni Tremelloni Seroni Trentin Servello Truzzi Ferdinando Sforza Turchi Luigi Sgarlata Marcello Turnaturi

Silvestri Urso Simonacci Valori Soliano Vecchietti Sorgi Venturoli Spagnoli Verga Spallone Veronesi Speciale Vespignani Spinelli Vestri Stella Vetrone Sullo Viale Sulotto Vianello Tagliaferri Vicentini

Tàntalo Villani Vittorino

Taverna Vincelli

Tempia Valenta Viviani Luciana

Terranova Corrado Zaccagnini Tesauro Zanibelli

Titomanlio Vittoria Zanti Tondi Carmen

Todros Alberto Zincone Togni Zóboli

#### Si sono astenuti:

Abate Greppi Antonio Anderlini Guadalupi Baldani Guerra Loreti

Berlingúer Mario Mezza Maria Vittoria

Bertoldi Mosca Brodolini Palleschi Della Briotta Pieraccini De Pascális Principe Di Nardo Romano Di Piazza Scricciolo Di Primio Servadei Di Vagno Venturini Dossetti Zappa

Ferri Mauro

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alatri Foderaro
Barzini Malvestiti
Biaggi Francantonio Marzotto
Bianchi Gerardo Napoli
Codignola Sinesio
Colasanto Vedovato
Di Giannantonio Villa

Ferrari Virgilio

(concesso nella seduta odierna):

Berloffa Carcaterra Bima Spádola

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla V Commissione (Bilancio) in sede referente, con il parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della XIII, della XIII e della XIV Commissione:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1965 » (1686).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1672); Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile (1673); Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito (1674); Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso (1675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie; Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile; Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito; Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

Come la Camera ricorda, nella seduta di stamane si sono avute le repliche dei relatori e del ministro.

Passiamo all'esame del disegno di legge

Su questo disegno di legge è stato presentato un ordine del giorno a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri, che il Governo ha accettato a titolo di raccomandazione.

Onorevole Di Mauro, dopo le dichiarazioni del Governo insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

DI MAURO LUIGI. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge (identico nei testi del Senato e della Commissione). Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« E convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assun-

zione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie ».

PRESIDENTE. L'articolo 1 del decretolegge è così formulato:

« Per il periodo dal 1º settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47.4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopra indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1º settembre 1964 al 31 dicembre 1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi.

Per lo stesso periodo indicato nei precedenti comma. l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1º settembre 1964 al 31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi ».

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno proposto di aggiungere, all'articolo 1 del decretolegge, al primo comma, dopo le parole: « della legge 4 agosto 1955, n. 693 », le parole: « nonché, infine, l'onere pari alla metà dei contributi agricoli unificati gravanti sulle imprese agricole, sui coltivatori diretti, sui mezzadri e sui coloni ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. Il provvedimento in esame, come afferma il relatore, « è la risposta del Governo alla richiesta da più parti avanzata di voler incoraggiare e favorire l'industria esportatrice per i benefici effetti che ne possono derivare sulla bilancia commerciale». La relazione prosegue poi rilevando che esso « si inquadra in una serie di altri provvedimenti che tendono a procurare allo Stato i mezzi finanziari per investimenti produttivi ». In sostanza, quindi, il provvedimento rappresenta un sollievo da determinati oneri per alcuni ben individuati settori. Ma tra questi, purtroppo, ancora una volta, non vediamo incluso il settore agricolo, il quale invece gode di un beneficio limitato ad appena 140 milioni e che deriva, per puro caso, dallo sgravio di una delle voci assunte dallo Stato.

Per quali ragioni tra i vari settori che vengono a beneficiare del provvedimento non viene incluso il settore agricolo? Il relatore ci dice qualche cosa a questo riguardo: egli osserva infatti che l'assistenza e la previdenza ai lavoratori dell'agricoltura gravano già in larga parte sugli altri settori. Aggiunge anche: « Quando si rivedrà il quadro completo del finanziamento della previdenza, ove si adottassero interventi specifici a beneficio del settore agricolo, oppure nel caso si operasse per rivedere l'intero quadro assicurativo a sostegno dell'agricoltura che abbisogna di nuovi interventi, sarebbe lecito rivedere il tutto ». A questo proposito egli ci ha preparato anche uno specchio per dimostrare come, effettivamente, 1 contributi del settore agricolo gravino in misura minore sull'impresa che non quelli degli altri settori.

Vorrei richiamarmi, una volta tanto, ai risultati di quella conferenza nazionale della agricoltura e del mondo rurale alla quale, tanto spesso e in varie occasioni, il Governo ha fatto riferimento quando evidentemente questi risultati giovavano ai suoi scopi. In questo caso, invece, nel quale quei risultati avrebbero probabilmente potuto portare a qualche concreto beneficio per l'agricoltura, il Governo non si è richiamato ad essi.

Che cosa espresse la conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale a questo

proposito? Essa auspicò, in maniera palese, un urgente sgravio dei contributi a carico delle imprese agricole, tale da consentire un più ampio respiro, nuovi investimenti e nuova vitalità per l'agricoltura.

Ma, evidentemente, in questa occasione l'auspicio di quella conferenza è stato completamente dimenticato, anzi ci si dice completamente il contrario, e cioè che il settore agricolo è quello che meno di ogni altro abbisogna di un sollievo.

Ora, credo che le condizioni dell'agricoltura italiana siano note a tutti. L'agricoltura italiana fra tutti i settori economici è indubbiamente quello in maggior crisi: è una crisi lunga, è una crisi dolorosa, è una crisi, soprattutto, che non si avvia ad alcuna via di uscita. Il settore agricolo, come gli altri settori, deve affrontare con i propri prodotti la esportazione e l'affronta spesso in condizioni più difficili, spesso in condizioni addirittura di sottocosto.

Sono questi i motivi che hanno ispirato il nostro emendamento, che tende ad includere fra gli oneri previdenziali che vengono ad essere alleggeriti dalle norme del disegno di legge in esame anche i contributi agricoli.

#### Presidenza del Vicepresidente ROSSI

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno proposto di aggiungere, al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « e per quanto riguarda l'onere derivante dal 50 per cento dei contributi agricoli unificati ripartendo pro quota tra gli istituti come di competenza ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA. Il secondo emendamento all'articolo 1 presentato dal nostro gruppo è stato già in buona sostanza illustrato dal collega Leopardi Dittaiuti. Tuttavia desidero dire qualcosa di più, perché quando si parla di agricoltura il discorso potrebbe essere vastissimo e potrebbe trovar fine soltanto quando fossimo di fronte ad un provvedimento legislativo che affrontasse il problema fondamentale: quello di varare un testo unico delle leggi relative all'agricoltura, sia sotto il profilo tecnico e produttivistico, sia sotto il profilo fiscale.

Questo emendamento vuole indicare il modo con cui, approvato l'emendamento Leopardi Dittaiuti, l'onere derivante allo Stato dovrebbe essere ripartito fra i vari istituti.

Desidero riferirmi a quanto ha scritto l'onorevole Zanibelli nella sua relazione: « Nel quadro dei provvedimenti cosiddetti anticongiunturali, questo decreto è la risposta del Governo alla richiesta da più parti avanzata di volere incoraggiare e favorire la industria esportatrice per i benèfici effetti che ne possono derivare alla bilancia commerciale». La nostra parte politica è accusata di essere quella che difende l'industria, sul piano proprio delle agevolazioni, perché essa è il cuore pulsante dell'economia della nazione; ma a noi sta a cuore anche la situazione costantemente congiunturale dell'agricoltura. Sono diversi anni che l'agricoltura vive una vita asfittica per mancanza di redditi e reclama (l'eco di questo richiamo si è fatta sentire anche in sede di conferenza dell'agricoltura e del mondo rurale e anche nel consesso più vasto ed ufficiale della Comunità economica europea) di essere alleggerita dal peso fiscale che grava su di essa per quanto concerne soprattutto le supercontribuzioni. A tal proposito noi abbiamo presentato anche un emendamento che illustreremo successivamente. Ora, se è vero che l'industria ha sopperito molte volte alle carenze dell'agricoltura, è pur vero che ciò non ha sanato le piaghe dell'agricoltura; e una di queste piaghe è particolarmente sentita nel Mezzogiorno, dove il mondo agricolo è in costante fermento per i cosiddetti contributi unificati che gravano direttamente su tutte le aziende, sia piccole coltivatrici, sia agricole capitalistiche, e hanno determinato gravi squilibri anche sul piano della tranquillità sociale.

Sappiamo infatti che molte procedure esecutive sono in corso a carico di agricoltori che sono caduti nelle sanzioni della legge, la cui applicazione è inficiata - come sappiamo dalla magistratura ordinaria, che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per un giudizio di legittimità. Sappiamo ancora che sono pendenti molte partite per contributi unificati non versati.

Ebbene, è giunto il momento di porre una sanatoria a questa situazione, non soltanto bonificando tutte le posizioni fin qui esistenti, ma inserendo in questo provvedimento beneficî veramente concreti a favore degli agricoltori, attraverso la riduzione a metà degli oneri contributivi per tutta l'agricoltura, e particolarmente dei contributi unificati.

Questo emendamento è quindi esplicitamente e chiaramente connesso a quello precedentemente illustrato e credo che dovremmo trovare comprensione in tutti i settori della Camera per la sua approvazione, dato che esso

non comporta un aggravio eccessivo di spesa. Mi permetto quindi di raccomandarlo all'approvazione della Camera in accoglimento dell'invocazione del settore agricolo, soffocato dalla pressione contributiva.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Malfatti Francesco, Mazzoni, Raffaelli, Lenti, Di Mauro Luigi e Venturoli hanno proposto di sostituire, al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « contributo straordinario di lire 6,1 miliardi », con le altre: « contributo straordinario di lire 9,9 miliardi »;

conseguentemente, di aumentare le cifre di cui agli articoli 3 e 4.

MALFATTI FRANCESCO. Chiedo di svolgere congiuntamente anche il nostro emendamento all'articolo 2, giacché i due emendamenti sono strettamente collegati: il primo tende infatti ad aumentare l'area dell'esenzione. l'altro tende a raggiungere l'obiettivo per cui ciò dovrebbe avvenire.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 2 del decreto-legge è così formulato:

« Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1º settembre 1964 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:

a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, stabilito nella misura del 2 per cento delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;

b) contributo di solidarietà di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58 per cento delle retribuzioni.

Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:

- a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30 delle retribuzioni è ridotta al 2 per cento delle retribuzioni;
- b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del

19 per cento delle retribuzioni, è ridotta al 18,65 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6 per cento a carico del lavoratore ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, alinea a), in fine, le parole: « le aziende artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esentate anche dal pagamento del restante 2 per cento ».

L'onorevole Francesco Malfatti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MALFATTI FRANCESCO. Abbiamo presentato questi emendamenti perché, a parte i motivi esposti nella discussione generale e per i quali siamo contrari a questo provvedimento, siamo dell'avviso che il provvedimento stesso potrebbe subire qualche miglioramento tenendo conto del fatto che non si può mettere sullo stesso piano aziende monopolistiche e aziende artigiane. Il Governo e la maggioranza affermano che è stato tenuto conto di questo principio, ma le cose non stanno così. Si legge nella relazione Zanibelli: «È da respingersi la tesi avanzata che alla riduzione degli oneri sociali, o "fiscalizzazione" degli oneri, si sia provveduto per accogliere le richieste del mondo industriale, tanto peggio dei monopoli ». E più avanti: « Si deve comunque smentire che trattisi di un regalo ai monopoli; che ne beneficino i grandi complessi, anziché i piccoli ed altro ».

L'onorevole Zanibelli vuole intendere che si avverte l'esistenza del problema di uno sgravio discriminato. Egli scrive: « È vero infatti che noi ci troviamo in difficoltà rispetto ad altri paesi per cause varie, ma ciò non riguarda pochi complessi monopolistici bensì larga parte delle medie ed anche piccole industrie italiane... ». E avviandosi alla conclusione, aggiunge: « Invero le considerazioni negative che comunemente si fanno attorno al sistema attuale di pagamento dei contributi in rapporto al carico salariale, conducono a giudicare che il beneficio va a maggior favore delle aziende che sono più danneggiate dal sistema vigente ».

Il Governo e la maggioranza avvertono che esiste un problema di differenziazione nella esenzione del carico contributivo. Il Governo e la maggioranza riconoscono che la crisi attuale colpisce non soltanto i monopoli, ma larga parte delle piccole e medie aziende. Il Governo e la maggioranza affermano che nel provvedimento si è tenuto conto di ciò.

Circa i primi due punti vorremmo sottolineare che la situazione delle aziende arti-

giane è disperata. Il nostro gruppo ha sempre invocato provvedimenti intesi alla diminuzione del carico contributivo, provvedimenti di sgravi fiscali e di agevolazioni creditizie. Oggi, per la politica che si è seguita, la situazione delle aziende artigiane è notevolmente peggiorata (restrizione del credito, restrizione del mercato, doppia riduzione del reddito artigiano e per una diminuzione delle entrate e per un aumento delle uscite, aumento del costo della vita, dei servizi, delle imposte e tasse, ecc). Sulla situazione in cui versa oggi l'azienda artigiana, penso dovremmo essere d'accordo.

Non siamo più d'accordo quando voi dite che nel provvedimento si tiene conto di questa situazione.

Vediamo meglio. A pagina 5 della relazione Roselli, presentata al Senato, vi è una tabella sul carico contributivo in rapporto al salario. Mi pare superfluo dire che i salari pagati nelle aziende artigiane sono inferiori a quelli pagati nell'industria. La cosa non è giusta, perché gli artigiani devono essere difesi sul piano della politica anzidetta di sgravi fiscali, della diminuzione del carico contributivo, ecc.; è un fatto, però, che vi sono contratti provinciali che sanciscono retribuzioni inferiori a quelle che vengono corrisposte ai lavoratori della stessa categoria nel settore industriale.

Si deve poi aggiungere che l'azienda artigiana non ha dirigenti o impiegati e non ha bisogno di ricorrere a manodopera altamente specializzata, poiché è lo stesso artigiano, proprietario e conduttore dell'azienda, ad essere un operaio altamente qualificato e specializzato.

Concludendo su questo punto, voglio dire che – sulla tabella allegata alla relazione Roselli – possiamo tracciare una riga a metà, considerando che le retribuzioni comprese fra le 500 e le 2.500 lire giornaliere riguardano prevalentemente le aziende artigiane (soltanto in parte anche le altre aziende, nella misura in cui hanno manodopera che rientra contrattualmente in tali retribuzioni), mentre le retribuzioni che vanno dalle 3.000 alle 5.000 lire giornaliere riguardano quasi esclusivamente le grandi aziende.

Ebbene, come stanno le cose, secondo la citata tabella? L'incidenza del carico contributivo sulla retribuzione da lire 500 è di lire 293,34 (e quando parlo di tale incidenza mi riferisco sia ai contributi pagati dai datori di lavoro sia a quelli pagati dei lavoratori), pari al 58,66 per cento. Tale incidenza scende al 49,67 per cento per la retribuzione da 5.000

lire giornaliere. Come si vede, l'incidenza è maggiore per le retribuzioni più basse e minore per quelle più alte.

Ciò, com'è noto, è dovuto ai massimali per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni.

La maggioranza afferma che il beneficio va a vantaggio delle aziende più danneggiate dall'attuale sistema, quelle cioè che corrispondono salari compresi fra le 500 e le 2.500 lire, ma ciò non è vero. L'onorevole Zanibelli, il quale ha sostenuto, nella sua relazione, tale tesi, dovrebbe spiegarci come il provvedimento favorisca appunto le aziende più danneggiate.

Il provvedimento prevede il trasferimento a carico dello Stato del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per un onere di 47 miliardi e 400 milioni. Tale contributo ammonta attualmente al 2 per cento delle retribuzioni.

È poi previsto un intervento con il quale si riduce dello 0,30 per cento il contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione, per un importo di 6 miliardi e cento milioni, mentre è interamente « fiscalizzato » il contributo per l'assicurazione malattia dei lavoratori agricoli, per un importo di 9 miliardi e 700 milioni. Infine è prevista una parziale « fiscalizzazione » del contributo a carico del Fondo adeguamento pensioni, contributo che scende dal 6,35 al 6 per cento, con un onere per lo Stato di 6 miliardi e 800 milioni che, sommato ai precedenti, porta ad un onere totale di 70 miliardi.

In complesso lo sgravio contributivo è del 3,23 per cento sulle retribuzioni; tenuto conto della diminuzione dello 0,35 per cento a favore dei lavoratori, resta il 2,88 per cento a beneficio dei datori di lavoro.

Ora, se applichiamo la percentuale del 2,88 per cento in meno alle attuali retribuzioni, ci accorgeremo che le differenze fra le incidenze sul carico contributivo dei datori di lavoro restano identiche, in virtù di un semplice ragionamento aritmetico: applicando la stessa percentuale in diminuzione a fattori diversi, le differenze fra gli stessi fattori restano immutate.

Quanto ho detto penso sia sufficiente a dimostrare come nessun maggiore vantaggio derivi, dal presente provvedimento, alle piccole e medie aziende rispetto alle grandi.

Sono questi i motivi per i quali insistiamo sui nostri emendamenti, che tendono appunto ad introdurre nel provvedimento il principio dello sgravio discriminato e ad indurre la maggioranza a trarre le logiche conseguenze da quanto essa stessa afferma, ad esempio a pagina 3 della relazione Zanibelli.

ZANIBELLI, *Relatore*. Ella, onorevole Malfatti, si è limitato a leggere nella mia relazione i passi che le facevano comodo.

MALFATTI FRANCESCO. Onorevole Zanibelli, è scritto nella sua relazione: « Si deve comunque smentire che trattisi di un regalo ai monopoli; che ne beneficino i grandi complessi, anziché i piccoli ed altro ». Qui già si lascia intendere che il beneficio è a vantaggio più dei piccoli che dei grandi. Ed ella continua: « Invero le considerazioni negative che comunemente si fanno attorno al sistema attuale di pagamento dei contributi in rapporto al carico salariale, conducono a giudicare che il beneficio va a maggior favore delle aziende che sono più danneggiate dal sistema vigente». Questa è un'affermazione gratuita che deve essere dimostrata. Se ella applicherà la diminuzione del 2,88 per cento, si accorgerà che la differenza percentuale fra il carico contributivo sulle 500 lire ed il carico contributivo sulle 5.000 lire di retribuzione rimane identica. Questo, come ho già detto, per il principio aritmetico per cui, applicando la stessa percentuale in diminuzione a fattori diversi, le differenze fra i fattori restano le stesse.

Ripeto che abbiamo presentato i nostri emendamenti anche per voi, colleghi della maggioranza, se resta valido quanto in proposito ella, onorevole Zanibelli, ha scritto, e me ne compiaccio, nella sua stessa relazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro Luigi, Miceli, Tognoni, Mazzoni, Malfatti Francesco, Raffaelli, Lenti, Venturoli e Rossinevich hanno proposto di aggiungere all'articolo i del decreto-legge, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento della gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, stabilito dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 19663, n. 9, lo Stato concorre al finanziamento della stessa gestione per il periodo 1º settembre-31 dicembre 1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 4 miliardi e 270 milioni.

Fermo restando il concorso dello Stato al finanziamento dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle casse mutue comunali e provinciali per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964 con

un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi e 270 milioni ».

DI MAURO LUIGI. Chiedo di svolgere congiuntamente anche il nostro emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge, in fine, i seguenti commi:

« Il contributo integrativo per la gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri previsto dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, limitatamente alla quota posta a carico del colono e del mezzadro, è esentato per il terzo quadrimestre dell'anno 1964.

La misura del contributo dovuto dai coltivatori diretti per il funzionamento della gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è ridotta del 50 per cento per il terzo quadrimestre dell'anno 1964 ».

L'onorevole Luigi Di Mauro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DI MAURO LUIGI. Gli emendamenti hanno lo scopo di estendere ai coltivatori diretti e ai coloni e mezzadri le provvidenze adottate a favore dell'industria (soprattutto della grande industria) attraverso l'assunzione da parte dello Stato di alcune forme di assicurazione sociale.

Siamo d'accordo con il relatore onorevole Zanibelli sul fatto che questo è un provvedimento anticongiunturale e non di riforma del sistema di finanziamento della previdenza; ma appunto perché si tratta di un provvedimento anticongiunturale riteniamo che non si possa trascurare un settore così delicato come quello dell'agricoltura e dell'azienda dei coltivatori diretti in particolare.

Se non vado errato, uomini politici della maggioranza ed economisti hanno sostenuto che la sfavorevole congiuntura è determinata dalle difficoltà di esportazione della nostra produzione industriale nonché dalla scarsa produzione agricola, che si è dimostrata incapace di far fronte alle aumentate esigenze dei consumi e ci costringe pertanto ad un eccesso di importazione di prodotti alimentari.

Se così è, nel momento in cui si adottano provvedimenti intesi a fronteggiare la congiuntura sfavorevole (a parte l'efficacia maggiore o minore dei provvedimenti stessi) non si può affrontare un aspetto del problema, quello industriale, e trascurare totalmente

l'altro, certamente non meno importante, quello agricolo.

Sappiamo bene che le questioni dell'agricoltura non si risolvono con gli sgravi contributivi. Sappiamo bene che occorrono ben più adeguati e radicali provvedimenti in ordine alla eliminazione totale della rendita parassitaria, che tuttora grava pesantemente sull'agricoltura e ne ostacola ogni possibilità di progresso, in ordine al problema degli aiuti tecnici ed economici per le trasformazioni agrarie e il potenziamento dell'azienda contadina e delle associazioni contadine, in ordine ai prezzi dei concimi, delle macchine agricole, delle attrezzature nonché all'organizzazione di vendita dei prodotti.

Ma se a tutto ciò non si è arrivati per la colpevole e grave posizione delle maggioranze e dei governi che si sono succeduti in tutti questi anni, per cui oggi la situazione della azienda contadina è diventata drammatica, se vi è, come vi è, nell'azienda contadina una crisi (ben più che una congiuntura sfavorevole), e se intendiamo affrontare alcuni aspetti della congiuntura in termini di sgravi contributivi, non possiamo non tenere presente la situazione delle nostre campagne e di milioni di contadini. La stessa conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale, a suo tempo, esaminando i gravi problemi relativi alla crisi dell'azienda contadina, propose, tra gli altri provvedimenti, lo sgravio urgente di almeno il 50 per cento dei contributi previdenziali che gravano sui coltivatori diretti.

Questa proposta trovò immediata eco nel Parlamento attraverso apposite proposte di legge presentate da vari settori politici, compresi quelli della maggioranza. Orbene, anziché andare in questa direzione, si è operato invece in senso opposto.

Gli agrari si sono visti ridurre progressivamente le loro contribuzioni, che sono passate da 43 miliardi e mezzo del 1955 agli attuali 22 miliardi (teoricamente, perché in effetti non pagano neppure questi, come è stato dimostrato da una tabella annessa alla relazione Zanibelli). I contadini, invece, hanno visto aumentati continuamente i loro contributi, che sono passati da 8 miliardi e mezzo del 1955 ai 50 miliardi di oggi.

Ora, con il provvedimento in esame si propone una riduzione di ben 210 miliardi all'anno sugli oneri previdenziali a carico degli industriali, ma si trascura del tutto il settore dei coltivatori diretti nonché quello dei coloni e dei mezzadri, anche essi chiamati a notevole contribuzione.

Si dice che il settore agricolo oggi riceve in prestazioni molto di più di quanto paga, e quindi è inopportuno ridurne le contribuzioni. A parte il fatto che di tale scarso carico contributivo chi più ha beneficiato non sono i lavoratori, ma gli agrari, coloro che traggono rendite parassitarie dalle campagne, e che pertanto una più alta contribuzione avrebbe bene operato, nel senso di ridurre la rendita parassitaria; a parte il fatto che le anticipazioni finora fatte ai fondi speciali non possono né debbono significare il passaggio di questi oneri ad altri settori; a parte tutto ciò, e limitatamente al settore dei coltivatori diretti, non vi è dubbio che il problema non può essere affrontato in termini di contribuzioni e relative prestazioni, bensì in termini di prestazioni garantite da ricavi derivanti da tributi, cioè dalla fiscalizzazione degli oneri sociali in questo settore.

È con questa visione che abbiamo presentato i nostri due emendamenti.

Con il primo chiediamo che, fermi restando gli attuali concorsi dello Stato ai finanziamenti delle leggi relative alla previdenza sociale e alla cassa mutua dei lavoratori agricoli, si impegni un contributo straordinario dello Stato.

Con il secondo proponiamo l'esenzione dei contributi integrativi per i coloni ed i mezzadri, nonché la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti.

Noi riteniamo che l'accoglimento di questi emendamenti potrà favorire un più ampio esame dell'intero problema previdenziale nel settore agricolo e soprattutto l'avvio di una serie di provvedimenti necessari, a nostro giudizio, per superare la drammatica situazione dell'azienda contadina e creare le condizioni per un più rapido e ordinato sviluppo della nostra agricoltura.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno proposto di aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

« Inoltre, per il periodo dal 1º settembre 1964 al 31 dicembre 1964 è a carico dello Stato la erogazione di un contributo straordinario di 5 miliardi per la assicurazione obbligatoria di malattia dei coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576 ».

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEOPARDI DITTAIUTI. In aggiunta allo emendamento illustrato precedentemente, in base al quale chiediamo lo sgravio della metà degli oneri derivanti dai contributi agricoli unificati, riteniamo di dover proporre l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria di malattia ai coltivatori diretti, e ciò in considerazione della pesantezza e della situazione di questa gestione. Sappiamo infatti che la gestione dell'assicurazione malattia dei coltivatori diretti presenta enormi passività.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno proposto di aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge, al secondo comma, la seguente alinea c):

« c) le tariffe in base alle quali sono stati corrisposti i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura in proprio e per i lavoratori dipendenti, nonché dai concedenti di terreni a mezzadria e colonia e dai rispettivi coloni e mezzadri sono ridotti del 50 per cento rispetto alle misure corrisposte nel 1963 ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA. L'emendamento tende a far sì che il 50 per cento degli oneri previdenziali di cui trattasi sia addossato allo Stato, in modo che si possa corrispondere alle aspettative di una diminuzione della pressione fiscale nel campo agricolo.

PRESIDENTE. L'articolo 3 del decretolegge è così formulato:

« Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire 70 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi sarà versata dal Fondo al bilancio dell'entrata per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 ».

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bonea, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno proposto di sostituire, al primo e secondo comma le parole: « 70 miliardi », con le altre: « 85 miliardi ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questo emendamento, congiuntamente con quello da noi presentato all'articolo 4 e con l'articolo aggiuntivo 4-bis.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 4 del decreto-legge è così formulato:

« All'onere in lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire le parole: « 70 miliardi », con le altre: « 85 miliardi ».

Gli onorevoli Bonea, Leopardi Dittaiuti, Pucci Emilio e Ferrari Riccardo hanno inoltre proposto il seguente articolo 4-bis:

« Le imposte e le sovrimposte fondiarie gravanti sui terreni e sui redditi agrari per l'anno in corso sono ridotte alla metà di quelle risultanti negli ultimi ruoli in riscossione. Resta ferma la esenzione dell'imposta erariale per i terreni classificati montani ai sensi della legge 29 luglio 1952, n. 99.

La copertura per l'onere derivante dal presente articolo verrà affrontata con gli introiti derivanti dalle leggi 12 aprile 1964, nn. 189 e 190 ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA. Il nostro articolo aggiuntivo è veramente importante, perché si riferisce ad un inconveniente molto grave a cui è sottoposto particolarmente il Mezzogiorno, costantemente bombardato dalle sovrimposte fondiarie che gravano sui terreni e sui redditi agrari. Noi chiediamo che queste imposte e sovrimposte fondiarie siano, per l'anno in corso, ridotte alla metà di quelle risultanti negli ultimi ruoli in riscossione, ferma restando la esenzione dell'imposta erariale per i terreni classificati montani ai sensi della legge 29 luglio 1952, n. 991.

Il maggiore onore globale comportato dai nostri emendamenti si aggira su una cifra di 15 miliardi circa. 9 miliardi e 500 milioni rappresentano il 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro della agricoltura in proprio e per i lavoratori dipendenti, nonché dai concedenti di terreni a mezzadria e colonia e dai rispettivi coloni e mezzadri, mentre l'ammontare complessivo dei contributi agricoli unificati veri e propri è di 14 miliardi. Se le nostre proposte di sgravio fossero accolte, l'impegno per lo Stato ammonterebbe a 9 miliardi e mezzo, più 5 miliardi che costituiscono il contributo straordinario per le assicurazioni obbligatorie di malattia dei coltivatori diretti. Avremmo, così, un totale di 14 miliardi e 500 milioni; ciò porterebbe l'impegno previsto da 70 miliardi a 84 miliardi e 500 milioni, che noi proponiamo di arrotondare, ai fini della copertura, a 85 miliardi.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere derivante dalla riduzione a metà delle imposte e sovrimposte fondiarie gravanti sui terreni e sui redditi agrari, il nostro articolo aggiuntivo propone che detta copertura venga affrontata con gli introiti derivanti dalle leggi 12 aprile 1964, nn. 189 e 190: la prima ha aumentato l'imposta sulla benzina e sugli idrocarburi, la seconda ha aumentato l'imposta di acquisto sulle autovetture e sulle imbarcazioni da diporto.

I nostri emendamenti rappresentano uno dei modi per andare incontro alle trepide aspettative del mondo agricolo e perciò credo che la Camera, non approvandole (se questa fosse l'intenzione dei gruppi che costituiscono la maggioranza, soltanto per una impostazione politica e per la volontà di non rinviare questo provvedimento modificato all'altro ramo del Parlamento), non farebbe torto al mio gruppo, ma al mondo agricolo, che aspetta con ansia l'appagamento delle sue esigenze e il sodisfacimento delle sue aspirazioni.

PRESIDENTE. Qaul è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ZANIBELLI, Relatore. Potrei esprimere un parere ampio e motivato, ma dovrei ripetere in gran parte considerazioni che ho svolto questa mattina. Logicamente non posso costringere i colleghi dell'opposizione ad ascoltarmi, però sono convinto che, se avessero udito alcune delle motivazioni che hanno indotto il mio gruppo a sostenere l'attuale formulazione di questo provvedimento, molto probabilmente non avrebbero esposto talune considerazioni con cui hanno accompagnato lo svolgimento dei loro emendamenti. (Interruzione del deputato Bonea).

Il primo emendamento Leopardi Dittaiuti propone una riduzione dei contributi nel settore agricolo. Nella mia relazione ho messo in evidenza che la situazione nel settore agricolo è del tutto eccezionale dal punto di vista del raffronto tra contributi e prestazioni previdenziali. Noi siamo infatti di fronte ad un introito complessivo di 73 miliardi per contributi e ad una spesa effettiva per prestazioni previdenziali di 553 miliardi. In questa situazione mi sembra assurdo chiedere una ulteriore riduzione dei contributi che, se potrebbe far piacere agli agricoltori, non si inquadrerebbe affatto nella logica che sta alla base di questo provvedimento. In effetti, con esso si tende a favorire l'esportazione dei prodotti industriali, mettendo le imprese che esportano impianti e prodotti in grado di competere più facilmente sul mercato internazionale. Non sto a ripetere le ragioni che lo hanno giustificato, ma desidero ribadire che non è opportuno affrontare in questa sede i problemi particolari che attengono all'agricoltura. Sarebbe improprio, oltre che estemporaneo. Respingendo questo emendamento, la maggioranza della Commissione non vuole negare la necessità di ulteriori interventi in agricoltura al fine di pervenire ad un minore carico fiscale, né intende disconoscere che il sistema dei contributi unificati necessiti di un ulteriore perfezionamento, ma desidera ribadire che non è questa la sede per la trattazione di un problema del genere.

Del resto, lo stesso collega onorevole Trombetta, che sicuramente esponeva un suo punto di vista personale, non del gruppo liberale, ha affermato che non avrebbe riproposto questi emendamenti, che già erano stati presentati al Senato dai senatori liberali, muovendosi il provvedimento su una logica diversa.

Quanto al primo emendamento Bonea, che si riferisce ai criteri di ripartizione tra gli istituti, esso è legato al precedente e quindi la Commissione è contraria.

Al collega Francesco Malfatti vorrei dire che chi sostiene che il sistema contributivo attuale è ingiusto, in quanto incide maggiormente su chi ha un maggior carico di manodopera rispetto a chi ha proporzionalmente al numero dei lavoratori un maggior apporto di capitale, fa un'affermazione che condivido, come ho scritto anche nella relazione. Ricavare però da questo discorso la deduzione che, nel momento in cui si applica la riduzione degli oneri sociali, questo inconveniente si aggravi è veramente una estrapolazione che neanche dal punto di vista puramente matematico regge; perché, se è vero che paga il maggior contributo chi ha il maggior numero di dipendenti, è altrettanto vero che dalla riduzione delle aliquote trae un maggior beneficio chi ha il maggior numero di lavoratori occupati. L'ho già scritto nella relazione, l'ho ripetuto stamane, lo ripeto ancora: non diciamo che l'attuale sistema è quello che deve mantenersi per il futuro. Noi affermiamo che in futuro dovrà rivedersi il sistema di finanziamento della previdenza e dell'assistenza, eliminando l'anomalia per cui chi ha maggior numero di lavoratori dipendenti si trova nella condizione di pagare più elevati contributi. Ciò favorirebbe anche le industrie che maggiormente sono impegnate sul piano dell'esportazione dei prodotti sul mercato stra-

niero, e quindi noi siamo interessati duplicemente alla revisione di questo sistema. Ma questa non è la sede per parlarne: qui si tratta di un provvedimento anticongiunturale, in ordine al quale si è ritenuto che sia opportuno abbattere in una determinata misura l'onere sociale ponendo a carico della collettività ciò che prima era a carico del solo settore industriale. Per questi motivi la Commissione è contraria al primo emendamento Malfatti Francesco.

Il collega Luigi Di Mauro avanza una proposta che riguarda i coloni e i mezzadri. Mi rendo conto di questa situazione particolare: quando discuteremo della revisione delle aliquote per i coloni e i mezzadri, del riordinamento del sistema, del riordinamento di una mezzadria che ormai è sull'orlo del tramonto né può più ricostituirsi, prenderemo in esame tutti questi argomenti. Oggi come oggi siamo d'avviso che nella logica del provvedimento rientra soltanto quanto è contenuto nel provvedimento stesso e non possono rientrare allargamenti in altre direzioni.

Il secondo emendamento Leopardi Dittaiuti, che propone altri esoneri dal contributo, mi richiama al fatto che quando parliamo pubblicamente parliamo sempre di estensione della zona fiscale nella quale si dovrebbero applicare contributi o imposte.

Quando invece operiamo nella pratica, ci adoperiamo sempre per l'estensione della zona di esenzione. Di fatto anche questa proposta è una proposta di estensione della zona di esenzione. Un minimo di coerenza, faticosa, non piacevole – perché non è piacevole sostenere l'esigenza di mantenere determinate imposizioni – ci fa quindi pronunciare in senso contrario anche a questo emendamento.

Il secondo emendamento Malfatti Francesco riguarda le aziende artigiane. In questo
caso si può pretendere un riordinamento del
sistema in modo che, per le aziende artigiane,
vi sia una particolare considerazione. Sul
riordinamento del sistema ci siamo già pronunciati, e, se l'onorevole Malfatti trasformasse in ordine del giorno il suo emendamento, potrebbe trovarci consenzienti, perché non
siamo mai stati del tutto favorevoli a confermare una aliquota di contributo per oneri
sociali per gli artigiani come per gli altri settori. Tuttavia l'emendamento, in questa sede,
non ha ragione di essere per gli argomenti
che ho già enunciato.

Tanto meno ha ragione di essere il secondo emendamento Bonea, riguardante la riduzione al 50 per cento delle tariffe contributive per i datori di lavoro in agricoltura. Non siamo

qui ora per discutere i provvedimenti a beneficio del settore agricolo. Quando affronteremo il tema della politica agricola e riprenderemo in esame la possibilità di ulteriori sgravi di oneri sociali e contributi unificati per il settore agricolo vedremo tutto il problema nel suo complesso. Oggi come oggi non riteniamo che la materia possa indirettamente rientrare in questo provvedimento, anche perché in tal modo adotteremmo provvedimenti parziali che non seguirebbero una logica, non sarebbero in armonia con la disciplina generale che regola il settore, quindi avrebbero più il sapore di una propaganda esteriore che non il contenuto concreto di un ammodernamento di questa vasta materia, che merita una revisione. La Commissione, quindi, è contraria.

Il secondo emendamento Di Mauro Luigi, il terzo e quarto emendamento Leopardi Dittaiuti e il terzo emendamento Bonea non sono che la conseguenza di quelli precedenti. La Commissione deve pertanto respingerli.

In conclusione, la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati. (Applausi al centro e a sinistra).

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Circa la situazione previdenziale dell'agricoltura, questa non è la sede per poterla modificare strutturalmente. Ciò riguarda gli emendamenti Leopardi Dittaiuti, Bonea, Malfatti Francesco e Di Mauro Luigi presentati con riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Per i due emendamenti Leopardi Dittaiuti riferentisi agli articoli 3 e 4 del decreto-legge vi è anche un problema di mancanza di copertura.

LEOPARDI DITTAIUTI. Non è esatto!

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Circa l'articolo aggiuntivo 4-bis Bonea devo dire che esso mi pare ultroneo rispetto al provvedimento in esame, inteso a convertire in legge un decreto concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie, mentre l'articolo 4-bis riguarda le imposte e le sovrimposte fondiarie, cioè un problema assolutamente estraneo al provvedimento.

LEOPARDI DITTAIUTI. I contributi unificati sono assicurazioni sociali.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi riferisco alle imposte e sovrimposte fondiarie.

In ogni modo, è certo che il settore agricolo merita la più grande attenzione e credo che nella discussione del bilancio si potrà e si dovrà parlare di problemi che interessano questo vasto settore economico in trasforma-

zione, e in fase anzi di difficile trasformazione. Quindi mi rendo conto delle esigenze che hanno indotto alla presentazione di questi emendamenti, che però in questa sede non sono accettabili.

Vorrei aggiungere che da calcoli fatti (l'ho già detto al Senato) il settore agricolo entra come componente del reddito nazionale per il 18 per cento (quest'anno probabilmente per il 16 per cento), ma non raggiunge che il 2 per cento del gettito fiscale e parafiscale complessivo del paese. Queste sono le proporzioni, ed è bene conoscerle, anche per evitare che si prendano abbagli sulla dimensione effettiva del problema.

Devo ancora ricordare che l'incidenza degli oneri fiscali e parafiscali era pari al 7,41 per cento del prodotto agricolo netto del paese nel 1960 ed è ridotta al 5,2 per cento nel 1962. Si tratta di cifre che assolutamente non fornisco per scoraggiare tutti coloro che si interessano attivamente e giustamente al problema di un miglioramento delle condizioni di trasformazione del settore agricolo, ma che vanno considerate per dimensionare ogni ragionamento in proposito.

Concludendo, il Governo concorda con la Commissione ed è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEOPARDI DITTAIUTI. Signor Presidente, il gruppo liberale mantiene tutti i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « della legge 4 agosto 1955, n. 693 », le altre: « nonché, infine, l'onere pari alla metà dei contributi agricoli unificati gravanti sulle imprese agricole, sui coltivatori diretti, sui mezzadri e sui coloni ».

(Non è approvato).

È così precluso il primo emendamento Bonea.

Onorevole Francesco Malfatti, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MALFATTI FRANCESCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « contributo straordinario di lire 6,1 miliardi », con le altre: « contributo straordinario di lire 9,9 miliar-

di », e, conseguentemente, ad aumentare le cifre di cui agli articoli 3 e 4.

(Non è approvato).

È così precluso il secondo emendamento Malfatti Francesco.

Onorevole Luigi Di Mauro, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO LUIGI. Sì, signor Presidente. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Di Mauro Luigi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Leopardi Dittaiuti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea tendente ad aggiungere l'alinea c).

(Non è approvato).

Il secondo emendamento Di Mauro Luigi e il terzo e quarto emendamento Leopardi Dittaiuti sono preclusi.

Dobbiamo ora votare l'articolo 4-bis Bonea. TOGNONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Ci corre l'obbligo di fare una dichiarazione di voto per due motivi fondamentali: in primo luogo perché il nostro gruppo, relativamente al provvedimento in esame, modificherà l'atteggiamento assunto dal gruppo comunista nell'altro ramo del Parlamento; in secondo luogo perché non potevamo non dare una risposta, particolarmente ad alcune affermazioni, a nostro giudizio gravi, che sono state fatte dal ministro delle finanze a conclusione di questo dibattito.

La prima nostra osservazione è che i colleghi della maggioranza, i quali numerosi sono intervenuti in questo dibattito, pur riconoscendo giuste le valutazioni che noi diamo dell'attuale situazione economica, delle difficoltà che il paese incontra e del carattere non certamente risolutivo e positivo dei provvedimenti che il Governo adotta per fronteggiarle, non hanno saputo o potuto indicare una linea diversa. Gli onorevoli Vittorino Colombo, Borra e Zanibelli hanno tutti riconosciuto la gravità del fenomeno della disoccupazione e della riduzione degli orari di lavoro e implicitamente l'insufficienza dei provvedimenti adottati dal Governo. Purtuttavia la loro conclusione è stata soprattutto quella di un appello e di un invito al Governo, e dobbiamo rilevare che non è attraverso gli inviti e gli appelli al Governo,

purtroppo, che si esce dalla situazione in cui ci troviamo.

Il ministro, concludendo il dibattito, ha cercato di portare la discussione soprattutto sulle questioni specifiche, talvolta di carattere tecnico, dei provvedimenti in esame. Però anche in questo quadro ha eluso le domande precise che erano state rivolte dagli oratori del nostro gruppo, come la richiesta, che era stata avanzata, di fornire il numero dei contribuenti di ricchezza mobile, categoria B, aventi reddito superiore ai cento milioni (Interruzione del Ministro Tremelloni), e l'altra richiesta che era stata avanzata per adottare provvedimenti capaci di migliorare gli accertamenti e di evitare le evasioni fiscali.

Comunque, l'onorevole ministro, in relazione ai temi che gli oratori del gruppo comunista hanno sviluppato in questo dibattito, soprattutto facendo un'analisi della situazione economica e proponendo una linea precisa per affrontarla e per superarla in modo positivo, ha pronunciato soltanto poche frasi, tuttavia abbastanza significative, che desidero ricordare.

Di fronte alle critiche e alle denunce mosse dagli oratori comunisti circa il carattere dei vecchi e nuovi provvedimenti congiunturali del Governo, risolventisi a favore soprattutto della grande impresa e dei grandi monopoli, il ministro ha dichiarato che si è parlato di regali agli imprenditori, dimenticando così che migliorando l'attività produttiva si fa un regalo a tutti gli italiani, e ha aggiunto che vi è soltanto da lamentare che la rigidità delle pubbliche finanze non consenta di fare di più.

L'onorevole Tremelloni non soltanto esalta e difende i provvedimenti come quello della riduzione dell'imposta cedolare e tutte le facilitazioni accordate ai gruppi monopolistici, ma si rammarica del fatto che le condizioni delle finanze del paese non gli consentano di fare di più. Questa è una risposta abbastanza esplicita e chiara, ed è perfettamente logico che nell'appello finale dell'onorevole Tremelloni noi troviamo un'altra frase abbastanza significativa a questa collegata. L'onorevole Tremelloni ha ribadito, infatti, che il Governo è fermo su questa scelta, così come Luigi Einaudi e il Governo di cui era membro lo furono, per fortuna del paese, nel 1947.

Ora, è a tutti noto che le scelte decisive che in quella circostanza furono fatte non da un Governo di centro-sinistra, ma da un Governo centrista, furono scelte volte in sostanza a ricostruire l'economia nazionale sotto il dominio dei gruppi monopolistici e capitalistici. Ed è perfettamente logico che, per spiegare gli atteggiamenti attuali di questo Governo e per spiegare il carattere dei provvedimenti che esso va adottando, l'onorevole Tremelloni si sia rifatto a quel precedente. Perché queeta è la sostanza della politica economica generale perseguita dall'attuale Governo. In sostanza, l'onorevole Tremelloni ha voluto esaltare ancora una volta il profitto capitalistico, e non soltanto esso, ma anche il sovraprofitto, il profitto differenziale che i monopoli vengono a realizzare con la politica citata e che dà luogo al fenomeno dell'autofinanziamento, con ripercussioni negative per la piccola e la media industria e per l'economia del paese; autofinanziamento che porta a far prevalere nelle decisioni della politica economica le scelte dei gruppi privati sulle scelte dei pubblici poteri.

Credo che bastino queste affermazioni e questi orientamenti di fondo, ripetuti dall'onorevole Tremelloni, per giustificare appieno la nostra opposizione ferma e decisa alla politica generale di questo Governo.

Dicevo però, onorevoli colleghi, che noi muteremo il nostro atteggiamento sul provvedimento che stiamo discutendo in questo momento, e precisamente sulla conversione del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, per una serie di motivi che desidero esprimere brevemente.

Al Senato il nostro gruppo parlamentare ha fatto un'ampia critica di questo provvedimento e ha avanzato proposte per migliorarlo: le stesse proposte che noi abbiamo sottoposto all'attenzione della Camera e che in modo sistematico sono state respinte dalla maggioranza. Si trattava di proposte che tendevano ad andare incontro agli artigiani e ai contadini.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare stanzia 70 miliardi per sgravi degli oneri sociali. Di questi, 63 miliardi andranno a favore dei datori di lavoro e 7 a favore dei lavoratori. Dove si prelevano i fondi per finanziare questo stanziamento? Si prelevano dai fondi dello Stato. Ma come si provvede a reperire la somma necessaria? Ne abbiamo avuto una prova anche in questi giorni: soprattutto con l'imposizione indiretta, che grava sui ceti meno abbienti. La massima manifestazione di questa tendenza è rappresentata dal provvedimento di aumento dell'imposta generale sull'entrata, che è stato respinto dal Senato della Repubblica. In concreto, ciò significa che si vogliono sgravare i padroni degli oneri che attualmente pagano, facendo ricorso ad uno strumento fiscale che scarichi tali oneri sui ceti popolari e meno abbienti.

È noto che in linea di principio siamo favorevoli alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Ciò non deve però significare uno sgravio a favore delle grandi imprese industriali e a danno della maggioranza dei cittadini e dei lavoratori. Devono essere colpiti i grandi profitti con imposte dirette, e non i modesti redditi della maggioranza dei cittadini e dei lavoratori attraverso l'imposizione indiretta.

Del resto la limitatezza del provvedimento è stata sottolineata dall'onorevole Zanibelli nella sua relazione e riconosciuta dallo stesso ministro del lavoro e della previdenza sociale. Parlando dinanzi alla nostra Commissione lavoro, l'onorevole Delle Fave ebbe giorni addietro ad affermare che il provvedimento è appunto limitato ed insufficiente; aggiunse che il Ministero del lavoro non aveva tuttavia ritenuto di poter rifiutare i 70 miliardi che si mettevano a disposizione di questo settore.

A tali rilievi si accompagna la considerazione che l'obiettivo di questo provvedimento non viene praticamente raggiunto. Si è affermato che lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro doveva rappresentare un mezzo per frenare i licenziamenti e le riduzioni di orario di lavoro. In realtà è accaduto che i datori di lavoro beneficiano dell'alleggerimento degli oneri sociali, ma continuano a licenziare e a ridurre l'orario di lavoro, come hanno riconosciuto nei loro interventi anche deputati della maggioranza, ad esempio i colleghi Borra e Vittorino Colombo.

D'altra parte, dal momento che sono stati respinti i nostri emendamenti, il provvedimento non potrà affrontare il grave problema degli artigiani, dei contadini e di altre categorie di operatori economici.

Per queste ragioni noi riteniamo che sia necessario dare un voto contrario a questo provvedimento. Certamente sappiamo che questi motivi di opposizione esistevano anche in sede di esame del medesimo al Senato; ma, se siamo giunti a modificare il nostro atteggiamento, è perché a questi motivi di critica di fondo, che già avanzammo davanti all'altro ramo del Parlamento, altri se ne sono aggiunti.

Quali sono questi fatti nuovi di ordine generale? Il Governo, dopo la sconfitta subita al Senato relativamente al decreto-legge di aumento dell'I.G.E., ha deciso, in spregio alle norme regolamentari di quella Assemblea, di ripresentare lo stesso provvedimento sotto forma di disegno di legge. In queste settimane, poi, è uscito il « memoriale Carapezza », che si occupa dei problemi della riforma previdenziale. Da parte del ministro

del lavoro si è detto che quel documento non è espressione del Governo, ma nella sostanza nessuno ha smentito le gravi affermazioni che in quella relazione sono contenute. (*Proteste al centro*). Il ministro del lavoro, del resto, ha fatto dichiarazioni tutt'altro che rassicuranti in Commissione sugli obiettivi che ci si prefigge con la progettata riforma previdenziale, facendo inoltre affermazioni molto nebulose e preoccupanti circa il reperimento dei fondi che sarebbero necessari per realizzare la riforma pensionistica.

A tutto questo è da aggiungere che le richieste avanzate negli ultimi giorni dalla Confederazione generale italiana del lavoro, ed illustrate qui da un deputato del nostro gruppo, per un piano di emregenza e di intervento efficace da parte del Governo, sono state respinte.

Ciò che rimane consiste nelle dichiarazioni esaltanti il profitto e la necessità di accrescerlo, ancora fatte dall'onorevole Tremelloni e che ho ricordato precedentemente.

Per questi motivi, che riguardano specificamente il provvedimento, e per gli altri di carattere politico più generale che mi sono permesso di sviluppare, il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge n. 1672 e a favore degli altri tre provvedimenti anticongiunturali presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis Bonea.

(Non è approvato).

Non è stato approvato alcun emendamento. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo al disegno di legge n. 1673. Si dia lettura dell'unico ordine del giorno

VESPIGNANI, Segretario, legge:

### « La Camera,

considerato che il ricorso ad inasprimento di aliquote su alcuni tributi non risolve il grave problema delle massicce e persistenti evasioni, specialmente per i redditi più elevati;

tenuta presente l'affermazione della commissione di studio per la riforma tributaria che dice: "la riserva fiscale in Italia, costituita da evasioni e esenzioni è di dimensioni tali da assicurare ogni elasticità alle entrate fiscali senza ricorrere ad altri inasprimenti fiscali, ma anzi riducendo le aliquote",

#### impegna il Governo

(finché il Parlamento non sia stato messo a

conoscenza delle risultanze della commissione ministeriale di studio della riforma tributaria e delle proposte che in riferimento a quelle risultanze il Governo riterrà di presentare):

- 1) a non prendere provvedimenti che aumentino il gettito delle imposte indirette ed in particolare sui consumi di massa e sulla circolazione delle merci;
- 2) a non modificare le aliquote delle imposte dirette;
- 3) a predisporre misure tali da consentire un rapido reperimento delle imposte dai redditi maggiori mediante la riforma del contenzioso, l'istituzione di consigli tributari e delle anagrafi tributarie su base comunale e centrale, un rilevamento straordinario sui maggiori contribuenti soggetti alla ricchezza mobile categoria A e B e alla imposta complementare:
- 4) a ricercare in imposte straordinarie sul patrimonio o sui maggiori redditi le entrate per le esigenze dello Stato».
  - « RAFFAELLI, BARCA, LENTI, TERRANOVA RAFFAELE, MINIO, ASSENNATO, VE-SPIGNANI, SOLIANO, MATARRESE, CA-ROCCI, MALFATTI FRANCESCO, NI-COLETTO »

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

TRÉMELLONI, Ministro delle finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, insiste per la votazione?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Raffaelli, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1. VESPIGNANI, Segretario, legge:

« L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie  $\emph{C-1}$  e  $\emph{C-2}$  è elevata:

1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;

- 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
- 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ado Guido Di Mauro, Illuminati, De Florio, Poerio, Raucci, Morelli, Messinetti, Scarpa, Balconi, Alboni e Pasqualicchio hanno proposto, al quarto comma, di aggiungere, in fine, le parole: « Tale aumento non si applica ai medici mutualisti domiciliari ed ai medici specialisti convenzionati esterni per i soli proventi mutualistici ».

L'onorevole Ado Guido Di Mauro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI MAURO ADO GUIDO. L'emendamento ha lo scopo di evitare un aggravamento nel trattamento tributario dei medici mutualisti, già gravemente sperequato non solo rispetto a quello di altri professionisti egualmente tassati in categoria C-1 (avvocati, ingegneri, ecc.), i cui redditi sono di difficile accertamento, mentre i medici mutualisti vengono tassati per accertamenti esatti al cento per cento: ma anche rispetto ad altre categorie di medici (primari ospedalieri, direttori di cliniche universitarie, ecc.), che percepiscono di fatto redditi ben maggiori di quelli dei medici generici, mentre pagano aliquote tributarie minori per i loro redditi mutualistici, in quanto sono tassati in categoria C-2. In attesa di sanare in via definitiva questa situazione (e mi rendo conto che non è questa la sede) sarebbe opportuno non aggiungere almeno altro danno a carico dei medici mutualisti.

PRESIDENTE. La Commissione?

ZUGNO, *Relatore*. La ragione della progressività delle aliquote è in relazione al pre-

supposto che gli stipendi goduti normalmente costituiscano presumibilmente il complesso di tutte le remunerazioni percepite. Al fine di stabilire le aliquote da applicare a coloro che hanno remunerazioni accessorie, come i compensi ai medici mutualisti, è necessario tener conto quindi delle complessive altre entrate che percepiscono. Non è possibile prevedere due diversi trattamenti per entrate della stessa natura dello stesso contribuente. Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Mauro, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO ADO GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro Ado Guido.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2. BIASUTTI, Segretario, legge:

« Nell'articolo 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione "è sostituita dalla seguente: "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino ha proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Nell'articolo 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso com-

preso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione », è sostituita dalla seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare eccedente lire 960.000 fino a lire 4.240.000 ragguagliate ad anno in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.240.000, 10.240.000 e 20.240.000 ».

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINO. L'emendamento tende a ripristinare il testo del Governo, approvato dal Senato e modificato alla Camera, in Commissione, con un emendamento – che non avevamo potuto preventivamente leggere – che va a colpire soprattutto le categorie più umili dei dipendenti statali.

Una volta tanto il ministro delle finanze, nell'accingersi a colpire le categorie che percepiscono redditi superiori, aveva pensato alle categorie inferiori, modificando l'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Secondo il detto articolo i redditi dei dipendenti statali, fino a 960 mila lire, assolvono l'imposta di ricchezza mobile con una aliquota ridotta del 4 per cento; se però viene superato tale limite anche di una sola lira, si applica l'aliquota dell'8 per cento su tutto l'ammontare della retribuzione, compresa la tredicesima mensilità e le competenze accessorie.

Fino a questo momento le categorie inferiori (personale d'ordine, personale esecutivo) potevano beneficiare dell'aliquota ridotta, in quanto non arrivavano a percepire complessivamente 960 mila lire. Le 70 e le 80 lire per punto di coefficiente concesse a titolo di indennità temporanea attualmente non sono soggette ad alcuna ritenuta. Però dovranno essere conglobate; e dal momento del conglobamento nessun dipendente statale percepirà meno di 960 mila lire l'anno, per cui praticamente l'aliquota del 4 per cento resterebbe per memoria.

Giustamente in Commissione si è parlato di ragioni di euritmia allorché, per altre categorie di ricchezza mobile, si sono istituiti degli scaglioni di reddito con aliquote differenziate. Ciò vale anche per i dipendenti statali, nel senso che chi percepisce un reddito fino a 4 milioni assolve l'imposta con l'aliquota dell'8 per cento; per lo scaglione successivo (e non su tutta la somma) assolve l'imposta con l'aliquota del 10 per cento; per

i successivi scaglioni si passa al 12, al 15 per cento, ma sempre su ciascuno scaglione, non sulla somma dei proventi. Pertanto, se un dipendente di grado meno elevato arriva a percepire un milione l'anno, tutto compreso, secondo il testo del Governo assolverebbe una imposta del 4 per cento sulle prime 960 mila lire, e dell'8 per cento sulla differenza.

Secondo il testo approvato in Commissione ciò non avverrebbe più. Non è che il relatore non se ne sia reso conto, dal momento che ne fa cenno nella sua relazione scritta. Ecco quanto scrive: « È noto infatti che l'articolo 126 del citato testo unico dispone la riduzione dell'aliquota al 4 per cento " se il totale degli assegni percepiti dai dipendenti statali ragguagliato ad anno non superi le lire 960 mila " si applica invece l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso, e quindi sull'intero ammontare dei compensi dei dipendenti statali quando gli assegni fissi superano le 960 mila lire annue, e comunque sui compensi corrisposti a persone estrance all'Amninistrazione. Per mantenere quindi tale principio - anche per ragioni tecniche di applicazione - si rende necessario l'emendamento già approvato in Commissione che sopprime le parole: "eccedente lire 960 mila "».

Ho già avuto occasione di invitare il relatore a non rendersi tanto benemerito per le categorie più umili dei dipendenti statali. Mi è stato osservato che la mia richiesta comporterebbe troppo lavoro. Ma comporta lavoro anche la preparazione di tutti gli altri scaglioni di redditi, comporta lavoro ogni aumento di stipendio! Sono cose che comportano certamente lavoro; ma non vedo perché con questa scusa dobbiamo andare a colpire proprio le categorie più umili.

Sappiamo quanto sia ingrato il lavoro dei ministri delle finanze e, in genere, di coloro che debbono andare a prendere i soldi nelle tasche della gente: ma, una volta tanto che il ministro delle finanze aveva avuto un pensiero per i più umili, perché non vogliamo ripristinare il testo del Governo, che è molto più favorevole ad essi, specialmente in vista del conglobamento? Non dobbiamo dimenticare che, allo stato attuale, molte indennità sono esenti; mentre, una volta attuato il conglobamento, nessun dipendente statale potrà avere uno stipendio inferiore alle 960 mila lire annue, ivi comprese la tredicesima mensilità e le varie indennità. Uno stipendio inferiore sarebbe solo sufficiente per comperare una cassa da morto e spedire al cimitero chi lo percepisce. (Commenti).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ZUGNO, Relatore. Sembra che su questo emendamento siano insorte perplessità in diversi colleghi. Vorrei innanzitutto precisare che il problema interessa soltanto stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle amministrazioni statali: e quindi riguarda soltanto dipendenti e pensionati dello Stato.

L'articolo 126 del testo unico dispone che viene applicata l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare dei compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti, ragguagliati ad un anno, non superi le 960 mila lire. Ora, questa parte del testo unico non è stata modificata in alcuno dei due rami del Parlamento. Quindi, rimane immutata. La parte che era stata modificata dal Senato riguardava l'aliquota dell'8 per cento da applicarsi sull'intero ammontare in ogni altro caso, compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'amininistrazione. Questo era l'ultimo punto della lettera b) dell'articolo 126: esso doveva essere necessariamente modificato, in relazione agli scaglioni stabiliti nell'articolo 1. In precedenza, nell'articolo 1 era previsto soltanto il limite delle 960 mila lire entro il quale si applicava l'aliquota del 4 per cento, mentre sulle somme eccedenti le 960 mila lire veniva applicata l'aliquota dell'8 per cento.

La nuova disposizione introduce una progressività nelle aliquote e stabilisce degli scaglioni: uno scaglione di 4 milioni, uno di 40 milioni e un terzo oltre i 20 milioni. Stabiliti questi scaglioni, era necessario modificare quest'ultimo punto dell'articolo 126, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1.

Bisogna dire che i funzionari che hanno steso questo provvedimento hanno commesso un errore, in quanto non hanno considerato che nell'imponibile viene già detratta la quota delle 240 mila lire; per cui l'hanno aggiunta allo scaglione completo, con il risultato che si è avuta l'aggiunta per una doppia detrazione. Ecco perché una modifica si rendeva necessaria; altrimenti avremmo dovuto stabilire un aumento degli scaglioni di 240 mila lire anche per gli importi previsti nell'articolo 1.

In conclusione, l'emendamento approvato in Commissione non è altro se non l'applicazione di questo principio, ribadito anche dall'approvazione testé avvenuta dell'articolo 1. Ogni diversa disposizione significherebbe introdurre una innovazione, sia rispetto all'attuale legislazione, sia rispetto al disposto dell'articolo 1.

Credo pertanto che la Camera possa respingere con tranquillità e senza scrupoli l'emendamento Angelino, mantenendo il testo della Commissione, in base al quale la situazione non viene per nulla modificata. Coloro che pagano una determinata quota per l'imposta di ricchezza mobile godendo di una retribuzione non superiore alle 334 mila lire mensili non avranno alcun aumento; l'aumento avrà effetto oltre le 334 mila lire mensili, cioè oltre lo scaglione dei 4 milioni. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Il Governo?

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Angelino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Pongo in votazione per alzata e seduta l'emendamento Angelino, sostitutivo dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura dei rimanenti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

### ART. 3.

« L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206, e 4 dicembre 1962, n. 1682, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 ».

(È approvato).

### ART. 4.

« Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1º gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriore al 31 dicembre 1964 ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Barca, Mazzoni, Lenti, Matarrese, Assennato, Minio, Francesco Malfatti, Soliano, Carocci, Raffaele Terranova e Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dai redditi netti di lavoro classificati per la imposta di ricchezza mobile nella categoria C-2 è detratta una quota di lire 960.000 ragguagliata ad anno con decorrenza 1° gennaio 1965 ».

MAZZONI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Il problema da noi trattato in questo articolo aggiuntivo è all'attenzione del Parlamento ormai da tre legislature. Si tratta, in pratica, di sottrarre dai redditi di lavoro classificati in categoria *C-2* una quota di 960 mila lire ragguagliata ad anno.

È giusto che coloro i quali hanno redditi alti paghino progressivamente di più. Tuttavia bisogna tener presente che i redditi di lavoro non hanno subito alcuna variazione nella franchigia dal lontano 1947. Ognuno comprende quale diversità esista tra le 240 mila lire che nel 1947 furono considerate indispensabili al mantenimento della famiglia e le 240 mila lire dei valori monetari attuali. Di qui la necessità di provvedere almeno ad elevare questo minimo indispensabile perché la famiglia possa avere il suo sostentamento.

Credo che relatore e ministro si dichiareranno contrari a questo emendamento, come
già hanno fatto in sede di discussione delle
proposte di legge che ho ricordato, adducendo
difficoltà che si presentano costantemente ogni
qualvolta dobbiamo compiere un atto di giustizia nei confronti di chi lavora e di chi è
assoggettato al pagamento delle imposte dirette fino all'ultimo centesimo, mentre si lascia per il resto che l'evasione fiscale diventi
un sistema, ormai connaturato alla situazione
politica esistente nel nostro paese.

Voi respingerete queste misure che noi proponiamo: ma noi continueremo a riproporre all'attenzione del Parlamento questo problenia, che riteniamo sia un problema di estrema giustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ZUGNO, Relatore. Indubbiamente il problema di una revisione dei minimi è un problema che si pone anche per la ricchezza mobile, sebbene certo non al livello di 960 mila lire, perché già abbiamo rilevato nella discussione generale che il limite di 960 mila lire per quanto riguarda l'imposta complementare è il più alto del mondo occidentale. Ripeto tuttavia che il problema si pone; ma non si può porre in guesta sede, prima di tutto per una ragione di copertura: una esenzione di questo genere significherebbe una sottrazione di entrate, che esigerebbe naturalmente una copertura. Non si può porre, poi, per una ragione - direi - di sistematica: il provvedimento è fatto per reperire fondi in relazione ad esigenze di natura congiunturale, e inserirvi una esenzione di questo genere sarebbe una contraddizione.

Quindi, pur accettando nello spirito, e non nella misura, l'opportunità di una discussione in sede appropriata di una modifica di questo minimo da esentare, debbo dichiararmi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE, Il Governo?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. È chiaro che le condizioni del bilancio dello Stato non consentono questa innovazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mazzoni, mantiene l'articolo aggiuntivo Raffaelli, non accettato dalla Commisione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Raffaelli.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo al disegno di legge n. 1674.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

#### ABT. 1.

Con effetto dal 1º gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.

L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'addizionale istituita con la presente legge viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette contemporaneamente all'imposta complementare ed è iscritta a ruolo e riscossa insieme con l'imposta medesima.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1675, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1. VESPIGNANI, Segretario, legge:

« È istituita a decorrere dal 1º gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonché sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8.

L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Corrado Terranova ha proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « sempreché nelle stesse si riscontrino le caratteristiche di abitazioni di lusso previste dalle leggi vigenti ».

Poiché l'onorevole Corrado Terranova non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura degli altri articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

### ART. 2.

« Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati.

Il provento dell'imposta speciale è devoluto all'erario ».

(E approvato).

#### ART. 3.

« Nel primo anno di applicazione dell'imposta speciale è ammesso ricorso contro il ruolo all'intendenza di finanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La I Commissione (Affari costituzionali) nella seduta del pomeriggio in sede legislativa ha approvato la seguente proposta di legge:

Senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1º luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (Approvata dalla IV Commissione del Senato) (1216).

### Sui lavori della Camera.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Chiedo, a nome del gruppo democratico cristiano, che i lavori della Camera siano sospesi nella prossima settimana, per gli impegni connessi alla preparazione delle liste elettorali per la prossima consultazione amministrativa, salvo poi organizzare in sede di conferenza dei capigruppo il prosieguo dei nostri lavori.

MICELI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi dichiaro contrario, a nome del gruppo comunista. (Commenti). La presenza dei parlamentari nei collegi non è argomento sufficiente a giustificare una sospensione del lavoro legislativo della Camera, davanti alla quale pendono numerosi ed importanti provvedimenti, come ad esempio quelli relativi all'ordinamento regionale, nonché la proposta di legge Scarpa a favore dei mutilati e invalidi civili, oltre a varie mozioni e interpellanze.

PRINCIPE. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINCIPE. Il gruppo socialista è favorevole alla proposta Zanibelli, poiché la lotta elettorale è un impegno fondamentale della vita democratica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Zanibelli di non tenere seduta nella prossima settimana.

(È approvata).

## Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Leone Raffaele ed altri:

« Trasformazione e riordinamento della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » (19).

Saranno votati per scrutinio segreto anche i disegni di legge nn. 1672, 1673, 1674 e 1675, oggi esaminati.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione. (Segue la votazione).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie » (*Approvato dal Senato*) (1672):

Presenti .					407
Votanti					406
Astenuti .					1
Maggioranza					<b>2</b> 04
Voti favore	vol	i		2	76
Voti contra	ri			1	<b>3</b> 0

(La Camera approva).

Alessandrini

Amadei Giuseppe

Alboni

Alesi

Angelino

Antonini

Arenella

Antoniozzi

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 OTTOBRE 1964

"Variagioni	dalla aliquota dall'importa	, Ariosto	Buffone
	delle aliquote dell'imposta ile » (Approvato dal Senato)	Armani	Busetto
(1673):	me » (Approvato dat Schato)	Armani	Buttè
,		Armato	Buzzetti
${f Presenti}$	407	Armato	Buzzetti Ruzzi
Votanti .	406	Balconi Marcella	-·
Astenuti	1	Baldani Guerra	Caiati Caiazza
	za 204	Baldi	
	•	Baldini	Calasso
	orevoli 369	Ballardini	Calvaresi
Voti con	trari 37	Barba	Calvetti Calvi
(La Camera a	pprova).		
	,	Barbaccia Bardini	Canestrari
« Istituzione	di una addizionale all'im-	1	Cappugi
posta complemen	tare progressiva sul reddito »	Baront	Caprara
(Approvato dal S	(enato) (1674):	Bártole	Cariglia
Presenti	407	Bassi	Carra
		Bastianelli	Castellucci
	406	Battistella	Cataldo
Astenuti	1	Bavetta	Cattaneo Petrini
Maggioranz	za 204	Beccastrini	Giannina
Voti fav	orevoli 372	Belci	Cavallari
	trari 34	Belotti	Cavallaro Francesco
		Bemporad	Cavallaro Nicola
(La Camera a	pprova).	Bensi	Céngarle
Intituriono	di una immasta sussiale sul	Beragnoli	Ceruti Carlo
	di una imposta speciale sul	Berlinguer Luigi	Cervone
	ricati di lusso » (Approvato	Berlinguer Mario	Chiaromonte
dal Senato) (1675	o):	Bernetic Maria	Cianca
Presenti e	votanti 407	Berretta	Cinciari Rodano Ma
Maggioranz	za 204	Bersani	ria Lisa
	rorevoli 372	Bertè	$\mathbf{Coccia}$
		Bertinelli	Cocco Maria
	trari 35	Bertoldi	Colleselli
(La Camera a	pprova).	Biaggi Nullo	Colombo Vittorino
		Biagini	Conci Elisabetta
	FAELE ed altri: « Trasforma-	Biagioni	Corghi
	mento della Libera associa-	Biancani	Corrao
	mutilati e invalidi civili »	Bianchi Fortunato	Cossiga
(19):		Biasutti	Crapsi
Presenti e	votanti 407	Bisaglia	Crocco
	za 204	Bisantis	Cucchi
		Bologna	Curti Aurelio
	vorevoli 251	Bonaiti	Curti <b>Iv</b> ano
Voti con	trari 156	Bonea	Dagnino
(La Camera a	approva.	Bontade Margherita	Dal Canton Maria Pia
`	E E	Borghi	D'Alessio
Hanno maco	o parte alla votazione:	Borra	Dall'Armellina
nanno pres	o parie and voluzione:	Borsari	D'Amato
Abate	Amatucci	Bosisio	D'Arezzo
Abelli	Ambrosini	Bottari	Dárida
Abenante	Amendola Pietro	Bova	De Capua
Accreman	Amodío	Brandi	De Florio
Alba	Anderlini	Breganze	Degan Costante
Albertini	Angelini	Bressani	Del Castillo
Alboni	Angelino	Brighenti	De Leonardis

Brighenti

Brodolini

Bronzuto

Brusasca

De Leonardis

Della Briotta

Dell'Andro

Delfino

Damanah:	01.1	and the second second	D: 1
Demarchi De Maria	Ghio	Mannironi	Pirastu
De Maria	Giachini	Marangone	Poerio
De Martino	Giglia	Marchesi	Prearo
De Marzi	Gioia	Marchiani	Preti
De Meo	Giolitti	Mariani	Principe
De Mita	Giorgi	Mariconda	Pucci Ernesto
De Pascális	Girardin	Marotta Michele	Quaranta
De Pasquale	Gitti	Marotta Vincenzo	Quintieri
De Polzer De Ponti	Giugni Lattari Jole	Marras	Racchetti
	Goehring	Martini Maria Eletta	Radi
De Zan	Golinelli	Martino Edoardo	Raffaelli
Diaz Laura	Gombi	Martuscelli	Rampa
Di Benedetto	Gorreri	Massari	Raucci
Di Mauro Ado Guido	Graziosi	Matarrese	Re Giuseppina
Di Mauro Luigi	Greppi	Mattarelli	Reale Giuseppe
Di Nardo	Grezzi	Matteotti	Restivo
Di Piazza	Grimaldi	Maulini	Riccio
D'Ippolito	Guadalupi	Mazza	Ripamonti
Di Primio	Guariento	Mazzoni	Roberti
Di Vagno	Guerrieri	Melloni	Romanato
Divittorio Berti Bal-	Guerrini Giorgio	Mengozzi	Romano
dina	Guerrini Rodolfo	Merenda	Romeo
Donát-Cattín	Gui	Mezza Maria Vittoria	Rosati
D'Onofrio	Gullo	Miceli	Rossinovich
Dossetti	Gullotti	Micheli	Rubeo
Durand de la Penne	Illuminati	Migliori	Ruffini
Élkan	Imperiale	Miotti Amalia	Russo Carlo
Ermini	Iozzelli	Misasi	Russo Spena
Evangelisti	Isgrò	Monasterio	Sabatini
Fabbri Francesco	Jacazzi	Morelli ·	Sacchi
Fabbri Riccardo	Jacometti	Mosca	Salizzoni
Failla	Làconi	Mussa Ivaldi Vercelli	Salvi
Fasoli	Laforgia	Nannini	Sammartino
Ferioli	Landi	Nannuzzi	Sangalli
Ferri Giancarlo	La Penna	Napolitano Luigi	Sarti
Ferri Mauro	Lauricella	Natoli	Savio Emanuela
Fibbi Giulietta	Lenti	Negrari	Scaglia
Finocchiaro	Leonardi	Nenni	Scalfaro
Fiumanò	Leone Raffaele	Nicoletto	Scalia
Folchi	Leopardi Dittaiuti	Nicosia	Scarascia
Forlani	Lettieri	Ognibene	Scarlato
Fornale	Li Causi	Olmini	Scarpa
Fortuna	Lizzero	Origlia	Scionti
Fracassi	Lombardi Riccardo	Orlandi	Scricciolo
Franceschini	Lombardi Ruggero	Pacciardi	Sedati
Franchi	Longoni	Pagliarani	Semeraro
Franco Raffaele	Loperfido	Pala	Serbandini
Franzo	Loreti	Palleschi	Servadei
Fusaro	Lucchesi	Pasqualicchio	Sforza
Gagliardi	Lucifredi	Patrini	Sgarlata
Galdo	Lupis	Pedini	Silvestri
Galli	Lusóli	Pennacchini	Simonacci
Gambelli Fenili	Magno	Pezzino	Soliano
Gasco	Magrì	Piccinelli	Sorgi
Gelmini	Malfatti Francesco	Picciotto	Spagnoli
Gennai Tonietti Erisia	Malfatti Franco	Píccoli	Spagnon
Gerbino	Mancini Antonio	Pietrobono	Speciale
Gessi Nives	Manenti	Pintus	Speciale
·		LAHVUS	KAMIILIII

Stella Venturini Storchi Venturoli Sullo Verga Sulotto Veronesi Tagliaferri Vespignani Tambroni Armaroli Vetrone Tanassi Viale Tàntalo Vianello Tempia Valenta Vicentini Terranova Corrado Villani Terranova Raffaele Vincelli

Titomanlio Vittoria Viviani Luciana

Tognoni Volpe
Toros Zaccagnini
Tremelloni Zagari
Trentin Zanibelli

Truzzi Zanti Tondi Carmen

Turchi Zappa
Turnaturi Zóboli
Urso Zucalli
Usvardi Zugno

Valiante

Si è astenuto (sui disegni di legge nn. 1672, 1673, 1674):

Angelino Paolo.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alatri Foderaro
Barzini Malvestiti
Biaggi Francantonio Marzotto
Bianchi Gerardo Napoli
Codignola Sinesio
Colasanto Vedovato
Di Giannantonio Villa
Ferrari Virgilio

(concesso nella seduta odierna):

Berloffa Carcaterra Bima Spádola

### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

VESPIGNANI, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 16 ottobre 1964, alle 10,30:

1. — Interrogazioni.

### 2. — Discussione delle proposte di legge:

Senatore Jannuzzi: Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni, come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1175);

- Relatore: Vincelli;

Guerrieri ed altri: Erezione in Verona di un monumento a ricordo dei Caduti della Divisione « Acqui » (231):

- Relatore: Zugno.

### 3. — Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E. E.A.) (638);

- Relatore: Pedini;

Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Approvato dal Senato) (1645);

- Relatore: Gitti.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— Relatori: Cossiga, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

## 5. — Discussione dei disegni di legge:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— Relatori: Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principî e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— Relatori: Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

La seduta termina alle 22,10.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI Dott. Manlio Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE Dott. VITTORIO FALZONE

- 10588 ---

### INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta.

CETRULLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali siano i motivi che hanno ritardato ed ancora oggi ritardano gli adempimenti contenuti nella mozione approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati il 28 marzo 1957, e accettata dal Governo, in riferimento ai noti fatti di Sulmona (L'Aquila) del 2-3 febbraio 1957.

In particolare l'interrogante chiede se la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori abbia svolto particolari indagini nella città e nella zona di Sulmona.

La richiesta è motivata dal fatto che le condizioni della zona di Sulmona, in particolare, e quella dell'Abruzzo, in generale, permangono particolarmente depresse. (8339).

DOSI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritiene di prendere in esame, per una ragionevole soluzione, la situazione delle opere pie, intestatarie di titoli azionari quasi sempre provenienti da disposizioni testamentarie, soggette – esse pure – alle norme generali sulla nominatività dei titoli e quindi colpite dalle pesanti ritenute in dette norme previste, tali da fortemente falcidiare i loro proventi patrimoniali e così gravemente ridurre le loro possibilità di benefica azione. (8340).

VENTUROLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere in base a quali motivi il comitato speciale per la cassa integrazione guadagni ha disposto, con una circolare, che i pagamenti delle indennità ai lavoratori sospesi abbia decorrenza dal 6 luglio 1964, contrariamente a quanto previsto dal decreto legge e precisamente dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1964; se in considerazione di quanto sopra non si ritenga urgente intervenire per garantire ai lavoratori interessati la corresponsione delle giornate, che in rapporto alle decisioni del comitato speciale, non sono state pagate. (8341).

SACCHI E ALINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti si intende prendere in relazione alla grave situazione determinatasi presso la ditta « Fiar »

di Milano, azienda che occupa 3000 dipendenti, in conseguenza della sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di circa 200 lavoratrici e lavoratori, imposta il 12 ottobre 1964 dalla direzione.

Tenuto conto che tale provvedimento è stato motivato per mancanza di lavoro, mentre è provato che la grande maggioranza dei colpiti aveva già avuto dai propri capi reparto il lavoro programmato per parecchi mesi e che in diversi reparti sono tuttora richieste prestazioni straordinarie; considerato che esso è stato attuato malgrado precisi impegni assunti in sede di Assolombarda secondo cui qualsiasi provvedimento che toccasse il livello di occupazione sarebbe stato preventivamente discusso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori; tenuto conto altresì che fra i lavoratori colpiti sono praticamente compresi tutti i quadri aziendali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se il Ministro non ravvisi l'esigenza e l'urgenza di attuare:

un intervento tempestivo presso la direzione della «Fiar» al fine di imporre il rispetto delle norme sindacali e costituzionali;

unitamente allo « statuto dei lavoratori » la giusta causa per i licenziamenti;

l'istituzione di una apposita procedura che regolamenti le sospensioni e le riduzioni di orario di lavoro, comunque motivate. (8342)

ZINCONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali motivi abbiano indotto la facoltà di scienze dell'università di Roma ad apportare fortissimi aumenti ai contributi richiesti agli studenti per le esercitazioni di laboratorio.

Tali contributi risultano in alcuni casi raddoppiati, in altri triplicati ed in altri addirittura quadruplicati.

L'interrogante chiede come tale provvedimento si concili con il proposito di incoraggiare i giovani agli studi nelle facoltà scientifiche e con l'intento di rendere sempre meno costoso il corso degli studi, più volte professati dall'attuale Governo; l'interrogante domanda inoltre al Ministro cosa intenda fare il Governo per riparare all'incresciosa situazione nella quale si trovano, per l'aumento dei contributi, gli studenti e per la cronica deficienza dei mezzi le facoltà ed istituti scientifici della università di Roma. (8343).

GUARRA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per i quali nel comune di Sala Consilina (Salerno) le due scuole medie unificate vengono rette da una

sola presidenza, nonostante la diversa ubicazione (una in via Boselli e l'altra in via Nazionale) e l'incremento della popolazione scolastica. Ciò con danno per la funzionalità delle scuole e del corpo insegnante. (8344).

BARTOLE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se non possa ritenersi superfluo subordinare la liquidazione degli indennizzi per beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia (legge 8 novembre 1956, n. 1325) alla cosiddetta « legittimazione » giuridico-economica da parte delle autorità jugoslave, formalità che importa in ogni caso enorme quanto inutile perdita di tempo.

A tale proposito va messo in evidenza che:

- 1) la liquidazione dei beni abbandonati della zona B del Territorio libero di Trieste (legge 18 marzo 1958, n. 269) avviene già al di fuori di detta formalità;
- 2) la « legittimazione » jugoslava trovava giustificazione fintantoché erano in vigore gli accordi italo-jugoslavi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950 (ratificati con le leggi 10 marzo 1955, nn. 121 e 122) in quanto allora la vicina Repubblica era tenuta ad effettuare i singoli risarcimenti senza limitazione di sorta ed appariva quindi interessata a ridurre al minimo i propri esborsi. Interesse che però è venuto meno dopo l'accordo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 211, in base al quale la somma totale dovuta dalla Jugoslavia per i beni espropriati ai cittadini italiani nei territori ceduti è stata forfetizzata in 45 miliardi di lire, con che la Jugoslavia si è liberata da ogni obbligo inerente il pagamento dei singoli indennizzi, rendendo pertanto assolutamente superfluo ogni proprio placet;
- 3) le pratiche ancora sprovviste di « legittimazione » sono in genere di modesta entità, in quanto le più importanti risultano ormai definite. D'altro canto le costose formalità, non determinano alcun beneficio né per l'erario (che si limita a ripartire quanto riscosso dalla Jugoslavia senza nulla aggiungere) né per i profughi data la spesso scarsa attendibilità dei rilievi operati dalle autorità jugoslave (a prescindere dalla defatigante lentezza con la quale i rilievi stessi vengono effettuati);
- 4) la complessità stessa delle dianzi descritte procedure fa si che in un sempre crescente numero di casi gli indennizzi possono venire corrisposti soltanto agli eredi degli aventi diritto, dando così luogo alla necessità di ulteriori notevoli spese per tasse ereditarie ed a complicazioni di ordine successorio che

aumentano oltremodo il lavoro degli organi istruttori;

5) a vent'anni dalla perdita dei beni di cui si tratta sarebbe quindi opportuno che tutti i profughi giuliani che hanno dovuto abbandonare i loro beni potessero riscuotere al più presto la quota parte della somma pagata dalla Jugoslavia, proporzionata all'entità dei loro averi, evitando che si ripeta il fenomeno verificatosi a proposito dell'indennizzo dei danni di guerra causati in occasione delle campagne garibaldine, danni che si è finito di risarcire solo a distanza di un secolo, quando cioè tutti gli aventi diritto erano ormai da tempo defunti.. (8345)

BASSI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non intenda aderire alla pressante richiesta del comune di Favara tendente ad ottenere una sezione staccata dell'istituto magistrale di Agrigento in considerazione del rilevante numero (oltre 250) di propri alunni che frequentano detto istituto, contribuendo fra l'altro a renderlo uno dei più affollati d'Italia (oltre 1.500 alunni in sole 23 aule), ed in considerazione anche del fatto che il comune di Favara avrebbe già predisposto idonei locali ed assunto impegno per i relativi oneri. (8346)

CHIAROMONTE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere l'andamento e i risultati dell'inchiesta nei confronti dell'E.R. I.T. fra i macellai di Napoli, inchiesta di cui fu data comunicazione all'interrogante più di sei mesi fa, e precisamente il 4 aprile 1964.

(8347)

CHIAROMONTE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) a concedere alla Montecatini un mutuo di 28 miliardi da rimborsare in quindici anni e per sapere se questa concessione è stata in qualche modo legata a precise prospettive di carattere produttivo, secondo quali criteri, in vista di quali scelte generali. (8348)

DIETL. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere – premesso che in varie località turistiche della provincia di Bolzano furono requisiti in piena stagione esercizi alberghieri allo scopo di alloggiare forze di polizia fatte affluire in provincia per reprimere i riprovevoli atti terroristici –:

a) se sia edotto che per la consegna degli esercizi requisiti furono imposti termini brevissimi con considerevole nocumento e disa-

gio per i gestori nonché con grave disappunto dei turisti alloggiati, in maggioranza stranieri, costretti ad abbandonare il rispettivo albergo entro brevissimo tempo;

- b) se non intenda intraprendere iniziative atte qualora non fossero state già prese presso i Ministeri competenti per garantire un giusto indennizzo, considerato che le requisizioni avvennero in piena stagione con le conseguenti negative incidenze sull'avviamento per l'attività futura e considerato che gravi furono i sacrifici sostenuti per l'ammodernamento degli esercizi e che forte risulta essere l'aumento dei costi;
- c) in base a quali criteri si procedette alla scelta degli esercizi requirendi. Risulta all'interrogante che l'opinione pubblica ha commentato negativamente la requisizione di esercizi specie ove sarebbe sussistita disponibilità di caserme. (8349)

LORETI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella scuola media unica statale di Santa Maria delle Mole, comune di Marino, siano stati stabiliti turni giornalieri di una sola ora per ciascuna classe; e per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di eliminare uno stato di fatto che preoccupa gravemente la popolazione della borgata e che non è consono alla serietà della scuola. (8350)

ABENANTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative intenda, così come avvenne nel 1960, predisporre gli atti affinché gli enti pubblici concedano permessi straordinari al personale candidato alle elezioni.

(8351)

ABENANTE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per conoscere se intendano intervenire per porre fine alle sopraffazioni in atto nei confronti dei lavoratori alla ETERNIT di Napoli. In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti della direzione che:

in occasione dell'ultima Pasqua negò il premio già riconosciuto negli scorsi anni;

in dispregio alle disposizioni vigenti ed alle norme della legge n. 1369 utilizza la ditta Zamparella in normali attività lavorative;

ad ogni azione sindacale risponde con la serrata;

adibisce mutilati ed invalidi in attività con tutte le caratteristiche di lavori pesanti; licenzia i lavoratori a cassa mutua e coloro che a suo giudizio ritiene ammalati;

ha scassinato il cassetto della cassa dell'ENAL requisendo illecitamente soldi e merci;

giunse a sospendere il lavoratore Raimundi Giuseppe unicamente perché all'uscita della fabbrica è stato trovato in possesso del panino suo e di quello del figlio. (8352)

TAGLIAFERRI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere - premesso che dal dicembre del 1963 in seguito ad un accordo sindacale tra la A.R.O.E.R. e le organizzazioni sindacali degli ospedalieri C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., l'amministrazione degli ospizi civili di Piacenza ha deliberato l'integrazione della tredicesima mensilità 1963 a favore dei propri dipendenti, analogamente a quanto assunto in merito dagli altri ospedali dell'Emilia; che tale deliberazione subito inviata all'autorità tutoria è ancora in attesa di approvazione da parte della competente commissione di assistenza e beneficenza, nonostante che sul merito sia intervenuto, in data 23 settembre 1964, un accordo nazionale di carattere sindacale tra la F.I.A.R.O. e i sindacati di categoria e nel quale vengono fatte salve le condizioni di miglior favore per gli accordi locali stipulati precedentemente e già in vigore in numerose province; considerato che la mancata approvazione della deliberazione di cui sopra ha provocato e provoca vivo malcontento fra i dipendenti i quali hanno già svolto tre scioperi di 24 ore per protestare contro tale ritardo, senza per altro che il problema sia giunto ad una sua definizione; preso atto infine che i dipendenti sono unitariamente disposti a proseguire l'azione sindacale fino a che sarà riconosciuto dall'autorità tutoria l'accordo stipulato, con grave pregiudizio per il funzionamento dei servizi interni, delle condizioni dei ricoverati e dell'intera cittadinanza - se sulla scorta di quanto sopra, egli non ritenga opportuno impartire urgenti e precise disposizioni al prefetto di Piacenza per l'immediata approvazione della delibera relativa all'integrazione della tredicesima mensilità 1963 per il personale dipendente degli ospizi civili di Piacenza. (8353)

ROSSI PAOLO MARIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il commissariato della gioventù italiana a vendere, con il sistema della licitazione privata, il campo

sportivo Dino delle Piane sito nel comune di Massa (Massa Carrara).

Per conoscere quanti e quali organismi, enti, società o privati sono stati invitati alla gara, se era ed è possibile, conformemente al decreto legislativo luogotenenziale 6 maggio 1944, relativo al passaggio dei beni ex G.I.L. al commissariato della G.I. ed a successive disposizioni di legge, procedere alla vendita di beni facenti parte del patrimonio affidato alla gestione della G.I.

Per conoscere infine in quale data di tempo e da chi è stata adottata la decisione della alienazione del «compendio gioventù italiana» nel comune di Massa, via Marina Vecchia.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il contratto di vendita è già stato perfezionato e definito con l'ente acquirente. (8354)

MINASI. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere se sia a loro conoscenza che il consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, di recente nomina prefettizia, ebbe a deliberare a maggioranza la sospensione del concorso, già indetto dal commissario prefettizio, per la nomina del primario del reparto, di nuova istituzione, toracico ed urologico;

premesso che, come l'interrogante con precedente interrogazione ebbe a segnalare, il primario del reparto chirurgico, alto esponente della democrazia cristiana, tentò furio-samente di bloccare la delibera che istituiva il reparto toracico-urologico per evidenti interessi personali, se non ritengano che l'influenza politica su un consiglio di amministrazione, presieduto da un appartenente alla democrazia cristiana ed i cui componenti appartengono ai partiti della maggioranza governativa, abbia determinato la sospensione del concorso sacrificando all'interesse personale l'interesse della collettività:

se non ritengono eccessivamente pesante la interferenza del primario del reparto chirurgico, interessato a sabotare il nuovo reparto, considerando anche che quel primario si trova in una situazione di incompatibilità e per diversi giorni della settimana resta assente dall'ospedale. (8355)

ROSSI PAOLO MARIO E MALFATTI FRANCESCO. — Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile. — Per sapere se ritengano giustificato lo stato eccezionale esistente nel tratto di spiaggia fra Ronchi e Cinquale della zona di Marina di Massa, ove non è consentita

la installazione di stabilimenti balneari come sugli arenili circostanti ed analoghi, con grave disagio dei villeggianti delle pensioni vicine, per quanto non esistano ragioni paesistiche particolari che giustifichino tale vincolo.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se risulti ai ministri interrogati, che la Commissione provinciale prevista dalla legge del 29 giugno 1939, n. 1497, di cui fanno parte i rappresentanti dei ministeri interrogati non si riunisca da lungo tempo e pertanto non eccepisca le istanze scaturite da una situazione assai diversa da quando il vincolo fu posto. (8356)

AMADEI GIUSEPPE, CARRA E MENGOZZI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e quali si intendano adottare nei confronti di alcuni amministratori del comune di San Felice sul Panaro (Modena) i quali, secondo notizie di stampa non smentite, si sarebbero resi colpevoli di irregolarità amministrative perseguibili anche penalmente. (8357)

DI BENEDETTO, FAILLA, SPECIALE E PEZZINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se è stata dal suo ministero autorizzato l'inoltro ai comuni da parte delle prefetture di una circolare che esonera i comuni stessi dal compito di inviare le cartoline di convocazione agli elettori emigrati all'estero.

La circolare è stata diffusa nei comuni siciliani da parte di quelle prefetture.

In essa, per la prima volta nella storia della prefettura, il prefetto mostra di preoccuparsi degli oneri a cui vanno incontro i comuni in fatto di affrancatura postale e pretende di sostituirsi alle amministrazioni locali nell'ingrato obbligo.

In sostanza la predetta circolare viola, come è ovvio rilevare, l'autonomia e le prerogative del comune e si dimostra palesemente arbitraria.

Pertanto, gli interroganti chiedono di essere informati in merito al predetto arbitrio e di sapere se il Ministro non ritenga di censurare la predetta circolare e invitare i prefetti ad attenersi ai loro esclusivi compiti e competenze. (8358)

JACAZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se non ritenga assurda ed anticostituzionale la situazione che si determina con lo scrupoloso rispetto, preteso da certe autorità periferiche di pubblica sicurezza

(come quelle di Caserta), di quanto scritto nella circolare 695/V del 6 febbraio 1963 del servizio elettorale del ministero dell'interno che recita esattamente: « Da guanto precede deriva che, dalla data della indizione dei comizi, sino alla indicata ripartizione provvisoria degli spazi fra i richiedenti, non può essere consentita alcuna affissione di materiale di propaganda elettorale, né negli spazi stessi né in qualsiasi altro posto pubblico o aperto al pubblico » (pagina 24 della pubblicazione ministeriale « Disciplina della propaganda elettorale »); per conoscere in qual modo i partiti politici possano svolgere propaganda elettorale murale nei 7-8 giorni che vanno dalla data di indizione dei comizi sino alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli spazi, visto che l'articolo i della legge 4 aprile 1956, n. 212, comprende nel materiale di propaganda elettorale anche « avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale », il che viene teoricamente (e nella pratica laddove le autorità di pubblica sicurezza la pensino in modo restrittivo, come quelle di Caserta) ad abolire tutta la fase preparatoria pubblica della scelta dei candidati e dell'approvazione delle liste, della convocazione delle assemblee di partito e della stessa apertura della campagna elettorale, ecc... ponendo anche fuori legge il diritto costituzionale di fare propaganda politica ed il dovere dei partiti di partecipare sin dall'inizio, e cioè dalla data di convocazione dei comizi, alla campagna elettorale anche con affissioni murali; per conoscere, infine, se non intenda intervenire urgentemente presso il servizio elettorale del ministero e presso le prefetture per chiarire che la legge n. 212 ha inteso disciplinare la propaganda elettorale e non abolirla, sia pure soltanto per 7-8 giorni e che quindi quanto scritto nella suddetta circolare non risponde né allo spirito né alla lettera della legge.

PEDINI, CONCI ELISABETTA, BIASUTTI E ZANIBELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere se la nuova situazione poltica determinatasi nel Congo abbia posto o meno in difficoltà le iniziative di collaborazione economica e tecnica promosse dal Governo e dalle industrie italiane con spirito di fiducia nel futuro del nuovo ed importante Stato africano.

Gli interroganti, rendendo atto al Governo della azione positiva già svolta, per tutelare la posizione dei residenti nel Congo, chiedono quali ulteriori azioni diplomatiche siano in corso per assicurare agli stessi, oltre l'incolumità, anche la sicurezza dei beni e del lavoro.

Considerando infine che il Congo è paese associato alla Comunità economica europea, gli interroganti chiedono pure se sia intenzione del Governo italiano favorire uno scambio di vedute, in sede di Consiglio dei Ministri della Comunità, al fine di proporre anche un miglior coordinamento ed un più uniforme indirizzo per l'azione di collaborazione economica, commerciale, scolastica, svolta dai paesi membri della Comunità economica europea nel Congo ex belga, azione oggi, quanto mai necessaria. (8360)

BRUSASCA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere le ragioni per le quali non è ancora stata fatta la delimitazione dei territori della provincia di Alessandria colpiti nel 1963 dalla grandine ai fini dello sgravio previsto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1961, n. 739.

L'ormai lungo ritardo ha creato una giustificata reazione tra i danneggiati che chiedono la sollecita concessione del modestissimo aiuto concesso dalla citata legge. (8361)

GREGGI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quali provvedimenti l'amministrazione intenda prendere in relazione alla necessità di garantire una maggiore sicurezza di traffico sulle autostrade.

In particolare, in relazione al problema della protezione dello spartitraffico, l'interrogante gradirebbe conoscere:

- 1) se i competenti uffici abbiano potuto individuare la causa o le cause prevalenti degli incidenti più gravi, e sempre mortali, costituiti dalla invasione da parte di autoveicoli sbandati dalla corsia di sorpasso alla carreggiata opposta a quella di marcia;
- 2) se come parrebbe all'interrogante la causa di questi più gravi incidenti non debbano almeno in parte attribuirsi alla illogica ripartizione dello spazio di carreggiata, tra corsia di marcia e corsia di sorpasso;
- 3) se infine non si ritenga opportuno di tenere in seria considerazione la proposta già presentata dall'interrogante in sede tecnica di ridurre la larghezza della corsia di marcia a vantaggio di una maggiore larghezza della corsia di sorpasso. (8362)

GREGGI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se non ritenga doveroso intervenire, ai fini della tutela di importanti esigenze agricole e dei diritti di ogni cittadino, affinché la società C.O.F.I.T. rispetti il

vincolo che fissa alla quota massima di meti 15,50 il livello del Tevere allo sbarramento di Castel Giubileo. (8363)

LONGONI. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per cui nelle società concessionarie telefoniche i tecnici diplomati (geometri e periti industriali), ai quali all'atto dell'assunzione in servizio vengono richiesti i diplomi di abilitazione professionale e attribuite mansioni di concetto, sono invece qualificati e retribuiti come « lavoratori con mansioni d'ordine » o anche come «lavoratori manuali qualificati » e in tale condizioni debbano rimanere da 8 a 9 anni prima di ottenere la propria qualifica di concetto, a differenza dei tecnici diplomati dipendenti da enti similari (azienda telefoni di Stato, R.A.I., E.N.EL., ecc.) nei quali tale qualifica viene attribuita dopo due anni di tirocinio.

Per sapere se non ritengano che tale trattamento, in stridente contrasto con la preparazione scolastica dei suddetti tecnici, costituisca motivo di disagio per gli stessi, di minore efficienza operativa per le società concessionarie, e, in generale, di scoraggiamento per i giovani che aspirano alle professioni tecniche. (8364)

FASOLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, alla imboccatura della strada che collega il comune di Deiva Marina (La Spezia) con quello di Moneglia e denominata « del Rospo », la violenta mareggiata che ha flagellato la costa ligure nei giorni scorsi, ha aperto una voragine a causa della quale il traffico è interrotto e se, perciò, non ritenga di dover autorizzare i dipendenti uffici a compiere lavori di pronto intervento necessari a ristabilire il collegamento fra le due località. (8365)

FASOLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere le ragioni per le quali non si è proseguito nella realizzazione delle opere di imbrigliamento delle acque del torrente Mollarino in agro di Atina (Frosinone), con particolare riferimento alla riva sinistra immediatamente a monte del ponte sulla confluenza del medesimo torrente con il fiume Melfa, cioè in zona che ripetutamente ha sofferto danni alluvionali e dove persone e cose si trovano di continuo esposte a pericoli; quindi per sapere se non si intenda procedere alla sollecita realizzazione di dette opere. (8366)

GASCO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione di disagio nella quale si trova l'ufficio del medico provinciale di Cuneo per la mancanza di adeguato personale.

Infatti, dalla costituzione del ministero della sanità a tuttoggi, malgrado gli aumentati compiti dell'ufficio il quale deve controllare una provincia notevolmente estesa, con ben 250 comuni e numerose istituzioni sanitarie, non si è ancora provveduto a dare all'ufficio stesso almeno quel tanto di personale che ne consenta il funzionamento autonomo.

In particolare l'ufficio non dispone né di dattilografe né di archivista né di usciere mentre sarebbe auspicabile che allo stesso venissero destinati anche un segretario tecnico ed almeno una guardia di sanità.

Ciò malgrado, essendo stata recentemente collocata in pensione un'assistente sanitaria, neppure si è provveduto alla sua sostituzione.

Si chiede pertanto come e quando si intenda provvedere a destinare all'ufficio del medico provinciale di Cuneo personale adeguato alle necessità di funzionamento dell'ufficio stesso. (8367)

BOVA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere se non ritengano utile promuovere la convocazione di una conferenza regionale del turismo in Calabria, affinché, valutata la situazione economica sociale di quella regione, in relazione al fenomeno turistico ed alla sua complessa incidenza nella realtà locale, si ponga allo studio, con la collaborazione di esperti in materia, un'adeguata programmazione per migliorare le strutture turistiche in quelle località marine e montane, che per la loro bellezza sono ricercatissime oggi dalle correnti turistiche nazionali ed estere.

L'urgenza della convocazione di detta conferenza trova giustificazione nella necessità di sottoporre al Governo, in occasione della formulazione della nuova legge di rilancio della Cassa per il Mezzogiorno, le opportune proposte perché nella nuova strumentazione legislativa, sia rimediato alla inadeguatezza della legislazione in vigore, prevedendo per gli operatori economici, che volessero porre mano ad opere di interesse turistico programmate dagli enti provinciali del turismo nelle località e modalità da questi indicate, le stesse agevolazioni previste per il settore dell'industria, ed in particolare le esenzioni fiscali e (8368)gli incentivi a fondo perduto.

BOVA, URSO, DEL CASTILLO, LAFOR-GIA E SGARLATA. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere se, in considerazione del particolare momento negativo che continuano ad attraversare le imprese di costruzioni, il Ministro non ritenga dover suggerire all'amministrazione della cassa del Mezzogiorno di fare maggiore uso della procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie con le imprese appaltatrici, anziché fare ricorso alla magistratura ordinaria.

La procedura arbitrale, che garantisca egualmente gli interessi della Cassa, è preferita dalle imprese onde evitare le lungaggini del processo civile. (8369)

PIERANGELI E BONEA. — Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se non intendano disporre che agli assistiti dall'E.N.P.A.S. venga corrisposto il 5 per cento sul prezzo dei medicinali non rimborsati e sui quali l'Ente percepisce detta percentuale.

Come è noto l'E.N.P.A.S. non eroga ai propri assistiti l'assistenza farmaceutica diretta, ma rimborsa il prezzo dei medicinali consumati a presentazione della documentazione medica e delle ricette vidimate dalle farmacie, sulle quali debbono essere affisse le fustelle indicanti il prezzo di ogni singolo medicinale.

Poiché oltre il 20 per cento in media dei medicinali non vengono rimborsati agli assistiti, sia per difetto della documentazione medica, sia per l'imperfezione della pratica amministrativa, e tuttavia anche sui medicinali non rimborsati l'E.N.P.A.S. percepisce per convenzione il 5 per cento di sconto dalle farmacie, gli interroganti chiedono se non sia legittimo che le somme corrispondenti incamerate dall'E.N.P.A.S. siano versate invece agli assistiti. (8370)

ROMANO. — Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere — in considerazione del fatto che con la legge 3 novembre 1963, n. 1543, è stato aumentato il punto di coefficiente agli appartenenti ai corpi di polizia fino al grado di appuntato, portando il coefficiente di questo grado a punti 173 per cui attualmente ne consegue che lo stipendio base del brigadiere risulta, al netto, di molto inferiore alla paga base dell'appuntato — se non ritiene che detto trattamento economico si ripercuoterà anche sul trattamento di quiescenza, che è stabilito sull'ultimo stipendio base percepito, anche perché, essendo le carriere dei sottufficiali del

corpo delle guardie di pubblica sicurezza quasi bloccate (la maggioranza degli attuali brigadieri di pubblica sicurezza ha oltre dieci anni di permanenza nello stesso grado, senza alcuna prospettiva vicina di essere promosso al grado superiore di maresciallo), un congruo numero di brigadieri sarà collocato in pensione nel detto grado per raggiunti limiti di età. (8371)

PAGLIARANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe in corso il provvedimento di soppressione della stazione dei carabinieri in comune di Coriano (Forlì);

e se non ritenga qualora la notizia dovesse trovare conferma, di intervenire perché detto provvedimento non venga attuato, accogliendo in questo modo le istanze avanzate da quel consiglio comunale e da tutta la popolazione. (8372)

PICCINELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza che un'alluvione ha arrecato, giovedì 8 ottobre 1964, ingentissimi danni alle colture agricole e agli impianti industriali e artigianali nella zona di Vallina e Taverne d'Arbia in comune di Siena.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di natura assistenziale intenda prendere per alleviare i disagi di quelle popolazioni così duramente colpite. (8373)

PICCINELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni che l'alluvione di giovedì 8 ottobre 1964 ha arrecato alle colture agricole nella zona di Vallina e Taverne d'Arbia in comune di Siena, in particolare per l'esondamento del torrente Arbia.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda adottare al fine di venire incontro a quelle popolazioni. (8374)

VINCELLI. — Al Ministro della sanità. — Al fine di conoscere le ragioni che lo hanno indotto alla sostituzione del commissario alla Federazione O.N.M.I. di Reggio Calabria.

Il provvedimento che ha determinato viva impressione negli ambienti politici della provincia di Reggio Calabria, è apparso ingiustificato, irriguardoso e lesivo della dignità stessa di un parlamentare che nella sua azione di responsabile dell'O.N.M.I. ha agito sempre con scrupolosa correttezza.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere per quali motivi ha firmato un decreto di nomina per altro commissario di bene individuata parte politica, la dove, se proprio necessario, sarebbe parso logico, nel rispetto coerente di quanto da anni in Parlamento si afferma, restituire la presidenza della federazione all'amministrazione provinciale confermando anche per questa via il rispetto della legge. (8375)

### Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere, con una certa urgenza, considerato il fatto delle prossime scadenze, quali iniziative s'intendono prendere dopo che l'accordo italo-svizzero sull'emigrazione, firmato a Roma il 10 agosto 1964, per parte italiana dal sottosegretario agli esteri, onorevole Storchi, e per parte svizzera dal professore Marx Holzer, funzionario del ministero del lavoro, e che sarebbe dovuto entrare in atto con il 1º novembre 1964, è stato, nei giorni scorsi, respinto dal parlamento elvetico con la scusante che l'accordo del 10 agosto 1964 « era stato stipulato a livello di funzionari, mentre comportava anche problemi politici e sindacali ».

« L'accordo di Roma, che coronava lunghe aspettative per centinaia di migliaia di emigranti italiani, prevedeva la riduzione da tre anni a 18 mesi del periodo di "attesa" che i lavoratori italiani devono osservare prima di portare in Svizzera le loro famiglie, la riduzione da 10 a 5 anni del periodo che gli emigranti devono osservare prima di potersi trasferire da un cantone all'altro, di cambiare datore di lavoro o settore di attività.

« L'accordo comportava, inoltre, per i lavoratori stagionali diversi benefici come il poter usufruire di un soggiorno permanente, case decenti, pensioni, assicurazioni, indennità per disoccupazione ed altri sacrosanti diritti fino ad oggi decisamente sconosciuti.

"L'interrogante chiede di conoscere il motivo per il quale il Governo italiane nor sia decisamente intervenuto presso quello svizzero ed appianare ogni divergenza, quando da diverso tempo si era a conoscenza che l'accordo stipulato era destinato ad essere insabbiato.

(1680) « ABATE ».

" Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene di dovere persistere nel rifiuto opposto agli enti edilizi senza fine di lucro di fruire dei contributi della legge 4 novembre 1963,

n. 1460, anche dopo la emanazione delle norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

(1681) « D'AMATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e foreste per conoscere i motivi per cui il consorzio agrario di Bari non abbia ancora provveduto, e prima del nuovo conferimento all'ammasso delle uve per l'anno 1964, alla liquidazione delle somme dovute ai conferenti per il prodotto già venduto dell'anno precedente, così come stabilito dal regolamento, aggravando le già precarie condizioni finanziarie dei conferenti.

« Inoltre l'interrogante fa rilevare come le anticipazioni stabilite dal consorzio per il conferimento del prodotto dell'annata in corso siano inferiori a quelle dell'anno precedente ed assolutamente insufficienti a coprire i costi, chiede quali provvedimenti si intendono adottare.

(1682) « CASSANDRO ».

"Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui trovansi gli operai "pendolari" di Matera che devono recarsi al lavoro nella Valle del Basento, costretti a servirsi della Calabro-Lucana, che costituisce un pericolo continuo soprattutto per sei chilometri dalla stazione di Matera che vengono percorsi in trenta minuti.

« Per sapere se è a conoscenza del fatto che su tale percorso quando piove o c'è gelata, gli operai viaggiatori scendono dal treno per coprire i binari con pietruzze e sabbia onde permetterne la marcia.

« Per sapere, inoltre, se e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli inconvementi lamentati con provvedimenti immediati, e se non ritenga che l'intero tronco delle Calabro-Lucane vada ammodernato e sistemato secondo le richieste delle province calabresi e lucane.

(1683) « CATALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere in base a quale criterio sociale è stato chiuso il passaggio a livello della linea Treviso-Portogruaro al chilometro 14 + 125 in frazione di Fagaré del comune di San Biagio di Callalta.

« Al passaggio a livello porta una strada comunale che prosegue poi, dopo il passaggio, con strada classificata privata. Oltre 50 famiglie di contadini si servono di quella strada per portare i loro prodotti in paese e per le loro necessità. La chiusura del passaggio a livello porta a quelle famiglie il gravissimo disagio di dover percorrere circa 5 chilometri di più.

(1684)

« LOMBARDI RUGGERO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni dell'inaudito e incredibile ritardo che si è finora frapposto e che ancora continua nella emanazione dei decreti relativi alle norme di attuazione dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia e in particolare di quelle finanziarie, e per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ovviare a tale stato di cose che paralizza da parecchi mesi la Regione stessa, impedendole di approvare il suo bilancio e rendendole impossibile finora l'inizio dell'attività amministrativa.

(1685)« LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNE-TIC MARIA, INGRAO, LACONI, MI-CELI, BUSETTO, D'ALESSIO, GNONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile, per sapere se non intendano tempestivamente provvedere ad assicurare ai lavoratori emigrati all'estero per motivi di lavoro, per lo meno, il viaggio gratuito di andata e ritorno, al fine di rendere effettivo il loro diritto al voto nella campagna elettorale amministrativa in corso.

« Se non ritengano doveroso tale provvedimento in considerazione del fatto che quei lavoratori sono stati costretti ad emigrare nella carenza del principio costituzionale, che pur riconosce ad ogni cittadino italiano il diritto al lavoro in patria, nonché in base al considerevole vantaggio che trae la collettività dalle rimesse di valuta dei nostri emigrati.

(1686)« MINASI, SANNA, RAIA, GATTO, ALINI. CERAVOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio di ministri, per conoscere, essendo solleciti di chiarire ogni preoccupazione circa la funzionalità della più alta carica dello Stato, le attuali condizioni di salute del Presidente della Repubblica, al quale rivolgono fervidi auguri.

(1687)« BERTINELLI, ORLANDI, ARIOSTO, BEMPORAD, AMADEI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per conoscere l'orientamento del Governo e le iniziative che si intendono prendere per affrontare tempestivamente e in maniera adeguata, il grave problema dei nostri connazionali residenti in Marocco, ormai privi della possibilità di rinnovare i loro contratti di lavoro e le loro licenze di commercio, sospese da circa un anno per disposizione del governo; e direttamente minacciati della confisca dei beni e del blocco dei proventi delle loro attività economiche.

(1688)« Romualdi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere in base a quali criteri di tutela delle mura medievali e del centro storico della città sia stata data autorizzazione alla società Handelsanstalt Interna con sede in Vaduz (Liechtenstein) ed all'I.N.A.M., di costruire fabbricati per un volume di 51.940 metri cubi la prima e di circa 21.500 il secondo in Pisa, in area prospisciente le mura urbane (lato interno), mentre il piano regolatore generale del comune in avanzata elaborazione ad opera degli architetti professor Luigi Piccinato e professor Luigi Dodi, prevede « l'assoluta necessità di impedire d'ora in poi un qualunque aumento di volume edilizio con la scusa di trasformazione e restauro dell'edilizia esistente »;

e per sapere se il Ministro della pubblica istruzione non intenda, valendosi della legge 1º giugno 1939, vincolare quella ed eventualmente altre aree a salvaguardia delle caratteristiche delle mura urbane e del centro storico di Pisa e per impedire una delle più grosse speculazioni su aree edificabili in quel comune, che la società Handelsanstalt manderebbe ad effetto se non fosse revocata l'autorizzazione a costruire, revoca oltreché necessaria ad impedire lo scempio di una delle città italiane, più ricche di patrimonio d'arte e di storia, altresì di indicazione e di speranza per la imminente attività dell'appena costituita commissione di indagine sul patrimonio artistico, archeologico e del paesaggio.

(1689)« RAFFAELLI, CAROCCI, LOPERFIDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia al corrente del fatto che il consiglio di amministrazione dell'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, in pieno spregio di quanto richiesto dalla facoltà medica di Bologna, abbia proceduto alla nomina di pri-

mari dell'istituto stesso, senza avere, sulla base di una precedente convenzione stipulata con l'Università, stabilito i limiti e le competenze dei medesimi nei confronti della clinica universitaria fino ad oggi esclusiva ospite di tale istituto.

« Chiede inoltre se non ritenga che tali provvedimenti possano essere grandemente pregiudizievoli al normale espletamento delle attività didattiche a favore degli studenti e dei laureati delle due scuole universitarie di specializzazione, ivi aventi sede.

(1690) « DE MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della sanità, per sapere se non ritenga gravemente lesiva degli interessi e del prestigio dell'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna, istituto assurto a fama internazionale per il valore scientifico dei suoi direttori, che hanno portato l'Italia all'avanguardia nel campo dell'ortopedia, la recente delibera assunta dall'amministrazione dello stesso istituto, con cui sono stati assegnati gli incarichi al posto di primario.

"L'amministrazione, che ha sempre dichiarato di procedere alle note riforme per potenziare l'istituzione, ha chiamato infatti a ricoprire tali posti un assistente dello stesso istituto, scavalcando aiuti ed assistenti di ruolo più anziani e con statistiche operatorie e titoli scientifici di gran lunga superiori, ed un aiuto del centro traumatologico dell'I.N.A.I.L. di Bologna, per la cui nomina valgono le stesse considerazioni.

« L'interrogante chiede, a tal proposito, di conoscere quali siano stati i criteri di nomina e i titoli valutati.

« Chiede, inoltre, di sapere se a tutti indistintamente ai nuovi incaricati sia stata richiesta la tassativa rinuncia all'esercizio della libera professione, com'è specificamente prescritto dal regolamento dell'istituto e come è sempre stato nella tradizione dello stesso istituto.

 $\langle 1691 \rangle$  « DE MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione intenda promuovere in relazione ai recenti atteggiamenti svizzeri che, secondo determinate iniziative, riguardano il nuovo accordo italo-svizzero sulla emigrazione che dovrebbe entrare in vigore il 1º novembre 1964. (1692) « Toros, Galli, Cengarle, Girardin ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se le autorità governative – in relazione alla bocciatura da parte della commissione di censura di prima istanza del film *I quattro cantoni* – non ritengano opportuno esprimere il compiacimento del Governo per questo "risveglio di responsabilità" degli organi censori, notevole per la parte antipornografica (che dovrebbe però essere estesa a molti altri film) e degno di nota anche per la difesa della "dignità nazionale", che rappresenta indubbiamente uno degli elementi costitutivi del sentimento popolare e di quel buon costume che ogni popolo deve saper tutelare, a propria difesa.

(1693) « Greggi, Ghio, Pennacchini, Gasco,
De Zan, Calvetti, Sgarlata, Lettieri, Cattaneo Petrini Giannina »,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se sia informato dell'inconcepibile comportamento tenuto a Linguaglossa il 7 ottobre 1964 dal tenente dei carabinieri Manenti il quale:

- 1) si è presentato nell'aula del consiglio comunale alla testa di un forte gruppo di carabinieri della tenenza di Randazzo alle ore 9 del mattino, prima ancora che avesse inizio la seduta del consiglio;
- 2) si è permesso di interrompere e minacciare ad alta voce durante la stessa seduta del consiglio il consigliere professor Santo Calì, che in quel momento interveniva nel dibattito, evidentemente perché le tesi da questi sostenute non erano di gradimento del tenente Manenti;
- 3) alla fine della seduta, dopo che questa era stata ufficialmente dichiarata chiusa, ha arrestato in aula il signor Concetto Tambone, segretario della locale sezione del Partito comunista, accusandolo di « oltraggio al corpo amministrativo della città », e cioè di un reato impossibile, dato che « il corpo amministrativo della città » in quel momento era ormai sciolto, non solo perché era già stata tolta la seduta, ma definitivamente, dato che il 22 novembre a Linguaglossa si terranno le elezioni amministrative.

« Di fronte al comportamento del tenente Manenti, che avrebbe commesso il reato di « minacce a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni » ed avrebbe inserito la sua azione in una più vasta manovra di provocazione organizzata dagli amministratori del comune, l'interrogante chiede di conoscere quali misure disciplinari siano state adottate nei confronti del citato ufficiale, il cui com-

portamento offende, prima di ogni altra cosa, la dignità e il tradizionale senso della misura e di responsabilità dell'arma dei carabinieri. (1694) « PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisi la necessità di prendere in favorevole considerazione le richieste di riduzione di orario di insegnamento per i presidi e i vice-presidi delle scuole secondarie quando ricorrano i termini di cui alla circolare ministeriale 2 ottobre 1961, protocollo n. 21090: tanto più appare indifferibile la richiesta riduzione, quando si consideri che in atto, molto spesso, per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche, oltre la sede centrale dell'istituto, vi sono succursali e sezioni staccate site a decine di chilometri; finalmente pare doversi sottolineare l'assoluta gratuità della prestazione dei vice-presidi - prestazione né poca, né facile – sicché ben logica discende la sollecitata riduzione d'orario di insegnamento.

(1695) « REALE GIUSEPPE, AMODIO, BUZZI, TITOMANLIO VITTORIA, PREARO, RUFFINI ».

## Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e di grazia e giustizia, per conoscere quali interventi intendano disporre per avviare a soluzione il preoccupante problema dei trasporti pubblici insorto nella provincia di Napoli in seguito al fallimento dell'azienda di trasporto Agita.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere quali disposizioni siano state impartite per evitare che una soluzione della questione attenti al salario ed ai livelli di occupazione dei lavoratori dipendenti così come fin d'ora impunemente ha fatto il curatore fallimentare.

« In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere i motivi per i quali la Circumvesuviana non intervenga per rilevare tutta l'azienda e il personale per avviare così a soluzione il problema e perché la stessa Circumvesuviana rifiuti ogni dialogo con autorità e sindacati per ricercare una soluzione che, stroncando ogni speculazione privata, assicuri la continuità dei servizi

« Infine gli interpellanti chiedono di conoscere quali atti adotteranno i Ministri interessati per garantire il servizio e la stabilità d'impiego a tutti i dipendenti qualora la società Agita fosse costretta comunque a cessare la propria attività.

(295) « ABENANTE, GRANATI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere - con riferimento alla mozione presentata alla Camera il 4 febbraio 1964, con la quale si invitava il Governo a voler senza indugio affrontare ed avviare a soluzione concreta i pressanti problemi della rivalutazione economica, della riforma burocratica e del conglobamento per i pubblici dipendenti, provvedendo agli oneri relativi con priorità assoluta nei confronti di altre progettate voci di spesa pubblica; premesso che il Governo non ritenne di dover fissare la data di discussione della mozione predetta, nella considerazione che i colloqui in corso con le organizzazioni sindacali avrebbero potuto determinare soluzioni soddisfacenti per le categorie interessate; constatato, per altro, che, in esito a tali colloqui, si pervenne il 25 giugno 1964, ad un accordo concernente il conglobamento delle retribuzioni, che fu sottoscritto soltanto da talune organizzazioni sindacali e respinto da altre, che ne giudicarono i termini limitati ed insufficienti; considerato che comunque il Governo non ha dato a tutt'oggi concreto avvio neppure a tale accordo, che investe la sua diretta responsabilità di esecuzione, nonostante che nessun ostacolo circa il relativo finanziamento fosse stato previsto, per avere il Governo assunto il proprio impegno collegialmente e quindi con il pieno assenso dei Ministri finanziari; rilevato che l'accennata inadempienza ha rinnovato in tutte le categorie dei dipendenti pubblici, senza distinzione di ideologie sindacali o di inquadramento professionale, un unanime sentimento di dolorosa sfiducia e la necessità inderogabile, avvertita perfino dalle organizzazioni che sottoscrissero l'accordo del 25 giugno 1964, di provvedere alla immediata tutela dei propri vitali interessi, anche ricorrendo, nei modi consentiti, all'azione sindacale diretta; ritenuto che ancora una volta potrebbe crearsi una situazione grave, tale da determinare la interruzione e la stasi della stessa attività di Governo e, quindi, per la paralisi della pubblica amministrazione, una pericolosa crisi dello Stato ed un arresto della intera attività nazionale – quando ed in quale misura il Governo intenda di adempiere all'impegno preso con i dipendenti statali, in particolare per quanto concerne il conglobamento delle retribuzioni, primo fra i provvedimenti riguardanti la complessa materia del rinnovamento della pubblica amministrazione, tenendo presente la necessità di assicurare la puntualità

della erogazione degli assegni accessori sulla tredicesima mensilità del 1964 e degli effetti relativi al conglobamento dell'assegno temporaneo dal 1º gennaio 1965.

« A tale fine gli interpellanti chiedono di conoscere in particolare e con ogni precisione i modi e le misure della copertura dell'onere finanziario al quale il Governo si è formalmente impegnato, quanto meno a far data dall'accordo del 25 giugno 1964.

(296) « ROBERTI, TRIPODI, CRUCIANI, SER-VELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, a seguito delle recenti clamorose denunzie che incominciano ad interessare l'autorità giudiziaria, non ritenga indispensabile ed urgente disporre una accurata e democratica inchiesta sulle gestioni degli ammassi volontari agevolati affidati alla Federconsorzi e sugli organi preposti alla loro sorveglianza.

« Le gestioni in parola, anche quando in esse non siano ancora emersi veri e propri reati, richiedono una seria e democratica indagine rivolta, tra l'altro, ad accertare:

la integrale corresponsione ai conferenti dei contributi erogati dallo Stato; la utilizzazione effettiva dei prestiti agevolati contratti per gli ammassi;

l'esatta valutazione delle spese di amso addebitate ai conferenti;

la garanzia che le vendite siano realizzate ed i ricorsi distribuiti coll'effettiva e responsabile partecipazione dei conferenti.

« Tutto ciò al fine di ottenere che in una fase decisiva, quale è quella di mercato, i produttori agricoli, in specie piccoli e medi, non vengano soggetti a manovre speculative, le quali saccheggiano la pubblica finanza e danneggiano i consumatori, da parte di un ente, come la Federconsorzi, ancora inspiegabilmente sottoposto ad un inamovibile monopolio direzionale ed ancora obiettivamente preclusivo dello sviluppo di libere forme associative e cooperative tra i piccoli e medi produttori agricoli.

(297) « MICELI, ANTONINI, BECCASTRINI, BO, GESSI NIVES, FERRI GIANCARLO, MAGNO, OGNIBENE, ROMAGNOLI, SERENI, SPALLONE, VILLANI ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI